



# DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

# Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali

A cura del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per le Autonomie con il contributo della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Un ringraziamento per il prezioso impegno a: Raffaele Bonanno, Annarita Festa, Stefania Andreoli, Roberto Andracchio, Nicola Colantonio, Enrico Galvano, Fabio Ferri

# Indice

Cenni introduttivi	1
Informazioni generali	2
2. Informazioni a carattere economico	5
2.1 Enti in situazione di difficoltà finanziaria	5
2.2 Rispetto dell'equilibrio di bilancio	9
2.3 Rispetto dei vincoli assunzionali	13
2.4 Società a partecipazione pubblica o controllate - vincoli assunzionali	24
2.5 Contrattazione decentrata integrativa	28
2.6 Spesa per contratti di somministrazione	35
2.7 Prestazioni di lavoro occasionale	36
3. Dotazioni organiche	37
4. Personale in servizio	40
4.1 Direttore generale	40
4.2 Dirigenti a tempo indeterminato ed a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000	41
4.3 Dipendenti per categoria e posizione economica	45
4.4 Titolo di studio	
4.5 Personale maschile e femminile.	47
4.6 Anzianità anagrafica	48
4.7 Anzianità di servizio	48
4.8 Personale polizia locale	51
4.9 Personale con altri contratti	56
4.10 Collaboratori a tempo determinato – Uffici di staff	56
4.11 Personale a tempo parziale	58
4.12 Articolazione del lavoro turnazione e reperibilità	59
4.13 Contratti di collaborazione di natura autonoma	60
4.14 Incarichi di studio/ricerca e consulenza	64
4.15 Prestazioni professionali per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge	67
4.16 Lavoro flessibilee con modalità da remoto	69
4.18 Progressioni orizzontali	77
4.19 Progressioni verticali	78
5. Mobilità, Comandi e Aspettativa	81
5.1 Mobilità	81

5.2 Personale comandato/distaccato	85
5.3 Aspettativa per dottorato di ricerca	86
6. Politiche assunzionali	87
6.1 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)	87
6.2 Ricognizione annuale delle eccedenze di personale	
6.3 Concorsi pubblici	91
6.4 Superamento del precariato	97
6.5 Categorie protette	106
7. Cessazioni	109
8. Valutazione delle prestazioni e dei risultati	112
9. Servizi disciplinari	
10.1 Gestione diretta	
10.2 Forme associative	118
10.3 Esternalizzazione di servizi	121
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro	
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro	
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio	1.1
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica	1.18
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica	1.18 1.30
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica	1.18 1.30 1.41
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica	1.18 1.30 1.41 1.54
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica. 1.2 Anzianità di servizio. 1.3 Titoli di studio. 1.4 Tempo Indeterminato. 1.5 Lavoro Flessibile e con modalità da remoto. 1.6a Contratti di collaborazione autonoma – profilo, durata, incarico.	1.18 1.30 1.41 1.54 1.60
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica	1.18 1.30 1.41 1.54 1.60
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica	1.18 1.30 1.41 1.54 1.60
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica	1.18 1.30 1.41 1.54 1.60 1.61
Dati Statistici – Riepilogo nazionale: Tutti gli enti  Nota bene: Per il link al seguente indice aprire ed utilizzare solo il segnalibro  1. Personale in servizio 1.1 Anzianità anagrafica	1.18 1.30 1.41 1.54 1.60 1.61 1.62

#### Cenni introduttivi

Il Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali è curato annualmente dal Ministero dell'Interno, in attuazione del disposto di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

La rilevazione dei dati è effettuata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>1</sup>, sulla base delle informazioni relative al Conto annuale<sup>2</sup> dell'anno 2019.

In questa pubblicazione, che fotografa appunto la situazione occupazionale al 31.12.2020 sono presentate le risultanze dell'elaborazione dei dati di maggiore interesse.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state rilevate ed elaborate per contratto<sup>3</sup>, in considerazione della difformità degli ordinamenti del personale delle amministrazioni locali appartenenti alle province autonome rispetto all'ordinamento nazionale.

Terminata l'acquisizione dei dati e le successive operazioni di verifica, il flusso informativo attivato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato sospeso definitivamente il 18 novembre 2021, data alla quale erano pervenute le risposte del 97,6% degli enti interessati.

In questa pubblicazione si dà quindi conto dei dati, pervenuti sino a detto termine, riferiti alla situazione occupazionale degli enti locali al 31 dicembre 2020<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In base al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sottoscritto in data 8 maggio 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La rilevazione è prevista dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> CCNL Regioni e autonomie locali, contratto Friuli Venezia Giulia, contratto provincia autonoma di Bolzano, contratto provincia autonoma di Trento, contratto regione Valle d'Aosta.


<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ulteriori elaborazioni e dati di dettaglio possono essere forniti su richiesta degli interessati.

## Informazioni generali

In occasione del *Censimento* precedente (dati al 31.12.2019) erano pervenute le risposte di n. 8.176 enti sul totale di n. 8.745 amministrazioni locali coinvolte. Per l'attuale rilevazione (dati al 31.12.2020) sono pervenute le risposte di n. 8.418 amministrazioni sul totale di n. 8.624 enti interessati.

In particolare, hanno trasmesso le informazioni:

- n. 102 Province su 107 tenute<sup>5</sup> (n. 102 su n.107 nel 2019);
- n. 7.752 Comuni su 7.920 tenuti (n. 7.546 comuni su n. 8.020 nel 2019);
- n. 126 Comunità Montane su 130 tenute (n. 124 su 131 nel 2019);
- n. 438 Unioni di Comuni su 467 tenute (n. 413 su 487 nel 2019);



Dalle elaborazioni effettuate sui dati raccolti con il censimento 2020 emerge la situazione di seguito riportata, per il cui approfondimento si rinvia ai capitoli successivi.

La maggior parte degli enti locali ha dichiarato di aver rispettato le regole dell'equilibrio di bilancio.

Per quanto riguarda il *personale a tempo indeterminato* in servizio, è stato registrato un lieve decremento delle unità presenti al 31.12.2020 (n. 362.090 contro n. 363.998 unità registrate alla fine del 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La Regione Autonoma Valle d'Aosta non è suddivisa in province. Tuttavia sono stati rilevati anche i dati ad essa relativi, in quanto le funzioni "provinciali" sono ripartite tra la Regione e i Comuni.

I dirigenti in servizio al 31 dicembre 2020 erano n. 4.100 (compresi i dirigenti a tempo determinato che coprivano posti presenti in organico e direttori generali), contro n. 4.056 del 2019.

Come negli anni scorsi, una particolare attenzione è stata riservata al personale addetto al servizio di *polizia locale*, che, in totale, ammonta a n. 52.763 unità (nel 2019 n. 53.257 unità), di cui n. 49.247 nei Comuni; n. 2.030 nelle Unioni di Comuni; n. 1.480 nelle Province e n. 6 nelle Comunità Montane. Si osserva che la diminuzione del personale si registra nella categoria D e tra i dirigenti, mentre gli agenti di polizia municipale, di cat. C, sono in leggero aumento rispetto a quelli del 2019. Disaggregando il dato per aree geografiche, la maggior parte è concentrata nell'Italia nord-occidentale, seguita dall'Italia centrale e meridionale, in particolare nelle regioni Lombardia e Lazio, seguite da Campania e Sicilia.

Relativamente all'*anzianità anagrafica*, alla fine dell'anno passato risultavano in servizio n. 91.726 unità tra i 55 e i 59 anni di età, contro le n. 90.017 del 2019 e le n. 92.907 del 2018); n. 66.442 unità tra i 60 e i 64 (n. 65.777 nel 2019 e n. 71.933 nel 2018) e n. 11.969 unità oltre i 65 (n. 12.094 nel 2019 e n. 11.208 nel 2018).

Per quanto concerne, invece, l'anzianità di servizio, la fascia più numerosa è risultata quella dei dipendenti che hanno prestato fino a 20 anni di servizio (n. 195.966 unità contro n. 187.108 unità del 2019) di cui n. 82.290 uomini e n. 113.676 donne. Un decremento è stato registrato per la fascia del personale che ha superato i 40 anni di servizio (n. 4.580 unità contro le n. 5.189 unità del 2019).

Dalla rilevazione emerge, poi, una diminuzione del ricorso alle *collaborazioni* di natura autonoma rispetto all'anno precedente. Nel 2020 sono stati stipulati n. 724 contratti di collaborazione con n. 681 soggetti diversi, contro n. 1.312 contratti del 2019 e n. 1.191 soggetti diversi.

In diminuzione gli incarichi di studio ricerca e consulenza pari a n. 28.271. In aumento le progressioni orizzontali rispetto all'anno precedente (n. 59.572 contro n. 50.255 avanzamenti del 2019). Mentre sono state rilevate n. 739 progressioni verticali.

Inoltre, nel 2020 sono state assunte n. 16.161 unità per *concorso pubblico*, contro n. 14.109 unità del 2019; sono stati *stabilizzati* n. 3.097 ex LSU (n. 14 nel 2015, n. 67 nel 2016 e n. 308 nel 2017, n. 497 nel 2018 e n. 2.833 nel 2019) e n. 498 LPU/ LSU fuori della dotazione organica ai sensi dell'art. 1 comma 495 della L. 160/2019 e n. 2.191 unità di personale già a tempo determinato, contro n. 4.515 del 2019, con le procedure di cui all'articolo 35, comma 3*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001, e all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs 75/2017.

Dalle informazioni raccolte è emerso che, nell'anno 2020, la mobilità in entrata ha interessato n. 3.890 unità (n. 5.282 nel 2019), mentre la mobilità in uscita ha riguardato n. 4.339 unità (n. 6.191 nel 2019).

Per quanto riguarda il *personale cessato dal servizio*, nel 2020 hanno presentato domanda di dimissioni volontarie, prima del raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia o per aver maturato quota 100, n. 14.635 unità contro 15.481 unità del 2019; i pensionamenti per raggiunti limiti di età hanno interessato n. 6.645 unità contro n. 6.062 unità nel 2019; risultano cessate n. 2.481 unità di personale per risoluzione del rapporto di lavoro, ad iniziativa dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 1 comma 5 della legge 114/2014 (n. 1.900 unità nel 2019); le cessazioni per esternalizzazione di servizi hanno interessato n. 105 unità (n. 160 nel 2019); i licenziamenti disposti dagli enti hanno riguardato n. 161 unità (n. 272 nel 2019).

In relazione alle *modalità di gestione* dei servizi, è risultato che gli enti locali gestiscono circa il 64% delle proprie attività in economia diretta, dato in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione (66%). Dai dati pervenuti emerge che, alla fine del 2020, n. 3.660 enti avevano scelto di gestire in forma associata alcune funzioni fondamentali, applicando il disposto di cui all'articolo 14, comma 28, della legge n. 122/2010.

La forma associativa più utilizzata è stata quella della *convenzione* stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000. Al 31.12.2020, infatti, risultavano attive complessivamente n. 5.083 convenzioni. Inoltre, complessivamente, n. 2.664 Comuni hanno dichiarato di far parte di una *Unione*, costituita ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., soprattutto per gestire in forma associata, la polizia locale, la protezione civile, i servizi finanziari e i servizi sociali.

Il *Censimento* non rileva le situazioni di difficoltà finanziarie degli enti locali, tuttavia se ne fa cenno in questa pubblicazione perché il loro notevole aumento negli ultimi anni si ripercuote negativamente sull'occupazione.

#### 2. Informazioni a carattere economico

#### 2.1 Enti in situazione di difficoltà finanziaria

L'aumento costante degli Enti in condizioni di dissesto, riequilibrio finanziario pluriennale e di deficitarietà strutturale, si ripercuote negativamente sulla gestione degli enti locali, i quali sono tenuti a rispettare pedissequamente i vincoli di finanza pubblica, necessari per il risanamento dell'Ente.

In particolare, la crescita delle dichiarazioni di dissesto, inevitabile conseguenza di comportamenti difformi da una sana gestione finanziaria, è tendenzialmente contrastata da misure economico-normative volte alla crescita ed a una più oculata gestione dei servizi pubblici che tenga conto ed ottimizzi le risorse a disposizione degli Enti.

Sin dal 2011, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, ha introdotto la possibilità per le Sezioni regionali della Corte dei Conti di attivare una procedura di verifica della gestione finanziaria degli enti locali, che può concludersi con l'assegnazione, da parte delle Prefetture, di un termine per l'adozione della deliberazione di dissesto (c.d. "dissesto guidato").

Successivamente, nell'anno 2012, considerato il diffondersi delle situazioni di squilibrio finanziario strutturale, è stata introdotta la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. "predissesto"), alla quale hanno fatto e tuttora fanno ricorso numerosi enti, anche di notevoli dimensioni.

L'articolo 155 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ha attribuito alla *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*, operante presso il Ministero dell'Interno, il compito di esercitare il controllo centrale sui Comuni e sulle Province che hanno dichiarato il dissesto finanziario (articolo 244 e seguenti TUEL); sui Comuni, sulle Province e sulle Comunità Montane strutturalmente deficitari (articolo 242 TUEL) e sui Comuni e sulle Province

che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243*bis* TUEL).

In base al regolamento che disciplina il funzionamento della *Commissione* (decreto del Presidente della Repubblica dell'8.11.2013, n. 142), detto Organo è presieduto dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale ed è composto dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che svolge funzioni di Vice Presidente, da dirigenti del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica e da rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

In particolare, per gli adempimenti relativi al controllo centrale in materia di personale:

- gli enti dissestati, ai fini della riduzione delle spese, sono tenuti ai sensi dell'articolo 259, comma 6, TUEL, alla rideterminazione della dotazione organica (nel rispetto dei rapporti medi dipendenti/popolazione fissati con apposito decreto del Ministro dell'Interno), che costituisce una delle misure fondamentali per la formulazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Detta norma, nonostante le modifiche apportate dalla legge Madia, non è stata abrogata e quindi rimane ancora vigente oltre che per gli Enti in dissesto anche per quelli in riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno fatto richiesta di accesso al fondo di rotazione. Inoltre, per i cinque anni successivi a quello dell'ipotesi, tutti gli ulteriori provvedimenti che incidono sulla spesa del personale in dotazione all'Ente e riguardanti assunzioni di personale sono soggetti al controllo della Commissione (articolo 243, comma 7);
- gli enti in condizioni di *deficitarietà strutturale*, invece, sono sottoposti al controllo centrale solo per la durata del secondo anno successivo a quello nel quale il rendiconto di gestione ha evidenziato almeno la metà dei parametri con valori deficitari (articolo 242, comma 1). Diversamente dagli enti dissestati, quelli deficitari non sono tenuti alla rideterminazione della dotazione organica, al rispetto dei citati rapporti dipendenti/popolazione e alla presentazione di una ipotesi di bilancio riequilibrato. Il controllo, pertanto, si sostanzia prioritariamente nella verifica sulla compatibilità

finanziaria, da parte della *Commissione*, ai fini dell'approvazione dei provvedimenti relativi alle modificazioni del fabbisogno ed assunzioni di personale eventualmente disposte da tali enti;

- gli <u>enti in "predissesto"</u> sono soggetti al controllo centrale della *Commissione* sia per la rideterminazione della dotazione organica, sia per qualsiasi tipologia di assunzione, secondo quanto disposto dalle lettere d) e g) del comma 8 dell'articolo 243*bis* TUEL, e ss.mm.ii per tutta la durata del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, durata che può essere compresa tra quattro e venti anni.<sup>6</sup>

-

La legge 205/2017 all'art. 1 comma 849 ha previsto che:" Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I commi 714 ( come sostituito dal comma 434 dell'art. 1 della legge 232/2016), 714 bis (introdotto dall'art. 15 c. 2 del D.L.113/2016) e 715 dell'art. 1 della legge di stabilità 28.12.2015 n. 208 e ss.mm.ii., prevedono che: comma 714 "Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, ....La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011." La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2018 - 14 febbraio 2019, n. 18 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma 714. Art. 714-bis: "Gli enti locali che hanno presentato il piano di' riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predisse sto, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000." Art. 715: "Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione." Successivamente, l'art. 38 comma 2 bis del D.L. 34/2019 convertito dalla legge 58/2019 ha previsto che:" Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà". Il comma 888 con la lett. a) ha modificato l'art. 243 bis comma 5, del TUEL e con la lett. b) ha introdotto il comma 5 bis che ha innalzato fino a 20 anni la durata massima dei piani di riequilibrio a seconda dell'incidenza delle passività complessive sugli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio. Successivamente, l'art. 38 comma 1 terdecies del D.L. 34/2019 convertito dalla legge 58/2019 ha modificato i parametri relativi alla durata massima del piano di riequilibrio prevista dal comma 5-bis dell'articolo 243-bis del TUEL. Il Dl 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 ha modificato, poi, il comma 5 dell'art. 243 bis. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n.34 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Il D.L. 25.7.2018 n. 91 convertito dalla legge 21.9.2018 n. 108 all'art. 1 comma 2 quater prevede che: "Nelle more della complessiva riforma delle procedure di' risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato". Il successivo comma 2 quinquies dispone che: "Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater". La legge 145/2018 all'art. 1 comma 960 ha previsto che: "In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori....". Il sopra richiamato D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 27/2020 ha disposto, con l'art. 107, comma 7, che: "I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1,

Gli Enti che hanno dichiarato il dissesto o deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del D.Lgs 267/2000, hanno l'obbligo di rideterminare la dotazione organica nei limiti dell'apposito Decreto Ministeriale che individua i rapporti medi dipendenti/popolazione validi per un triennio. Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il nuovo D.M. del 18 novembre 2020 di individuazione dei predetti rapporti medi dipendenti/popolazione valevole per il triennio 2020/2022, che è entrato in vigore il 16 dicembre 2020.

Alla data del 9 dicembre 2021, sono assoggettati al controllo di competenza della *Commissione*, per quanto concerne le dotazioni organiche e le assunzioni di personale: n. 418 enti risultati strutturalmente *deficitari*, n. 147 comuni *dissestati* e n. 262 enti in "predissesto" di cui n. 11 Province e n. 1 comunità montane.

#### 2.2 Rispetto dell'equilibrio di bilancio<sup>7</sup>

A decorrere dall'anno 2019, la legge 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha, all'art. 1, commi 819, 820, 821, 824, 826, apportato innovazioni in materia di equilibrio di bilancio. Conseguentemente tutte le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, più in generale,

2

<sup>243-</sup>quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". Da ultimo il Dl 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito dalla legge 120/2020 all'art. 17, comma 1bis, ha ulteriormente rinviato detto termine al 30.9.2020. Inoltre, il medesimo art. 17 comma 4-ter ha disposto che:" Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato".

Il dl 73/2021 convertito dalla legge 106/2021 all'art. 52 comma 2 ha previsto che:" Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'differito al 31 luglio 2021: a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."

degli obiettivi di finanza pubblica, si devono intendere riferite all'equilibrio di bilancio di cui al citato articolo 1, comma 821.

Pertanto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e tutti i comuni a prescindere dal numero degli abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (equilibrio finale), come desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle disposizioni di cui ai predetti commi 820 e 821 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Secondo quanto evidenziato dal MEF, ai fini della verifica del rispetto di detto comma 821, gli enti devono tendere all'equilibrio di bilancio, rappresentato dall'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Inoltre, per effetto del comma 823 del medesimo art. 1 della legge 145/2018: "A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 20178, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016". Il successivo comma 827, inoltre, stabilisce

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L'art. 38 bis comma 1 del Dl 31.12.2019 n. 162 convertito in legge 28.2.2020 n. 8 ha previsto che:" *All'articolo* 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse; b) le parole: «31gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». In particolare, detto comma 1 reca la proroga, dal 30 gennaio al 30 giugno 2020 del temine perentorio per l'invio della nuova certificazione attestante il conseguimento del pareggio per l'anno 2017, che gli enti locali sono tenuti a presentare qualora la certificazione già trasmessa nei termini di legge sia risultata difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione relativo a tale esercizio finanziario. Si rammenta che il comma 473-bis dell'art. 1 della L 232/2016, introdotto dal Dl.124/2019 (c.d. Dl Fiscale) ha previsto, per il solo anno 2017, che nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.

che: "Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018".

Per l'anno 2020, la legge 160/2019, non apportando significative modifiche alla precedente disciplina, ha, all'art. 1, comma 541, previsto che: "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario". Inoltre il comma 542 stabilisce che: "le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021".

Relativamente all'invio del bilancio di previsione, il comma 902 dello stesso art. 1 della legge 145/2018 ha previsto che: "A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane." Peraltro, il successivo comma 903 ha modificato l'art. 161¹0 del TUEL in materia di certificazioni finanziarie e invio di dati contabili prevedendo che: "Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunita' montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario...". Tale norma è entrata in vigore dal 1.11.2019.

Inoltre, il comma 1132, lett. c) dell'art. 1 della legge 145/2018 rende permanente l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta, incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale all'obbligo di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

<sup>10</sup>L'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, emessa per l'emergenza epidemiologica del covid ha disposto, con l'art. 1, comma 2, che le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 161 non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per l'approfondimento delle disposizioni cfr. circc. MEF RGS n. 5 del 09/03/2020, n. 9 del 21.4.2020 e n. 26 del 14.12.2020.

Si segnala, poi, che, ai sensi del comma 831 della citata L.145/2018, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti sono esonerati dall'obbligo della predisposizione del bilancio consolidato.

Con riferimento alle regioni a statuto speciale di cui alla legge 160/2019, commi 866-875, si evidenziano le disposizioni volte a recepire l'accordo del 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna e l'attribuzione alla regione Sicilia di un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della regione. Inoltre, si rammenta che per la Regione Sicilia già l'art. 38 quater commi 1 e 2 del D.L. 34/2019 convertito dalla L 58/2019, come modificato dal Dl 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, aveva introdotto particolari norme in materia di contabilità prevedendo che:"I liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica, sono autorizzati ad applicare, negli anni 2019 e 2020, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163<sup>11</sup> del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio approvato..." 2.".. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a: a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019; c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Dai dati rilevati con il censimento 2020 emerge che n. 7.583 Comuni, (contro 7.287 nel 2019) e n. 97 Province (contro n. 96 nel 2019) hanno dichiarato di aver rispettato l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Hanno risposto

-

 $<sup>^{11}</sup>$  Il Dl 104/2020 convertito dalla L 13.10.2020, n. 126 con l'art. 52, comma 1, ha abrogato i commi 4 e 6 dell'art. 163.

negativamente n. 86 Comuni (contro n. 117 del 2019) e n. 1 Provincia (contro n. 2 Province del 2019).

#### 2.3 Rispetto dei vincoli assunzionali<sup>12</sup>

La spesa per il personale costituisce una voce rilevante nei bilanci delle amministrazioni pubbliche locali.

Dall'anno 2020, e precisamente dal 20 Aprile 2020, anche per i Comuni è entrata in vigore la nuova normativa assunzionale, già valevole per le Regioni<sup>13</sup>, contenuta nell'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019, come modificato dall' art. 1, c. 853, della L. 160/2019 e dall'art. 17, comma 1 ter, del Dl 162/2019 convertito dalla legge

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" oltre a consentire le assunzioni necessarie per l'attuazione dei progetti finanziati dal recovery plan prevede la possibilità di assumere anche a tempo determinato in deroga ai limiti dell'art. 9 comma 28 del Dl 78/2010 e della dotazione organica (cfr. par. 4.16). In particolare, l'art. 1 prevede che: "Al di fuori delle assunzioni di personale gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR e' oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate".

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Con DM del 3.9.2019 per le Regioni è stata data attuazione alla disciplina dell'art. 33 comma 1 del Dl 34/2019.

8/2020. Detto art. 33 introduce un nuovo principio assunzionale fondato non più sulla sostituzione del personale cessato, ma sulla reale capacità assunzionale determinata da un favorevole rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. In data 17.3.2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale attuativo della predetta disciplina concernente le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con il quale sono stati individuati i valori soglia in base ai quali operare il calcolo delle nuove assunzioni. Con circolare esplicativa del 13 maggio 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, ha fornito i chiarimenti sul predetto D.M. 17 3.2020.

In particolare, il novellato comma 2 dell'art. 33, prevede che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" <sup>14</sup> ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Per quanto riguarda le capacità assunzionali delle Unioni di comuni la Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4/2021 ha ritenuto che gli spazi assunzionali di dette Unioni non si calcolano

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia...". 15 16

applicando le regole di sostenibilità finanziaria previste dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. Il conteggio basato sul rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità si applica pertanto esclusivamente ai Comuni. Le Unioni di comuni, quindi, continueranno ad applicare le regole precedenti per quanto riguarda la quantificazione delle capacità assunzionali e delle spese di personale. In particolare detta sezione autonomie ha enunciato il principio di diritto secondo il quale:" alle Unioni di Comuni continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 229 della legge 208/2015, che prevede che tali enti possono reclutare personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al proprio personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente." Relativamente alla spesa di personale la Corte dei Conti ha, inoltre, ricordato che nelle Unioni detta spesa deve essere "ribaltata" su quella dei comuni che ne fanno parte al fine della verifica dei limiti complessivi e della razionalizzazione operata attraverso, appunto, la creazione dell'unione stessa. Pertanto, l'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 non ha nessun impatto né sulle assunzioni né sulle spese di personale delle unioni di comuni.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> In merito all'applicazione dell'art.33 comma 2 l'Anci ha emanato la nota di lettura del 27.9.2020.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> La Corte dei Conti Sicilia, con la deliberazione n. 61/2021, ha esaminato il caso degli enti non virtuosi ovvero quelli che hanno un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità superiore ai valori soglia stabiliti in base alle fasce demografiche di appartenenza, in relazione alla possibilità di utilizzare le capacità assunzionali residue del quinquennio antecedente al 2020. A tal proposito i magistrati contabili, richiamando l'articolo 5, comma 2, del Dm 17 marzo 2020, non hanno ritenute applicabili le capacità assunzionali residue nei confronti degli enti con un elevato rapporto fra spese di personale ed entrate correnti. La deroga, infatti, varrebbe solo per Comuni che hanno una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ovvero quei comuni c.d. "virtuosi" e, in particolare, per quelli che applicano la Tabella 2 del Dm, i quali beneficiano dei resti, secondo l'orientamento della RGS, se questi rappresentano una più favorevole alternativa agli spazi assunzionali concessi dal decreto. I Comuni che si collocano oltre il limite della tabella 1 (articolo 4, comma 1, del decreto), sono necessariamente esclusi dal novero degli enti legittimati ad avvalersi della norma speciale sull'utilizzo dei resti assunzionali. Relativamente, poi, alla problematica concernente la possibilità per gli enti non virtuosi di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato anche nel caso in cui la programmazione dei fabbisogni di personale 2021-2023 non sia in grado di dimostrare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto

Analoga disciplina è stata introdotta per le Province e Città Metropolitane dall'art. 17, comma 1 del D.L. 162/2019 convertito dalla legge 8/2020 che ha modificato l'art. 33 del dl 34/2019, inserendo i commi 1bis, 1 ter. Anche in questo caso si dovrà tener conto della sostenibilità finanziaria del rapporto fra spese complessive per il personale ed entrate correnti, con riferimento ad un valore soglia la cui individuazione è demandata, come lo è stato per le regioni ed i comuni, ad apposito decreto ministeriale. In particolare, il citato comma 1-bis prevede che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al comma 1, le province e le citta' metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le citta' metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un

tra spese di personale ed entrate correnti, la Corte dei conti non l'ha ritenuta possibile. Ciò in quanto, l'articolo 6, comma 1, del DM impone agli enti con elevata incidenza di spese di personale di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia. Di conseguenza, la previsione (e la conseguente effettuazione) di assunzioni è da ritenersi consentita applicando un turn over inferiore al 100%, solo nella misura in cui sia assicurato l'assolvimento dell'obbligo di graduale rientro prescritto dalla norma.

turn over inferiore al cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia....". Inoltre, il comma 1-ter del predetto art. 17 nell'abrogare il comma 421 dell'articolo 1, della legge 190/2014, n. 190, ha stabilito che: "..Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."

Poiché per le province e le città metropolitane non è ancora stato emanato il DM attuativo previsto dalla richiamata normativa, a dette Province continua ad applicarsi la previgente disciplina<sup>17</sup> di cui al comma 845 dell'art. 1 della legge 205/2017 come modificato dall'art. 1 comma 88918 della legge 145/2018 secondo cui: "A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica ed appalti pubblici solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190...". Il comma 844 dell'art. 1 della medesima L 205/2017 prevede che: "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 42119, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56".

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr Corte dei Conti Lombardia deliberazione n.124/2020.

 $<sup>^{18}</sup>$  L'art. 17 del DL 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 ha abrogato l'ultimo periodo del comma 889 dell'art. 1 della legge 145/2018.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Il comma 421 dell'art. 1 della L 190/2014 è stato abrogato dal comma 1 bis dell'art. 33 del D1 34/2019.

Inoltre, il Dl 104/2020 convertito dalla L. 126/2020, in vigore dal 14.10.2020, all'art. 57 comma 3 septies ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente." <sup>20</sup>

Dall'anno 2019, i commi da 827 a 830 dell'art. 1 della legge 145/2018 hanno eliminato i divieti assunzionali precedentemente stabiliti per gli enti in difficoltà finanziaria. In particolare, il comma 827 dispone che: "Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018". Il comma 828 prevede che: "Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli Enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Il comma 829 stabilisce che: "Per gli Enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi legge 28 dicembre 2015, n. 208 non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> In merito a tale previsione la Corte dei conti Sicilia con deliberazione n. 131/2020 ha ritenuto che:".... riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria... Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e previste da apposita normativa effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro".

475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui". Il comma 830 prevede che: "Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli Enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Per i medesimi comuni in difficoltà finanziaria<sup>21</sup>, cioè per quelli strutturalmente deficitari, dissestati e predissestati, l'art. 18 comma 2 bis del Dl 162/2019 convertito dalla legge 8/2020 ha disposto che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile".

Ai fini assunzionali è sempre consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, fino al 2020, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al quinquennio precedente, così come previsto dal comma 5 dell'art. 3 del Dl 90/2014 e ss.mm.ii.

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L'art. 1 comma 9 del Dl 183/2020 convertito dalla legge 21/2021 ha previsto che: "Gli enti locali gia' autorizzati dalla Commissione per la Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023."

Al fine di non penalizzare i comuni che, prima del 20.4.2020, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, con riferimento al solo anno 2020, detti comuni possono far salve le predette procedure purche' siano state effettuate entro il predetto 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (cfr. circ. DPF 13.5.2020).

Conseguentemente nel 2020 si potranno cumulare insieme i c.d. "resti" ovverosia le cessazioni del personale, degli anni dal 2015 al 2019.

Inoltre, il comma 5-sexies del citato art. 3, come introdotto dall'art. 14 bis del Dl 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, prevede che:" Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzioni per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over".

Inoltre, l'art. 9, comma 1-quinquies, del citato D.L. 113/2016 e ss.mm.ii, stabilisce che: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."<sup>22</sup> 23

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>L'art. 3 ter comma 1 del Dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 ha aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato

Resta sempre operante il divieto assoluto di assumere a qualunque titolo in caso di mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio nell'esercizio precedente (articolo 76, comma 4 legge n. 133/2008 e ss.mm.ii).

Rimane, altresì, fermo il rispetto del limite di spesa di cui al comma 557quater<sup>24</sup> dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 ss.mm.ii, che dispone: "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Tuttavia, l'articolo 7, comma 1, del soprarichiamato DM 17 marzo 2020 prevede che: "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

L'articolo 11, comma 4 quater, del D.L. 90/2014 ha introdotto il comma 31bis all'articolo 16 del decreto-legge n. 138/2011, che dispone: "A decorrere

necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia". La norma pertanto consente a tutti i Comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle predette funzioni anche in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del Bilancio, del Rendiconto, del Bilancio consolidato, e degli altri adempimenti previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016.

23 La Corte dei Conti, sez. autonomie, con deliberazione 10/2020, ha emanato il seguente principio di diritto: " Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore".


<sup>24</sup> La Corte dei Conti della Campania con deliberazione n. 201/2021 ha ritenuto che i Comuni collocati nella fascia degli enti con moderata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, cd. intermedi, possono effettuare assunzioni se non peggiorano il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'anno precedente. Infatti, secondo la predetta Corte dei Conti, sulla base delle previsioni dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019, il "parametro della sostenibilità non ha comportato l'abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 e ss.mm.ii. I due parametri si distinguono oltre che per la finalità, anche per ambito operativo. Di fatti la nuova norma mira a responsabilizzare gli enti alla previa verifica della sostenibilità di una spesa, come quella per la nuova assunzione a tempo indeterminato, destinata a storicizzarsi. Al contrario, l'obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1 comma 557 quater è rivolto all'intero aggregato spesa di personale con le sole eccezioni previste dalla legge ... non è fatto assoluto divieto di procedere ad assunzioni onde preservare il valore soglia calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato. Tali enti, infatti, possono procedere a nuove assunzioni, purché l'aumento della propria spesa di personale sia bilanciato da un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto".

21

dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni,<sup>25</sup> in materia di riduzione di spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". (Cfr. in proposito il paragrafo 4.8).


Con il presente *Censimento*, agli enti è stato chiesto se, relativamente alle assunzioni effettuate nel 2020, è stato rispettato il disposto di cui all'articolo 1, comma 557 e comma 557 quater della legge finanziaria 2007 e ss.mm.ii.. A questa domanda hanno risposto affermativamente n. 7.322 Comuni e n. 95 Province.


Inoltre, ai Comuni è stato chiesto se, con l'entrata in vigore dell'art. 33, comma 2, del Dl 34/2019 e del D.M. attuativo 17.3.2020, sono aumentate le capacità assunzionali rispetto alla previgente normativa. A questa domanda n. 4.232 Comuni hanno risposto affermativamente e n. 3.408 Comuni hanno risposto negativamente.



Rispetto art. 1, c. 557 legge finanziaria 2007 e s.m.i (%)


<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Per la modifica dell'art. 1 comma 557 della l. 296/2006 si rinvia al par. 2.5.





Per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane è stato chiesto se, relativamente alle assunzioni effettuate nel 2020 siano stati rispettati i limiti fissati dall'articolo 1, comma 562 della legge finanziaria 2007 e ss.mm.ii.. A tale domanda hanno risposto affermativamente n. 289 Unioni di Comuni (n.255 nel 2019) e n. 29 Comunità montane (dato non pervenuto nel 2019).

Rispetto art. 1, c. 562 legge finanziaria 2007 e s.m.i



#### 2.4 Società a partecipazione pubblica o controllate - vincoli assunzionali

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come modificato dal D.Lgs 100/2017 e dall'art 1 commi da 721 a 724 della legge 145/2018 è stata riordinata la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e quindi anche delle società partecipate degli enti locali. L'art. 24 T.U.S.P e ss.mm.ii. ha previsto una revisione straordinaria (effettuata al 30.9.2017) delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, con obbligo di alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie previste nell'art. 4 T.U.S.P, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui al successivo art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 dello stesso T.U.S.P. Il comma 723 ha introdotto il comma 5-bis al predetto art. 2426 stabilendo che: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione". La mancata adozione del piano straordinario di revisione è sanzionata secondo le previsioni dello stesso art. 24.

Il successivo art. 25, come sostituito dall'art. 1, comma 10-novies, del Dl 162/2019, convertito dalla L. 8/2020, prevede nuove norme in materia di personale: "Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Il Dl 73/2021 convertito dalla L106/2021 all'art. 16 comma 3 bis ha introdotto, all'art. 24, il comma 5 ter prevedendo che: "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate. 3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati ".

La razionalizzazione periodica da effettuarsi con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 20 commi da 1 a 4 T.U.S.P., invece, deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 11. In caso di mancata adozione degli atti di cui ai citati commi da 1 a 4 da parte degli enti locali, il comma 7 dello stesso art. 20 prevede la comminazione, a cura della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, nonché l'applicazione dell'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 T.U.S.P.

Il comma 724 del richiamato art. 1 della L 145/2018, ha inserito, a detto articolo 26, il comma 6-bis prevedendo che: "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6" (l'art. 4 comma 6 è stato modificato dal comma 722 dell'art. 1 della medesima L 145/2018.) Pertanto, i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.

L'articolo 18<sup>27</sup> comma 2bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b) del TUSP prevede che: "le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$ I commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 sono stati abrogati dall'art. 28 comma 1 lett g) del TUSP.

contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera...".

L'art. 19, commi 2 e 5, del T.U.S.P. ha, inoltre, disciplinato il reclutamento del personale delle società controllate<sup>28</sup> nei seguenti termini:

- "Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"29;
- "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 227/2020 ha affermato che gli istituti del comando e del distacco non si applicano al personale delle società partecipate. Ciò in quanto l'estensione di detta possibilità inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale, permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, col duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle società pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> L'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 75/2017, dall'art. 1 comma 366 della legge 145/2018 e dall'art. 3 comma 8 lett a), del Dl 80/2021 convertito con modificazioni dalla L 113/2021, che ha sostituito la lett. e-ter) del citato comma 3 dell'art. 35 dispone: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento." Inoltre, il citato art. 3 comma 8 lett.b) del Dl 80/2021 ha abrogato il comma 3-quater del richiamato art. 35 del Dlgs 165/2001.

personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera."<sup>30</sup>

Il successivo comma 8 dello stesso art. 19 prevede, inoltre, una particolare disciplina relativa al personale nel caso di reinternalizzazione del servizio: "Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere posti vacanti solo disposto nei limiti dei nelle dotazioni dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economicofinanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società."

L'art. 1 comma 10-decies del Dl 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, ha previsto, inoltre, che: "Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Disposizione così modificata dall'art. 12 comma 1 lett. a) del D.Lgs 100/2017.

dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Nell'anno 2020 a detta revisione hanno provveduto utilmente n. 7.507 enti (di cui n. 7.020 Comuni e n. 90 Province, n. 88 Comunità Montane e n. 309 Unioni di Comuni). Inoltre, dai dati pervenuti è emerso che n. 52 enti, di cui n. 50 Comuni e n. 1 Provincia e n. 1 Unione di Comuni, hanno riassorbito il personale dipendente di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs 175/2016.

## 2.5 Contrattazione decentrata integrativa<sup>31</sup>

A decorrere dall'anno 2017, l'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 e ss.mm.ii., che ha apportato modifiche ed integrazioni al D. Lgs 165/2001 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, ha stabilito che: "..... al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016<sup>32</sup>. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> L'art. 11 del D.Lgs 75/2017 ha apportato modifiche all'art.40 del D.Lgs 165/2001 in materia di contrattazione collettiva.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> L'art. 1, comma 526, della legge 205/2017, ha introdotto il comma 5 bis all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 stabilendo che, dal 2018, gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege, facenti capo agli stessi capitoli di spesa su cui gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/ 2017 (sul punto Cfr. Corte dei Conti sez. Autonomie n. 6/2018; Corte dei Conti Veneto n.131/2021; Corte dei Conti Emilia Romagna n. 30/2020 e 43/2021; Tar Lazio sentenza n. 7716/2021; Corte dei Conti Lombardia 29/2021 ). Tale assunto è stato ribadito nella dichiarazione congiunta n. 9 al CCNLFL 21.5.2018. Inoltre, la predetta sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2019 è ritornata sulla problematica degli incentivi, individuando le fattispecie per le quali gli stessi sono dovuti, enunciando il principio di diritto secondo cui: "...alla luce dell'attuale formulazione

dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016." <sup>33 34</sup>

L'art. 115, comma 1, del Dl 18/2020 (c.d. Cura Italia emanato per l'emergenza epidemiologica covid) convertito dalla legge 27/2020 ha dettato una specifica disciplina per lo straordinario della polizia locale prevedendo che: "Per gli anni 2020<sup>35</sup>e 2021, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. 2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di

da

dell'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione". Detti incentivi, tuttavia non spettano per le procedure introdotte dal Dl 76/2020 (decreto semplificazioni emanato per l'emergenza covid) sul punto cfr. Corte dei Conti Veneto 121/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Per la costituzione del fondo per le risorse decentrate per gli enti in riequilibrio finanziario ex art. 243 bis cfr. parere Aran CFL n. 46/2019.e Corte dei Conti Liguria 51/2020

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Comma così modificato dall'art. 1 comma 994 della legge 178/2020.

cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati".

Il comma 2 dell'art. 11 bis<sup>36</sup> del Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019 ss.mm.ii. ha disposto che: "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali -Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario". In ordine alla utilizzabilità di questa disposizione, dopo l'entrata in vigore delle regole dettate dall'articolo 33 del d.l. n. 34/2019 convertito dalla legge 58/2019 si evidenzia che sussistono pareri contrastanti37. Invero, il comma 2 ultimo alinea di cui al citato art. 33 stabilisce che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 83/2021 ha ritenuto che l'aumento delle risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative nei Comuni senza dirigenti può essere utilizzato solamente per finanziare l'aumento di questa forma di salario accessorio rispetto alla differenza tra i compensi erogati prima della entrata in vigore del CCNL 21 maggio 2018 e gli aumenti di dette posizioni organizzative disposti successivamente. Secondo la predetta Corte dei Conti "l'art. 11 bis comma 2 del d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019... ha la funzione di evitare che l'eventuale incremento, per effetto dell'introduzione del nuovo CCNL Funzioni Locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti possa comportare il superamento del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75". Si deve pertanto escludere che il citato art. 11 bis comma 2 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di utilizzare risorse connesse ad eventuali capacità assunzionali per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative di cui al nuovo CCNL funzioni locali. Si è in presenza di una disposizione che ha "carattere derogatorio e, dunque, di stretta interpretazione della norma in esame".

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con deliberazione n. 1/2021\_ha ritenuto che, a seguito delle modifiche delle regole sulle capacità assunzionali, la disposizione contenuta nell'art. 11 bis comma 2 del Dl 135/2018 sia stata superata.

medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".38

Inoltre, relativamente ai comuni, il DM del 17.3.2020 attuativo del citato art. 33 comma 2, prevede che: "rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018".

Analoghe disposizioni sul trattamento accessorio sono state previste per le province e le città metropolitane dall'art. 33, comma 1 bis, del citato Dl 34/2019, a seguito della modifica introdotta dall'art. 17, comma 1, del DL 162/2019 convertito dalla legge 8/2020.

Il comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Relativamente alle Unioni poiché tali enti non applicano l'art. 33 comma 2 del Dl 34/2019 ed il conseguente decreto attuativo del 17 marzo 2020 le stesse non possono prevedere l'adeguamento del limite del trattamento accessorio in caso di incremento del numero di dipendenti rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 2018. Per l'approfondimento della problematica cfr. cap 2.3.

destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 " (equilibrio di bilancio)"; c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 6639; d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva."

Il comma 800 dell'art. 1 della legge 205/2017 per consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni ha previsto, tra l'altro, che: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali...".

In attuazione di detta normativa è stato emanato un primo DPCM dell'8 Marzo 2019 contenente specifiche disposizioni sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane per l'individuazione dei requisiti necessari ai fini dell'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa limitatamente all'anno 2018. Con successivo DPCM dell'11 agosto 2020, sono stati individuati i requisiti per l'anno 2019 prevedendo, all'art. 2, che le citta' metropolitane possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla medesima norma. In caso di mancato rispetto dei vincoli alla contrattazione collettiva integrativa, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 6.3.2014,

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> La Corte Costituzionale con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'articolo 41 in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

convertito nella legge n. 68 del 2.5.2014, come modificato dall'art. 22, comma 7, del citato D.Lgs 75/2017 ha disposto che: "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato....Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over...". L'art.1 comma 15 quater del D.L. 244/2016, convertito con L. 19/2017 ha stabilito che: "Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al

periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero".

L'art. 11 comma 1, lettera f), del D.Lgs 75/2017, apportando modifiche al comma 3 quinquies dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001, ha previsto. inoltre, che: "...In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero...".

Dalla rilevazione 2020, relativamente al personale non dirigente, emerge quanto segue:

- l'importo totale della produttività individuale erogata ammonta ad euro 807.293 mentre l'importo totale della produttività collettiva erogata ammonta ad euro 2.794.437;
- l'importo totale della performance organizzativa erogata è pari ad euro 107.354.965, mentre l'importo della performance individuale erogata è pari ad euro 130.572.611.


## 2.6 Spesa per contratti di somministrazione

L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, nel modificare il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, ha confermato che le pubbliche amministrazioni possono stipulare anche contratti di somministrazione a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e che detti contratti sono disciplinati dagli artt. 30 e segg. del D.Lgs. 81/2015<sup>40</sup>, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per espressa previsione dello stesso comma 1 del citato art. 9 non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

Il CCNLFL del 21.5.2018, all'art. 52, ha disciplinato, per il personale degli enti locali, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Nel 2020, i costi sostenuti per il lavoro in somministrazione, cui hanno fatto ricorso gli Enti Locali per assicurare continuità all'erogazione dei servizi, risultano aumentati rispetto a quelli rilevati nel 2019.

Le somme complessivamente corrisposte alle agenzie di somministrazione ammontano ad euro 4.319.425 (euro 3.969.173 nel 2019); mentre gli oneri sostenuti per i contratti del personale interinale ammontano ad euro 48.326.809 (euro 43.131.474 nel 2019).



Spese per contratti di somministrazione

 $<sup>^{40}</sup>$  Il Dl 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 all'art. 8 comma 1 bis ha modificato l'art. 31 comma 1 del Dlgs 81/2015

#### 2.7 Prestazioni di lavoro occasionale

L'art. 54/bis del DL. 50/2017 convertito con L. 96/2017, come mmodificato dall'art. 2bis del Dl 12.7.2018 n. 87 convertito dalla legge 9.8.2018 n. 96 ha dettato una nuova disciplina delle prestazioni occasionali (c.d. PrestO voucher) cui possono far ricorso anche le pubbliche amministrazioni, così come previsto dal comma 7 dello stesso art. 54/bis nei limiti indicati dal comma 1. In particolare, il novellato articolo prevede che la data e l'ora di inizio e fine della prestazione occasionale non dovranno essere più specificate in modo particolareggiato. Gli Enti locali dovranno, quindi, comunicare "la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni". (cfr. Circ. Inps nn.107/2017 e 103/2018). Detta disposizione permette alle pubbliche amministrazioni di avvalersi del contratto di prestazioni occasionali, in deroga al divieto di utilizzazione per i datori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per quattro ipotesi: progetti speciali rivolti a particolari categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. Per l'utilizzo dei buoni "prestO" da parte della PA. è comunque richiesto il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale. Il mancato rispetto dei vincoli economici non comporta, peraltro, trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto di lavoro subordinato.

# 3. Dotazioni organiche<sup>41</sup>

L'art. 4, del D.Lgs 75/2017 che ha sostituito i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 prevede che: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

Al fine di orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale secondo le previsioni della richiamata normativa il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 8.5.2018 ha emanato le: "linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni". L'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di verificare annualmente l'eventuale sussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, procedendo, in tal caso, all'applicazione dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133/2008 e ss.mm.ii (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro) secondo cui: "Con decisione motivata .... le pubbliche amministrazioni di cui

-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Per il piano triennale dei fabbisogni di personale cfr. il cap. 6.1

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ... possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24..."42.

In merito all'applicazione delle disposizioni concernenti le dichiarazioni di eccedenza o di soprannumero di personale, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato la circolare n. 4/2014 tutt'ora da considerarsi valevole per le parti compatibili con la normativa vigente.

Per gli Enti di area vasta, il comma 844 dell'art. 1 della legge 205/2017 ha previsto che: "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 42143, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56." Detta disposizione di cui al comma 844 è stata richiamata dal successivo comma 845, come modificato dal comma 889 dell'art. 1 della legge 145/2018, disciplinante le facoltà assunzionali delle Province valevoli anche per il 2020, tenuto conto che non è ancora stato emanato il DM attuativo previsto dal comma 1 bis dell'art. 33 del d.l. 34/2019, in materia di capacità assuzionali per le Province.44

L'art. 1 comma 221 della L. 208/2015 aveva già previsto che: "le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali....nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali eliminando eventuali duplicazioni...".

Inoltre, il comma 770 di detta legge 208/2015 ha consentito la rideterminazione in aumento della dotazione organica degli enti di area vasta nel caso di ricollocamento delle funzioni di polizia amministrativa locale in ambito provinciale.

38

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cfr. cap. 7

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Il comma 421 è stato abrogato dall'art. 17 comma 1 ter del Dl 162/2019 convertito dalla legge 8/2020

<sup>44</sup> Cfr. cap. 2.3

Per gli Enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione o di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. g) del D.Lgs 267/2000, è obbligatoria la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, del medesimo D.Lgs 267/2000, che, una volta rideterminata, non può essere variata in aumento. Il limite numerico di posti in dotazione organica per questi ultimi Enti nonché per quelli in condizione di dissesto finanziario è quello stabilito con decreto del Ministro dell'Interno<sup>45</sup>, adottato con cadenza triennale, che fissa i rapporti medi dipendenti/popolazione per classi demografiche.

Oltre a tali limiti rimasti ancora in vigore per gli Enti in dissesto ed in riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione si applicano i tetti di spesa per la dotazione organica di cui all'art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006<sup>46</sup>.

Il personale in dotazione si ottiene sommando il personale in servizio con il personale di cui l'ente intende dotarsi previsto dal piano triennale dei fabbisogni. Ciò in conseguenza del superamento del concetto di dotazione organica tradizionalmente intesa, oggi considerato un valore finanziario inteso come spesa potenziale massima sostenibile.

Per il 2020 il numero delle unità di personale in dotazione organica risulta essere n. 7.989 per il personale dirigente (di cui n.622 nelle province) e n. 391.932 per il personale non dirigente (di cui n. 22.349 nelle province).


<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il nuovo Decreto Ministeriale del 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti/popolazione valevole per il triennio 2020/2022, in vigore dal 16 dicembre 2020.

<sup>46</sup> Cfr. cap.2.3

### 4. Personale in servizio

Il dato relativo al personale (dirigente e non) a tempo indeterminato in servizio (tutti i contratti) al 31.12.2020 è diminuito rispetto al precedente censimento: n. 362.090 unità registrate contro le 363.998 alla fine del 2019. Di queste n. 304.555 unità a tempo pieno (contro n. 309.047 del 2019) e n. 57.535 unità a part-time (contro n. 54.951 del 2019).

In particolare, la categoria A ammonta a n. 16.999 unità, il personale di categoria B a n. 89.574, i dipendenti di categoria C a n. 171.921, il personale di categoria D a n. 79.496 e i dirigenti a n. 4.100 (compresi i dirigenti a tempo determinato che occupano posti presenti in organico).



# 4.1 Direttore generale

La possibilità di nominare nelle province e nei comuni, al di fuori della dotazione organica, un direttore generale con contratto a tempo determinato, al quale attribuire l'incarico di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintendere alla sua gestione, è prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 11 comma 1, lettera b, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014. Il comma 4 dello stesso articolo 108 dispone, inoltre, che, qualora gli enti non abbiano nominato un direttore generale ovvero non siano state stipulate

convenzioni a tale scopo tra comuni di minore dimensione demografica, le funzioni del Direttore generale possono essere conferite al segretario.

L'articolo 2, comma 186, della legge n. 191/2009, come integrato dall'articolo 1, comma 1 *quater*, del decreto-legge n. 2/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 42/2010, al fine del "coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa", ha di fatto modificato tale disposizione, disponendo la soppressione, nei comuni con popolazione uguale o inferiore ai 100.000<sup>47</sup> abitanti, della figura del direttore generale<sup>48</sup> dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere al momento di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.

Dalle informazioni pervenute risulta che, al 31.12.2020, n. 21 Comuni e n. 15 Province avevano un direttore generale.

Alla domanda "L'incarico è affidato al Segretario comunale (articolo 108, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000)" hanno risposto utilmente n. 17 Comuni e n. 24 Province.

# 4.2 Dirigenti a tempo indeterminato ed a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000.

Per il personale di qualifica dirigenziale la disciplina di carattere generale è contenuta nell'art. 19<sup>49</sup> del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., che, al comma 1,

<sup>48</sup>L'art. 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 90/2014, come convertito nella legge n. 114/2014, ha disposto che per il periodo di durata dell'incarico di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Al 31.12.2020, risultavano n. 44 comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti (n. 45 al 31.12.2019).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> L'art.1, comma 15, del dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 ha previsto che:" *Le amministrazioni di cui all'art*. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026..". Inoltre, l'art. 3 commi 3 bis e 3 ter hanno modificato il comma 5 bis dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001.

fissa i requisiti per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale che deve essere attribuito in relazione alla natura e alla complessità della struttura da dirigere per la realizzazione di obiettivi prefissati. La disciplina contrattuale, attualmente contenuta nell'art. 48 del nuovo CCNL funzioni locali 2016/2018 area dirigenza firmato il 17.12.2020, ed entrato in vigore il 18.12.2020, rubricato "Incarichi dirigenziali" prevede che: "Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall'art.1, comma 221, della legge 208/2015. 4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice. 5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge". Inoltre, con l'entrata in vigore del predetto CCNLFL 18.12.2020 tutte le amministrazioni devono dare corso in tempi brevi alla definizione delle regole per la remunerazione degli incarichi ad interim conferiti ai dirigenti. I risparmi che derivano dalle valutazioni negative e/o non interamente positive vanno in economia al bilancio dell'ente, essendo gli incarichi ad interim attualmente regolamentati per la parte economica dall'art.58. Pertanto, come si evince dalla disciplina negoziale e dall'art. 107 e seguenti del TUEL, non vi possono essere dirigenti che non siano formalmente incaricati dello svolgimento di funzioni dirigenziali. Infatti, è proprio lo svolgimento di tali incarichi che qualifica la figura del dirigente ed a questi deve essere affidata una funzione tra quelle formalmente previste dall'ordinamento dell'ente. In merito alle dotazioni organiche dirigenziali il comma 221 della L. 208/2015,

In merito alle dotazioni organiche dirigenziali il comma 221 della L. 208/2015, come richiamato dal citato art. 48 del CCNLFL del personale dirigenziale, dispone che: "Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può' essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica

e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190<sup>50</sup>, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale."

Per i dirigenti a contratto, l'articolo 110<sup>51</sup> <sup>52</sup> del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che: "....per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica<sup>53</sup> volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico .... Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa<sup>54</sup> senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

Relativamente alla durata degli incarichi dirigenziali la Corte di Cassazione, con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 478, è intervenuta in merito alla durata minima dei predetti incarichi ex art. 110 TUEL stabilendo che gli stessi non possono avere durata inferiore a tre anni<sup>55</sup>, mentre per la durata massima la medesima Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 maggio 2017, n. 11015, ha precisato che la locuzione "durata superiore al mandato elettivo del sindaco", prevista nel comma 3 del richiamato art. 110, deve essere intensa come durata massima di 5 anni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii che, secondo la suprema Corte, rappresenta

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Il DL 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 40/2020 ha modificato taluni articoli della legge 190/2012

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> La Corte dei Conti Lazio con deliberazione n. 85/2018 è intervenuta sui limiti assunzionali del personale apicale a tempo determinato ex art 110, dei comuni privi di dirigenza, precisando che il tetto massimo è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato. (cfr. anche Corte dei Conti Abruzzo 5/2021).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Il TAR Lazio, con sentenza n.2479 del 1.3.2021, ha ritenuto che gli incarichi a contratto ex art.110 del Tuel debbono essere stipulati solamente per esigenze temporanee dovendo l'ente far fronte alle proprie necessità ordinarie ricorrendo al personale interno. (cfr. anche Cassazione, sez lavoro, n. 6308 dell'8.3.2021).

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Con sentenza n. 53180, depositata il 27 novembre 2018, la sezione penale della Corte di Cassazione ha definitivamente risolto la questione dell'obbligo di pubblicazione in Gazzetta delle selezioni destinate ad assumere dirigenti a contratto in base all'art. 110 del TUEL, qualora seguano le regole proprie del concorso pubblico.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Il Dipartimento della Funzione pubblica con nota n. 25780 del 16.4.2021 ha ritenuto non sussistente un diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa (cfr Corte dei Conti Lombardia n. 232/2018) <sup>55</sup> Sul punto Cfr. Tar Puglia n. 14/2019.

norma di diretta applicazione anche per gli Enti locali. Tale orientamento è stato confermato con ordinanza della stessa Cassazione, sez lavoro n. 4194/2020.

L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, come convertito dalla legge n. 135/2012 e ss.mm.ii., fa divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllate a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile presso ciascuna amministrazione<sup>56</sup>.

In totale i dirigenti in servizio al 31 dicembre 2020 erano n. 4.100 (compresi i dirigenti a tempo determinato che coprivano posti presenti in organico e direttori generali), contro i n. 4.056 del 2019. Rimane significativa la differenza tra uomini n. 2.703 (n. 2.662 nel 2019) e donne n. 1.397 (n. 1.394 nel 2019).


Al 31.12.2020, i dirigenti assunti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per coprire posti in organico erano complessivamente n. 870, mentre le alte specializzazioni assunte ai sensi della medesima disposizione erano n. 982.

Viceversa, i dirigenti assunti fuori dotazione organica, ai sensi del comma 2 del citato articolo 110, erano complessivamente n. 132 e le alte specializzazioni ammontavano a n. 347.

-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Deroghe all'art. 5 comma 9 del Dl 95/2012 sono state introdotte, per alcune categorie di lavoratori, quali il personale medico, dai vari decreti legge susseguitesi nel tempo emessi per fronteggiare l'emergenza covid.





## 4.3 Dipendenti per categoria e posizione economica

Per quanto riguarda l'inquadramento dei dipendenti l'art. 12 del CCNLFL 21.5.2018 ha modificato il sistema di classificazione del personale prevedendo nelle quattro categorie A B C D un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo i profili della categoria B, per i quali l'accesso dall'esterno avviene nella posizione economica B3. Per la categoria D, invece, il citato art. 12 ha disapplicato la previgente norma contrattuale che prevedeva per i profili professionali ascrivibili all'ex VIII q.f. l'accesso dall'esterno nella categoria D3. Conseguentemente, anche per la cat. D l'accesso dall'esterno avviene nella categoria D1.

Il dato (relativo a tutti i contratti) dei dipendenti (dirigenti esclusi) a tempo indeterminato, ha registrato una diminuzione rispetto alla precedente rilevazione n. 357.990 unità (contro n. 359.942 unità del 2019): la categoria più numerosa è la C, rappresentata dal 47% del personale, seguita dalla B (25%), quindi dalla D (22%) ed infine, dalla A (5%).

Nel prospetto seguente sono riportati i dati relativi alle posizioni economiche presenti al 31.12.2020 negli enti che applicano il contratto collettivo nazionale.


Categorie e Posizioni economiche 2020 (CCNLFL)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	4.929	1.899	1.593	1.680	3.081	1.476		
В	13.130	7.618	12.622	10.631	10.446	9.359	9.456	5.719
C	41.449	25.280	20.765	22.091	28.469	21.654		
D	16.061	12.100	12.296	11.083	8.716	8.409	4.499	
Tot.	75.569	46.897	47.276	45.485	50.712	40.898	13.955	5.719

### 4.4 Titolo di studio

I dati rilevati evidenziano un aumento dei dipendenti in possesso del titolo di studio della laurea. In diminuzione il dato relativo ai dipendenti in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

In particolare nell'anno 2020:

- n. 194.096 è in possesso del diploma di scuola media superiore (contro n. 196.971 unità del 2019);
- un numero rilevante di dipendenti è laureato (n. 81.926 unità in possesso di laurea magistrale, contro le n. 76.774 unità del 2019) e n. 13.181 unità in possesso di laurea triennale (contro le n. 12.185 del 2019);
- n. 2.703 (n. 2.443 nel 2019) ha anche seguito corsi post-laurea o ha conseguito un dottorato di ricerca (n. 2.935, contro n. 2.868 del 2019);
- il numero di dipendenti in possesso del solo titolo di studio della scuola dell'obbligo è diminuito (n. 67.032 contro n. 71.764 unità del 2019).




🌣 Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

# 4.5 Personale maschile e femminile.

Dai dati rilevati (tutti i contratti), risulta che, alla fine del 2020, la presenza dell'elemento femminile era complessivamente superiore a quella maschile (in totale n. 201.478 donne e n. 160.612 uomini), rimanendo preponderante la percentuale di dirigenti uomini (66%) rispetto alle donne (34%).

Nelle categorie A e B è sensibilmente maggioritaria la presenza maschile; quella femminile è superiore nella categoria C (n. 65.104 uomini e n. 106.817 donne) e nella categoria D (n. 33.669 uomini e n. 45.827 donne).



Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

# 4.6 Anzianità anagrafica


Il dato relativo all'anzianità anagrafica, così come quello concernente l'anzianità di servizio è utile per valutare le ricadute delle norme in materia pensionistica, riportate nel successivo capitolo dedicato alle Cessazioni, sulla situazione occupazionale degli enti locali.

alle d'età Relativamente fasce maggiormente interessanti fini dell'applicazione delle disposizioni in materia pensionistica, al 31.12.2020 risultavano in servizio i seguenti contingenti di personale:

età 55 – 59 anni: n. 41.384 uomini (n. 41.462 nel 2019) e n. 50.342 donne (n. 8.555 nel 2019);

età 60 – 64 anni: n. 36.048 uomini (n. 36.144 nel 2019) e n. 30.394 donne (n. 29.633 nel 2019);

età 64 anni e oltre: n. 7.325 uomini e n. 4.644 donne (alla fine del 2019 in tale fascia di età erano risultati presenti n. 7.432 uomini e n. 4.630 donne).



# Dipendenti per anzianità anagrafica (%)

Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi

#### 4.7 Anzianità di servizio

Sin dall'anno 2010 sono state introdotte significative novità nel sistema pensionistico, che, oltre all'innalzamento dell'età per le pensioni di vecchiaia, prevedeva anche un sistema di "quote" basato sulla combinazione tra età anagrafica e anzianità contributiva. La disciplina delle "quote", applicabile fino al 31.12.2011, è stata successivamente sostituita dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., cosiddetta legge Fornero che ha innalzato l'età pensionabile di uomini e donne.

Per il triennio 2019/2021 il Dl 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, artt. 14 e seguenti come modificati dal Dl 126/2019 convertito dalla legge 159/2019, ha introdotto la così detta "quota 100", con possibilità di pensionamento anticipato del personale che ne faccia domanda in possesso del requisito contributivo minimo di 38 anni e con una età anagrafica minima di 62 anni.<sup>57</sup> Successivamente, la legge n.26/2019 all'articolo 14 ha stabilito che i lavoratori che perfezionano i requisiti per "quota 100" nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della cosiddetta finestra.

L'art. 15 del citato Dl 4/2019 ha, inoltre, sostituito il comma 10 del predetto art. 24 del Dl 201/2011 prevedendo che: "A decorrere dal 1º gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti»". Il secondo comma dello stesso art. 15 prevede che:" Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 58

Come per i precedenti *Censimenti*, è stato, quindi, rilevato il dato relativo all'anzianità di servizio al 31 dicembre del 2020. Ciò, anche al fine di valutare l'impatto delle nuove disposizioni del pensionamento anticipato con quota 100.


<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Per l'approfondimento della disciplina cfr. cap.7

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Cfr. Circ. INPS 29.1.2019.

Al 31.12.2020 la fascia più numerosa è risultata quella dei dipendenti che hanno prestato da 11 a 20 anni di servizio: n. 105.663 unità (contro n. 106.208 del 2019) di cui n. 44.726 uomini e n. 60.937 donne; seguita da quella dei dipendenti tra i 21 e i 30 anni di servizio: n. 91.269 unità (contro n. 92.462 del 2019), di cui n. 40.106 uomini e n. 51.163 donne; poi da quella da 31 a 40 anni di servizio: n. 70.201 unità (contro n. 78.427 del 2019), di cui n. 35.837 uomini e n. 34.364 donne; poi dalla fascia fino a 10 anni di servizio: n. 90.303 unità (contro n. 80.900 del 2019), di cui n. 37.564 uomini e n. 52.739 donne.

Inoltre, la fascia che ha superato i 40 anni di servizio è pari a n. 4.580 unità (contro n. 5.187 del 2019), di cui n. 2.329 uomini e n. 2.251 donne.

## Dipendenti per anzianità di servizio (%)



Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

## 4.8 Personale polizia locale<sup>59</sup> 60

L'articolo 35 quater del D.L. 113/2018, convertito dalla L. 132/2018 per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, destinate anche all'assunzioni di personale a tempo determinato di polizia municipale<sup>61</sup> ha istituito un apposito fondo per gli anni 2019/2020. A norma dello stesso articolo: "Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche alle assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'art. 9 comma 28 del Dl. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ". In data 18.12.2018 è stato emanato il decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono state individuate le modalità di ripartizione del fondo. Contestualmente, il predetto Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/118/8 del 18.12.2018, ha emanato apposite istruzioni concernenti le modalità di accesso al predetto fondo. La legge 145/2018 all'art. 1 comma 920 ha incrementato le risorse di detto Fondo. Analoga previsione, per il triennio 2020/2022, è contenuta nel comma 540 dell'art. 1 della legge 160/201962.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Per lo straordinario della polizia locale connesso all'emergenza covid cfr. l'art. 115 del Dl 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, come modificato dall'art. 1 comma 994 della legge 178/2020, riportato al cap. 2 6

<sup>60</sup> La legge 178/2020 all'art. 1, commi 993-995, ha stabilito che:"993 Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 994. All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021». 995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo".

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> L'art. 3-ter del dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021, ha modificato l'art. 9 comma 1 quinquies, riconoscendo agli enti locali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, la possibilità di procedere comunque alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Con DM 25 giugno 2021 sono stati rideterminati i criteri di riparto del predetto Fondo per i comuni, nonché per quelli capoluogo delle città metropolitane, relativamente al triennio 2021-2023 unitamente alle modalità di presentazione delle relative domande.

L'art. 7 comma 2-ter e seguenti, della legge 48/2017 di conversione del Dl 14/2017, ha stabilito che: "Al personale della polizia locale si applicano gli istituti di equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio..." con oneri a carico dello Stato.<sup>63</sup>

L'articolo 14, comma 28 e seguenti, del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e l'articolo 16 del decreto-legge n. 138/2011, come convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e ss.mm.ii., hanno disposto l'obbligo, per i comuni di minore dimensione demografica, della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di loro competenza<sup>64</sup>. Tra dette funzioni è compresa anche quella di polizia locale.

L'articolo 11, comma 4 quater, del decreto-legge n. 90/2014 ha introdotto il comma 31bis all'articolo 16 del decreto-legge n. 138/2011, che dispone: "A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, in materia di riduzione di spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

L'art. 22, comma 3bis del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017 prevede che: "A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio

del rimborso delle spese di degenza per causa di servizi.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Con D.M. 4.9.2017 è stato approvato il modello "A" per la richiesta del contributo erariale in relazione alle spese per l'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Sulle modalità di richiesta di rimborso, e di termini per l'invio della certificazione cfr. circc. Ministero Interno Direzione Centrale della Finanza Locale n. 6/2018 e n. 6 /2020, con la quale sono stati riepilogati gli adempimenti a carico dei comuni in merito alla corresponsione al personale della polizia municipale dell'equo indennizzo e

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Per l'approfondimento delle disposizioni citate cfr. capitolo 10.

aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti."<sup>65</sup> Inoltre, il CCNLFL del 21 maggio 2018<sup>66</sup> ha dettato una specifica disciplina attuativa di detta disposizione contenuta nell'art. 56 ter.

Dai dati rilevati, risulta che, in totale, il personale addetto al servizio di polizia locale ammonta a n. 52.763 unità (contro n. 53.257 del 2019), n. 49.247 nei Comuni (n. 49.874 nel 2019), di cui n. 4.871 nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (contro n. 4.784 del 2019); n. 2.030 nelle Unioni di Comuni (contro n. 1.836 del 2019); n. 1.480 nelle Province; n. 6 nelle Comunità Montane).

Per quanto riguarda l'inquadramento, i dirigenti sono complessivamente n. 317 unità, di cui n. 22 nelle Province, n. 280 nei Comuni, e n. 15 nelle Unioni di Comuni; le unità di categoria D sono n. 9.291 (n. 289 nelle Province, n. 8.561 nei Comuni, n. 1 nelle Comunità Montane e n. 440 nelle Unioni di Comuni) e le unità di categoria C sono n. 43.155 (n. 1.169 nelle Province, n. 40.406 nei Comuni, n. 5 nelle Comunità Montane e n. 1.575 nelle Unioni di Comuni).


Disaggregando il dato (tutti gli enti) per aree geografiche:

- Italia nord-occidentale: n. 14.580 unità (percentuale media di addetti rispetto al totale del personale di polizia locale in servizio: 27,6%);
- Italia nord-orientale: n. 7.697 unità (percentuale media: 14%);
- Italia centrale: n. 13.847 unità (percentuale media: 26%);
- Italia meridionale: n. 10.570 unità (percentuale media: 20%);
- Italia insulare: n. 6.069 unità (percentuale media: 11%).

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Sull'attuazione dell'articolo vedasi anche nota interpretativa del 26.7.2018 n 532 emanata dalla Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

<sup>66</sup> La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 7 luglio 2021, n. 19326 si è espressa sulla disciplina contrattuale della Polizia locale per quanto concerne, nello specifico, la differenza tra il personale turnista e non turnista, confermando la vigenza dell'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, rubricato: "Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo", che sopravvive nel sistema affianco alla nuova disciplina in materia di indennità *ex* articolo 23, rubricato: "Turnazioni" del CCNLFL 21 maggio 2018.

### Polizia Locale (%)



🌣 Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

# ... e per regione:

- Piemonte: n. 3.990 unità (percentuale media di addetti rispetto al totale del personale di polizia locale in servizio: 7,5%);
- Valle d'Aosta: n. 127 unità (percentuale media: 0,2%);
- Lombardia: n. 8.421 unità (percentuale media: 15,9%);
- Trentino Alto-Adige: n. 514 unità (percentuale media: 0,9%);
- Veneto: n. 2.946 unità (percentuale media: 5,6%);
- Friuli Venezia-Giulia: n. 396 unità (percentuale media: 0,75%);
- Liguria: n. 2.042 unità (percentuale media: 3,8%);
- Emilia Romagna: n. 3.841 unità (percentuale media: 7,3%);
- Toscana: n. 3.767 unità (percentuale media: 7%);
- Umbria: n. 659 unità (percentuale media: 1,2%);
- Marche: n. 1.153 unità (percentuale media: 2,2%);
- Lazio: n. 8.268 unità (percentuale media: 15,6%);
- Abruzzo: n. 867 unità (percentuale media: 1,7%);
- Molise: n. 180 unità (percentuale media: 0,3%);
- Campania: n. 4.736 unità (percentuale media: 9%);
- Puglia: n. 3.208 unità (percentuale media: 6,1%);
- Basilicata: n. 401 unità (percentuale media: 0,8%);
- Calabria: n. 1.178 unità (percentuale media: 2,2%);
- Sicilia: n. 4.662 unità (percentuale media: 8,8%);
- Sardegna: n. 1.407 unità (percentuale media: 2,6%).

L'articolo 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii<sup>67</sup> al comma 5bis<sup>68</sup>, stabilisce che una quota parte dei proventi delle amministrative spettanti agli enti locali, sanzioni da determinare annualmente con delibera di Giunta, può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. L'articolo 18, comma 3-bis, del citato dl 50/2017, come modificato dall'art. 39 bis del dl 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, prevede che: "Per gli anni dal 2017 al 2022 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali69".

Complessivamente, il personale assunto dai comuni in qualità di stagionale a progetto ammonta a n. 1.557 contro n. 837 unità del 2019.

Il servizio di polizia locale è ancora largamente gestito in economia diretta (72% degli enti che applicano il contratto nazionale). Tuttavia, sono anche utilizzate le unioni di comuni (13%), in attuazione delle disposizioni che impongono ai comuni di minore dimensione demografica di gestire in forma associata le funzioni fondamentali.

-

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> La legge 156/2021 di conversione del dl 121/2021 ha operato una mini riforma del codice della strada. Per gli enti locali è stato introdotto l'obbligo di pubblicare annualmente una relazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada.


<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> IL DL 77/2021 convertito dalla legge 108/2021 all'art. 66 quinquies comma 1 ha disposto la modifica del comma 5 bis

<sup>69</sup> il comma 3bis dell'art. 18 è stato abrogato dalla legge 156/2021

#### 4.9 Personale con altri contratti

La presenza di personale assunto con contratti diversi rispetto al contratto collettivo dei dipendenti (personale agricolo-forestale, personale docente, giornalisti, personale edile, etc...) è diminuita rispetto al 2019.

Al 31.12.2020 risultavano complessivamente in essere n. 2.385 unità di personale (a tempo indeterminato), contro n. 2.611 del 2019.



# 4.10 Collaboratori a tempo determinato – Uffici di staff

L'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede la possibilità, per i Sindaci dei comuni e i Presidenti delle province, di costituire uffici di staff posti alle loro dirette dipendenze, con personale interno ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, con personale assunto dall'esterno a tempo determinato. Il dl 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, all'art. 18 ter ha proceduto all'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 90 stabilendo che: " All'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato". La norma di interpretazione autentica dirime una importante questione interpretativa conseguente ad alcune pronunce giurisdizionali che avevano assimilato i contratti per il personale di staff all'ordinaria disciplina dei contratti a tempo determinato, con la conseguenza che gli stessi erano assoggettati alla durata massima di 36 mesi, in contrasto con i consolidati orientamenti della prassi e della Corte dei Conti (cfr. Sez. Aut. n. 11/2017).

Le disposizioni di cui al citato articolo 90, in forza dell'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti del Lazio di cui alla deliberazione n. 63/2017, devono ritenersi applicabili anche agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. Invero, la Corte dei Conti ha sostenuto che apparirebbe contrario alla logica ritenere che le preclusioni fissate dall'art. 90, comma 1, in ordine all'assunzione con contratti di lavoro a termine di personale in uffici di staff per gli enti strutturalmente deficitari e per quelli dissestati, non siano riferibili anche agli enti predissestati, ipotesi questa che si pone a livello intermedio tra le due sopracitate categorie di enti in difficoltà finanziaria.

L'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014, come convertito nella legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 3bis al citato articolo 90, che dispone il divieto di svolgimento di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale<sup>70</sup>.

Nel 2020 si è registrato un lieve aumento del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 TUEL (n. 1.584 collaboratori contro n. 1.476 del 2019 e n. 1.528 collaboratori del 2018).

Al 31.12.2020 risultavano complessivamente in servizio presso gli uffici di staff n. 4.313 unità di personale dipendenti dell'amministrazione (n. 154 con qualifica dirigenziale, n. 4313 non dirigenti) e n. 246 esterni all'istituzione.

<sup>70</sup> Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 18602 del 22.3.2021 ha ribadito la natura necessariamente onerosa del rapporto di lavoro subordinato ex art. 90

# 4.11 Personale a tempo parziale


Dai dati rilevati emerge che, complessivamente, alla fine del 2020, erano presenti n. 57.535 unità di personale part-time (tutti i contratti), contro n. 54.951 censite al 31.12.2019.

Il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno può essere richiesto dai lavoratori dipendenti solo nel caso in cui il corrispondente posto, coperto part-time, sia stato istituito *ab origine* a tempo pieno. I dipendenti assunti a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni (art. 53 CCNL funzioni locali 21.5.2018). Invero, già l'articolo 3, comma 101, della legge n. 244/2007, aveva previsto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, che la trasformazione del rapporto a tempo pieno potesse avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Il fenomeno riguarda per la maggior parte le donne (n. 42.512) che, in percentuale maggiore degli uomini, richiedono autonomamente ovvero accettano di concorrere per i posti istituiti part-time, dovendo contemporaneamente assolvere ad altri compiti in ambito familiare.

In particolare, n. 4.752 uomini avevano nel 2020 un contratto part-time fino al 50% dell'orario di lavoro (contro n. 4.451 del 2019) e n. 10.271 oltre il 50% (contro n. 9.275 del 2019). Per quanto riguarda le donne, n. 7.095 avevano un contratto fino al 50% dell'orario (n. 7.130 nel 2019) e n. 35.417 oltre il 50% (n. 34.095 nel 2019).





# 4.12 Articolazione del lavoro turnazione e reperibilità

Alla fine del 2020 il ricorso all'istituto della turnazione, rispetto all'anno precedente, risulta in diminuzione mentre è lievemente aumentato quello della reperibilità.

In particolare, per quanto riguarda le turnazioni:

anno 2016: n. 56.195

anno 2017: n. 53.548

anno 2018: n. 54.256

anno 2019: n. 51.012

anno 2020: n. 48.903

per quanto attiene alle reperibilità:

anno 2016: n. 42.385


anno 2017: n. 39.955

anno 2018: n. 37.913

anno 2019: n. 35.064

anno 2020: n. 35.528

#### Personale in turnazione e reperibilità (%)



### 4.13 Contratti di collaborazione di natura autonoma

La materia è regolamentata dall'articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244 del 24.12.2007, come modificato dall'articolo 46 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

Alla luce delle disposizioni soprarichiamate "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio...". Nel regolamento degli uffici e dei servizi gli enti locali devono fissare "i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.... La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo...". Il controllo è affidato alla Corte dei Conti, alla quale devono essere inviate le citate disposizioni regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30.7.2010 e ss.mm.ii. gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009<sup>71</sup>. Tuttavia, ai sensi dell'art. 11,

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> La Corte dei Conti sez. Autonomie con decisione n. 15/2018, per gli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009, per importi irrisori inidonei a costituire

comma 4 bis, del D.L. 90/2014, detto limite non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.1 della legge 296/2006 per i quali il tetto di spesa non può, tuttavia superare, il 100% della spesa allo stesso titolo del 2009.

L'art. 5 del D.Lgs 75/2017, nel modificare l'art. 7 del D.Lgs 165/2001, ha introdotto il comma 5 bis prevedendo che: "È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.". In base a tale norma, l'art. 2 comma 1, del decreto legislativo 81/2015, viene modificato in tal senso: "La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni." Il divieto posto dal comma 5 bis, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del medesimo D.Lgs 75/2017, si applica a decorrere dal 1 luglio 2019, termine così differito dall'art. 1 comma 1131 lett. f) della legge 145/2018. Inoltre, il già citato art. 5 ha modificato il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001 sopprimendo le parole "...di natura occasionale o coordinata e continuativa...". In particolare, detto comma 6<sup>72</sup> stabilisce che: "Fermo restando


parametro di riferimento assunzionale, ha ritenuto di poter estendere il parametro, già introdotto dalla medesima Sezione delle autonomie con decisione n. 1/2017, della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, che costituirà quindi il nuovo parametro.

r² Il dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021, all'art. 9 disciplina il Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR prevedendo che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unita', per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024". A tal fine, l'art. 1 commi da 5 a 9, prevede che al Portale di reclutamento possono iscriversi tra l'altro professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione".


Dalla rilevazione emerge che nel 2020 sono stati stipulati n. 724 contratti di collaborazione di natura autonoma (contro i n. 1.312 del 2019) con n. 681 soggetti diversi (contro i n. 1.191 del 2019). Il dato evidenzia il trend in diminuzione, già osservato nell'ultimo biennio. La spesa complessiva sostenuta nell'anno per tale tipologia di contratti è stata di euro 6.731.649. La maggiore concentrazione si registra nel settore tecnico (n. 351 contro n. 715 contratti del 2019), seguito da quello amministrativo (n. 299 contro n. 482 contratti del 2019) e, a lunga distanza da quello giuridico-economico (n. 74 contro n. 115 contratti del 2019).

Contratti di collaborazione di natura autonoma - Tipologia incarico




Dai dati utili pervenuti, risulta che la maggioranza del personale con contratto di collaborazione, pari a n. 489 unità è laureato, n. 161 unità hanno il diploma di scuola media superiore e n. 31 quello di scuola media inferiore.

Contratti di collaborazione di natura autonoma - Titoli di Studio



Per la maggior parte dei casi la durata prevista è oltre i 12 mesi e, per quanto riguarda il compenso, circa il 14% dei contratti stipulati, n. 104, supera i 20.000 euro.





#### 4.14 Incarichi di studio/ricerca e consulenza

La normativa di riferimento è la medesima già citata per i contratti di collaborazione di natura autonoma. Le disposizioni riconducono all'interno dell'unica categoria generale "collaborazione autonoma" anche gli incarichi di studio e consulenza.<sup>73</sup>

L'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010, dispone che: "al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni ... non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale"74.

L'art. 21 bis, del dl 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, come modificato dall'art. 57 comma 2 bis del Dl 124/2019 convertito dalla l.157/2019, al comma 1 lett. a) ha previsto, tra l'altro, che: "Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Cfr. capitolo 4.13

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge 160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale".

associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12".

I limiti di spesa di cui all'art. 6 comma 7 del DL 78/2010 sono stati definitivamente abrogati dal citato art. 57, comma 2, del D.L. 124/2019, che ha disposto: "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [...] b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

L'articolo 5, comma 9,75 del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, come da ultimo modificato dal DL 125/2020 convertito dalla legge 159/2020, ha posto il divieto per le pubbliche amministrazioni, incluse quelle locali, "...di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni...e degli enti e società da essi controllate.... Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni...sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione... Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese....".

Inoltre, le norme prevedono l'obbligo di comunicare annualmente i dati relativi alla spesa sostenuta per gli incarichi di studio e consulenza, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie, secondo quanto previsto dall'art. 15

-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Il Dipartimento della Funzione pubblica con parere n. 36607/2021 ha ritenuto che gli incarichi conferiti a coloro che, nel corso dello stesso anno, sono collocati in pensione si trasformino in modo automatico in incarichi a titolo gratuito. Invero, il citato Dipartimento delle Funzione Pubblica, riassumendo le regole da applicare in caso di conferimento di incarichi a pensionati ex art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, e sulla base delle indicazioni della Corte dei conti Lombardia n. 28/2019 e della I sezione del Consiglio di Stato, adunanza 15 gennaio 2020, ha ritenuto che: "la modifica di status del soggetto incaricato, da dipendente a pensionato, nel corso dell'espletamento del mandato e, quindi, la "sopravvenienza" di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all'atto del conferimento dell'incarico, determina l'obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità."


comma 1 del D.Lgs 33/2013<sup>76</sup> come modificato dall'art. 14 comma 1del Dlgs 97/2016.

Analoghi obblighi sono previsti anche per le società controllate dalle PA. Infatti, il citato articolo 14, al comma 2, ha inserito al D.Lgs 33/2013 l'art. 15 bis con il quale è stato stabilito che: "... le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta".

Al 31.12.2020 risultavano in essere n. 28.271 incarichi di studio o consulenza di cui n. 24.655 stipulati dai Comuni, n. 417 stipulati dalle Comunità Montane, n. 2.360 dalle Amministrazioni Provinciali e n. 839 dalle Unioni dei Comuni, per una spesa complessiva pari ad Euro 128.222.747 tutti in riduzione rispetto all'anno precedente.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Sul punto cfr. delibera ANAC del 17 luglio 2019, n. 670 recante: "Natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013".



🌣 🛮 Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

# 4.15 Prestazioni professionali per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge


Come per il precedente *Censimento*, è stato rilevato anche il dato relativo alla stipulazione di contratti per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, quali: incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 150/2000, relativi agli uffici stampa, per i quali il CNLFL 21 maggio 2018, all'art. 18 bis, ha previsto l'istituzione di nuovi profili ascrivibili alla cat. D (specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico), da adibire alle attività di comunicazione ed informazione; incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 (sicurezza sul luogo di lavoro); altri incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, in assenza di strutture deputate a tali attività.

L'art. 1 comma 160 della legge 160/2019 ha aggiunto al citato art. 9 il comma 5 bis prevedendo una particolare disposizione concernente il trattamento economico per i giornalisti già dipendenti della pubblica amministrazione. In particolare il predetto comma 5 bis dispone che:"Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici

ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ".

Al 31.12.2020, risultavano complessivamente stipulati n. 53.256 contratti professionali (n. 55.974 nel 2019), di cui n. 46.910 nei Comuni, n. 1.009 nelle Unioni di Comuni, n. 475 nelle Comunità Montane e n. 4.862 nelle Province.

#### Prestazioni Professionali



Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

### 4.16 Lavoro flessibile<sup>77</sup>e con modalità da remoto

Il CCNLFL 21.5.2018 agli articoli da 50 a 52 ha disciplinato le tipologie flessibili del rapporto di lavoro.

L'art. 9 comma 28, del Dl 78/2010 prevede che gli Enti possono avvalersi di personale a tempo determinato<sup>78 79 80</sup> ovvero contratti di collaborazione con

<sup>77</sup> Il comma 3 dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 9 comma 1 lett. d) del D.Lgs 75/2017 prevede che: "Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento".

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> L'art. 1 comma 179 della legge 178/2020 prevede per la gestione dei fondi delle politiche di coesione territoriale che:" A decorrere dal 1º gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020,..... le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalita' o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere". Con Decreti del 28 luglio 2021 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica sono state approvate le graduatorie finali di merito relative ai profili professionali indicati nel bando di concorso per l'assunzione delle 2800 unità di personale e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Per le assunzioni a tempo determinato del personale di polizia locale cfr. Cap. 4.8.

<sup>80</sup> Il d.1. 9 giugno 2021, n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", oltre a consentire le assunzioni necessarie per l'attuazione dei progetti finanziati dal recovery plan, prevede, all'art. 1, la possibilità di assumere anche a tempo determinato in deroga ai limiti dell'art. 9 comma 28 del Dl 78/2010 e della dotazione organica (cfr cap. 2.3). Il secondo comma del citato art. 1 dispone che: "Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono ricorrere alle modalita'di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei

convenzioni<sup>81</sup> o con contratti di natura autonoma, <sup>82</sup> nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009<sup>83</sup>. Tuttavia, l'articolo 11, comma 4bis, del decreto-legge n. 90/2014, come convertito nella legge n. 114/2014, ha disposto che le limitazioni previste dal citato art. 9, comma 28, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557<sup>84</sup> e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, i limiti suddetti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti".

Inoltre, la spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276<sup>85</sup> e ss.mm.ii. è soggetta alla stessa disciplina di cui all'art. 9 comma 28 sopra richiamato.

L'art. 22 comma 1 del D.L.50/2017 convertito dalla L. 96/2017e ss.mm.ii ha previsto che: "fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo

traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile". Sul punto cfr anche cap.6.3

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Con delibere n. 23/2016 e n. 12/2017 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha escluso che le convenzioni ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004 nonché il comando di personale, rientrino nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

<sup>82</sup>Vedasi in proposito cap. 4.13.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>La Corte dei Conti Campania con deliberazione n. 54/2018 ha ritenuto che l'assunzione di vigili stagionali anche se finanziate con i proventi delle sanzioni al codice della strada rientrano nelle limitazioni dell'art. 9 comma 28 del Dl 78/2010.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Per l'anno 2021, l'art. 1 commi 69 e 70 della legge 178/2020 permette ai Comuni di assumere personale a tempo determinato e parziale, necessario per l'espletamento degli adempimenti connessi al riconoscimento economico per interventi edilizi per il risparmio energetico, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della L. 296/2006. Dette norme tuttavia non consentono di derogare alle limitazioni dell'art. 9 comma 28 sul punto cfr. Corte dei conti Veneto n.105/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Il D.Lgs n. 81/2015, e ss.mm.ii nel dettare una nuova disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di somministrazione, apprendistato, intermittente e di lavoro accessorio, ha abrogato, tra gli altri, gli artt. da 70 a 73 del D.Lgs. 276/2003.

determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali".

L'art. 16 comma 1 quater del D.L. 113/2016, convertito dalla L. 160/2016, ha escluso dalle limitazione previste dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 le spese sostenute per assunzioni a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del TUEL 267/2000.

Il comma 200 dell'art. 1 della legge 205/2017 ha previsto, inoltre, che: "Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

L'art. 5 comma 5 quater del Dl 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, ha previsto che:" Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7,del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un

massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura".<sup>86</sup>

La disposizione permette agli Enti locali di estendere fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi sia i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti per garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni, sia i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione per l'attivazione e la realizzazione dei progetti utili per la collettività, nonché per i rapporti di lavoro a tempo determinato utili per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà. Invero, il richiamato art. 1, comma 200, al fine di garantire il servizio e di assicurare, contestualmente, l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possono effettuare assunzioni di assistenti

\_

<sup>86</sup> L'art. 1, commi da 797 a 802, della legge 178/2020 contiene norme sui servizi sociali e assunzioni di assistenti sociali: "797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000". "801 Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126". Con nota n. 1447/2021 il Ministero del Lavoro, ha emanato le istruzioni operative di dettaglio per l'applicazione del citato comma 797 e seguenti della legge 178/2020, che prevede l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (Ats) al fine di migliorare, attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rapporto tra popolazione residente e operatori sociali in servizio. Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell'Ambito territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione, esclusivamente se assunti a tempo indeterminato. Gli operatori debbono svolgere effettivamente la loro attività a favore di uno o più Comuni appartenenti all'Ambito. Poiché le modalità di gestione e articolazione territoriale degli Ambiti sono varie le predette istruzioni precisano che gli assistenti sociali possono essere assunti da un'articolata serie di soggetti, tra i quali Comuni, Unioni, Comunità Montane, Aziende Speciali ovvero Aziende di Servizi alla Persona, Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari.

sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse assegnate sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente (articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

Per quanto riguarda le Province il comma 1ter dell'art.17 del D.L. 162/2019 convertito dalla legge 8/2020 che ha modificato l'art.33 del D.L. 34/2019 ha disposto che: "Le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". L'art. 1 della legge 205/2017 ai commi da 793 a 800, come modificati dall'art. 1 commi 270, 271 e 272 della legge 145/2018, nel dettare una particolare disciplina per il passaggio alle regioni delle competenze in materia di politiche di lavoro ivi compreso il personale delle province e città metropolitane in servizio nei centri dell'impiego, prevede al comma 796 che: "i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione".

A decorrere dall'anno 2019, l'art. 1 comma 258 legge 145/2018 prevede che: "...le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

201987, n.12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'anno 2020 è stato caratterizzato e condizionato dall'emergenza nazionale a causa della pandemia da Covid. Pertanto, l'attività lavorativa, a seguito di appositi decreti ministeriali e disposizioni normative, è stata svolta prevalentemente, e talora esclusivamente, secondo modalità di lavoro agile o smart working. Pertanto, anche se dette modalità non costituiscono propriamente una forma di lavoro flessibile, bensì una modalità flessibile di svolgimento dell'attività lavorativa, nel presente censimento ne è stato rilevato, il dato accorpandolo al telelavoro.

Nel 2020 si è registrato una diminuzione del lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione lavoro, dei contratti di lavoro interinale e del lavoro socialmente utile, mentre si è registrato un forte aumento del telelavoro e dello smart working.


### In particolare, i lavoratori con:

- contratto a tempo determinato (esclusi i dirigenti) sono passati da n. 23.054 del 2019 a n. 17.453;
- contratto di formazione e lavoro: n. 477 (n. 512 unità nel 2019);
- contratto di somministrazione (lavoro interinale): da n. 2.315 nel 2019 a n. 2.021;
- contratto di telelavoro e smart working da 2.837 nel 2019 a n. 134.337;
- contratto di lavoro socialmente utile: da 5.734 nel 2019 a n. 4.398.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Cfr. cap.2.6

### Lavoro flessibile e con modalità da remoto (%)



Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

Nell'anno in esame è stata finanziata dall'Unione Europea l'assunzione di n. 2.191 unità di personale a tempo determinato e altri tipi di lavoro flessibile, mentre nel 2019 il finanziamento ha riguardato n. 2.484 dipendenti a tempo determinato e altri tipi di lavoro flessibile.

#### 4.17 Formazione

A decorrere dall'anno 2020, l'art. 57 comma 2 del D.L 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e ss.mm.ii., ha previsto che alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi, tra le altre, le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".


Per effetto del richiamato art. 57 comma 2, a decorrere dall'anno 2020, si applicano le disposizioni contrattuali di cui al CCNLFL 21.5.2018, artt. 49 bis e 49 ter, che, nel prevedere una disciplina di dettaglio per la formazione del personale degli enti locali, al, dispongono (comma 12 art. 49 bis): "al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari ...nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti

disposizioni. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali".

Per l'anno 2020 l'attività di formazione ha registrato un aumento delle giornate formative risultando pari a n. 393.196 giorni/persona contro n. 346.099 giorni/persona del 2019.

#### La formazione ha coinvolto:

- in primo luogo la categoria C: n. 156.476 giorni/donne e n. 55.570 giorni/uomini (nel 2019: n. 103.729 giorni/donne e n. 61.474 giorni/uomini);
- seguita dalla categoria D: n. 73.895 giorni/donne e n. 37.833 giorni/uomini (nel 2019: n. 77.449 giorni/donne e n. 45.296 giorni/uomini);
- poi dalla categoria B: n. 34.301 giorni/donne e n. 25.465/uomini (nel 2019: n. 25.480 giorni/donne e n. 22.478 giorni/uomini);
- quindi dai dirigenti: n. 2561 giorni/donne e n. 3.090 giorni/uomini (nel 2019: n. 2.948 giorni/donne e n. 3.978 giorni/uomini);
- infine dalla categoria A: n. 2.209 giorni/donne e n. 1.796 giorni/uomini (nel 2019: n. 1.203 giorni/donne e n. 2.064 giorni/uomini).



Giorni di formazione per categoria

🌣 Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

In totale, risultano aver frequentato corsi di formazione n. 393.451 unità di personale in servizio presso le province, i comuni e le unioni di comuni, con

una media di 1 giorno ciascuno all'anno, per una spesa complessiva pari ad euro 23.387.701.

## 4.18 Progressioni orizzontali

La materia è regolata dall'articolo 52 comma 1 bis<sup>88</sup> del Dlgs 165/2001 nonché dall'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii., il quale ultimo dispone: "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione". Per gli enti locali le progressioni economiche orizzontali (PEO) sono regolamentate dall'art. 16 del CCNLFL 21.5.2018.

Sulla decorrenza delle progressioni economiche orizzontali è intervenuta l'Aran che con parere CFL69 del 20 dicembre 2019, ha ritenuto che l'attribuzione della progressione economica orizzontale può avere decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto, in via definitiva, il contratto decentrato integrativo che prevede l'attivazione di tale istituto. L'Aran ha ribadito quanto previsto dal citato articolo 16 del CCNLFL 21.5.2018 secondo cui l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo.

Tale chiarimento risulta particolarmente rilevante per gli enti che spesso non riescono a chiudere la contrattazione nel mese di dicembre, con conseguente slittamento all'anno successivo della conclusione del procedimento di assegnazione delle PEO. Il suddetto art. 16 sembrava aver finalmente fatto

-

<sup>88</sup> Il Dl 80/2021, convertito nella legge 113/2021, all'art. 3 comma 1, ha previsto che: "all'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: "I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stanbilite dalla contrattazione collettiva, secondo principi di selettività, in funzione delle capacita' culturali e professionali, della qualita' dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito......"

chiarezza sulla questione che prevede espressamente la decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è sottoscritto il contratto decentrato che dispone le PEO, ma sul tema era intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, che nell'Allegato 1 alla Circolare 15/2019, aveva indicato che le PEO potevano essere riconosciute dal 1 gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, senza che avesse rilievo la sottoscrizione del contratto decentrato. L'Aran, al contrario, ha chiarito che detto articolo 16 non può che essere interpretato in modo coerente con il dato testuale. Conseguentemente, le PEO decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui è sottoscritto, in via definitiva, il contratto decentrato che ne dispone l'attivazione o in un espressamente nello successivo momento previsto stesso decentrato, non rilevando la data di chiusura del procedimento di assegnazione e la data di approvazione delle graduatorie.

Dai dati rilevati con il censimento 2020 emerge che le progressioni orizzontali (avanzamenti economici nell'ambito della medesima categoria) effettuate nell'anno ammontano, negli enti locali che applicano il CCNL, a n. 59.572 (nel 2019 ne sono state effettuate n. 50.255).

# 4.19 Progressioni verticali

In forza del disposto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs 74/2017, già dal 1° gennaio 2010, non è più possibile bandire concorsi interni, ma solo concorsi pubblici, che possono prevedere una quota non superiore al 50% riservata ai dipendenti dell'ente in possesso dei requisiti previsti per i posti da ricoprire. Tuttavia, per il triennio 2020-2022 l'art. 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1-ter, del Dl 162/2019 convertito dalla legge 8/2020<sup>89</sup>, ha

-

<sup>89</sup> Il Dl 80/2021, convertito nella legge 113/2021, all'art. 3 comma 1, ha sostituito il comma 1 bis dell'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che relativamente alle progressioni tra le aree prevede che:"...fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base dei requisiti di esperienza e professionalità

introdotto una disciplina derogatoria, estesa anche a detto, triennio secondo cui: "Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno<sup>90</sup>. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore."

maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza da almeno 5 anni, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno...". Il ricorso alle progressioni verticali viene, quindi, fortemente ampliato: il legislatore vuole puntare sulla valorizzazione del personale pubblico, consentendo un percorso di crescita professionale, come strumento di miglioramento della efficienza e della funzionalità delle Pa. Le possibilità sono molto più ampie rispetto anche a quelle previste dalla vigente disciplina derogatoria ex art. 22 comma 15 dlgs 75/2017, che non risulta abrogata. Ciò si concretizza con l'introduzione di un tetto non rapportato alle assunzioni delle singole categorie, ma al totale di quelle programmate; con il superamento del vincolo concorsuale in favore di una procedura comparativa e con la introduzione di una fase transitoria in cui i contratti dovranno dare corso a reinquadramenti anche in deroga al possesso del titolo di studio. Pertanto, fino a tutto il 2022, sussiste la possibilità di dare corso a progressioni fino al 30% dei posti previsti per l'assunzione dall'esterno nella stessa categoria. Si deve evidenziare che le disposizioni sulle progressioni, anche come sommatoria delle regole in vigore, non consentono di superare il tetto della metà dei posti che l'ente ha deciso di assumere. Gli oneri devono essere finanziati attingendo alle capacità assunzionali, da ciò si ricava l'ulteriore conferma del fatto che le progressioni verticali devono essere previste nel programma del fabbisogno. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 0066005 del 06/10/2021 ha tracciato il perimetro di azione della norma e le finalità della stessa.

<sup>90</sup> In merito all'applicazione di tale norma, la Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 34/2021, fornisce una corretta interpretazione della disciplina delle progressioni verticali recata dal novellato art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii, secondo cui per l'applicazione di detta norma: a) riveste carattere essenziale il piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP), che costituisce lo strumento programmatorio fondamentale per le politiche assunzionali; b) il limite del 30% da osservare deve intendersi riferito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria o area, condividendo l'ampia giurisprudenza contabile formatasi sul punto e dalla quale la predetta Sezione non si è discostata ( cfr. Sez. reg. contr. Campania, n. 103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR).

Le richiamate disposizioni hanno introdotto una tipologia di progressione verticale del tutto particolare, utilizzabile per un periodo ben definito, prescrivendo modalità di avanzamento di carriera derogatorie rispetto alle previsioni dell'art. 52, comma 1-bis<sup>91</sup>, del D.lgs n. 165/2001, il quale statuisce, per le progressioni verticali, la regola del concorso pubblico, con riserva non superiore al 50% dei posti.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la particolare procedura prevista dal D.lgs n. 75/2017 si caratterizza per:

- 1) la rispondenza a una facoltà, non certo ad un obbligo, delle amministrazioni di attivare tali particolari progressioni verticali;
- 2) la circoscrizione del periodo temporale 2020-2022 nell'ambito del quale la singola procedura deve essere attivata, non essendo necessario che venga anche conclusa;
- 3) l'adempimento dell'onere motivazionale, nel senso che l'attivazione delle progressioni verticali, in quanto strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, dovrà risultare adeguatamente motivata dalla necessità o dall'opportunità di dare valore, sviluppare e perfezionare professionalità, che già sussistono nell'ambito dell'assetto dotazionale dell'ente;
- 4) la consumazione degli spazi assunzionali derivante dalle progressioni verticali in parola, con la conseguenza che, laddove si eserciti la facoltà consentita dalla norma, occorre tenere presente che l'assunzione del dipendente interno erode il budget assunzionale di quel particolare anno.

Pertanto, il comma 1 ter dell'art. 1 del citato Dl 162/2019, convertito dalla legge 8/2020 estende la previsione di cui al richiamato art. 22 comma 15 del Dlgs 75/2017 sia sul piano temporale, spostando il relativo termine in avanti fino al 2022, sia sul piano quantitativo, elevando la percentuale massima al 30%.

Poiché le progressioni verticali costituiscono nuova assunzione le stesse devono essere inserite nel PTFP.

Elaborando il dato degli enti che hanno risposto al censimento 2020 è emerso che le progressioni verticali che comportano passaggio di categoria e qualifica risultano essere state complessivamente n. 851.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Il Dl 80/2021, convertito nella legge 113/2021, all'art. 3 comma 1, ha sostituito il comma 1-bis dell'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Cfr. cap. 4.18

## 5. Mobilità, Comandi e Aspettativa

#### 5.1 Mobilità<sup>92</sup>

La mobilità obbligatoria e volontaria, è regolata dall'art. 3093, commi 1, 1.1 e seg. e 2, 2.2 e seg. del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.. Il comma 1 dispone che: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche,

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> La Ragioneria generale dello Stato nel parere n. 39639/2021 ha definitivamente spiegato come funziona la mobilità tra enti diversi della pubblica amministrazione. In detto parere si riscontrano tutte le casistiche e gli effetti dei trasferimenti di personale sul bilancio, nonchè ai fini della quantificazione degli spazi assunzionali.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> L'art. 3 comma 7 bis del DL 80/2021, convertito dalla legge113/2021 ha inserito all'art. 30 il comma 1.1, come modificato dall'art. 12 del Dl 146/2021 che prevede: "Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente".

per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità."94

A tal proposito si rammenta che il DPCM 26.6.2015 ha definito le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi, relativi ai diversi comparti di contrattazione, per favorire i processi di mobilità intercompartimentale. Inoltre, il comma 2 del citato art. 30 prevede che: "...i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti....". Il comma 2.2 dispone che: "I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2" 95.

Il successivo comma 2.3 ha previsto, inoltre, l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del fondo per la mobilità.

Il comma 2 bis del citato art. 30, come modificato dal Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019, stabilisce che: "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1....".

Tuttavia, l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019 n. 56 ha disposto che: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31

<sup>95</sup> In caso di mobilità volontaria al dipendente deve essere riconosciuto, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 30 il trattamento economico accessorio in godimento nell'ente in cui si è trasferito, anche se lo stesso è più basso rispetto a quanto in godimento nell'ente di provenienza. Queste disposizioni sono quindi assai diverse rispetto alle regole in vigore in caso di mobilità obbligatoria. Cfr. parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 27149/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Comma così modificato dall'art. 12 del Dl 146/2021. Sulle modalità di pubblicazione dei bandi di mobilità cfr. art. 1, comma 10- octies, D.L. n. 162/2019, convertito dalla l. n. 8/2020.

dicembre 202496, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001". Conseguentemente, dal 7 Luglio 2019, la mobilità volontaria, da espletarsi prima dell'espletamento dei concorsi, è stata resa facoltativa<sup>97</sup>.

Per quanto attiene, invece, la mobilità obbligatoria il comma 9 lett.b) dell'art. 3 della citata legge 56/2019, che ha modificato l'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001, nel mantenere ferma l'obbligatorietà della comunicazione preventiva all'avvio delle procedure di assunzione prevista da detto art. 34 bis, ha ridotto, a 45<sup>98</sup> giorni, i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Inoltre, la mobilità obbligatoria deve essere effettuata anche per le assunzioni di personale a tempo determinato per periodi superiori a 12 mesi<sup>99</sup>.

Inoltre, dopo l'entrata in vigore dell'art. 33 del dl 34/2019 le assunzioni per mobilità non sono più considerate neutre ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto la capacità assunzionale di cui al citato art. 33 comma 2, come recepita dal DM 17.3.2020, si basa sul principio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale (cfr. Corte dei Conti Piemonte, delibera 169/2020; Corte dei Conti Lombardia deliberazione 74/2020).

Resta inteso che la mobilità in entrata, costituendo una spesa per l'ente, rientra tra le spese di personale da prendere come base di calcolo per l'applicazione del medesimo art. 33 comma 2 del Dl 34/2019, ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali dell'ente. 100

\_

 $<sup>^{96}</sup>$  Termine così modificato dal comma 14 ter dell'art. 1 del dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021. Quindi fino al 2024 le PA possono bandire procedure concorsuali senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Il comma 7 quinquies dell'art. 3 del dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 estende alle procedure di mobilità volontaria le modalità di presentazione della domanda di partecipazione ex art. 247 comma 4 del dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> L'art. 247 comma 12 del Dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 ha ridotto i termini previsti dall'art. 34 bis commi 2 e 4 rispettivamente a 7 e 15 giorni per le procedure concorsuali della commissione RIPAM.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Il comma 14 bis dell'art. 1 del dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 ha stabilito che alle assunzioni previste dall'art. 1, assunzioni per l'attuazione del PNRR, non si applicano gli art 34 e 34 bis del dlgs 165/2001.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Ai fini della sostituzione di nuovo personale in uscita per mobilità, la Corte dei Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 32/2020, ha ritenuto che gli enti potranno valutare la sussistenza dello "spazio

La legge 26/2019, di conversione del dl 4/2019 all'articolo 14-bis inserisce nel corpo dell'articolo 3 del dl 90/2014, il comma 5-septies, ai sensi del quale "..i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi" 101.

La norma, estendendo espressamente il divieto di trasferimento volontario presso altre amministrazioni prima di 5 anni dall'assunzione anche alle amministrazioni locali sprovviste «di articolazione territoriale», ricalca la previsione già contenuta nell'articolo 35, comma 5-bis, del D.lgs. 165/2001 valevole per le amministrazioni statali.

Deve, inoltre, sottolinearsi che gli enti che non possono assumere personale, non avendo rispettato le regole dell'equilibrio di bilancio, possono comunque utilizzare l'istituto della mobilità unicamente "per compensazione".

Per quanto attiene, infine, alla mobilità collettiva, si rinvia al paragrafo "Ricognizione annuale di eccedenze di personale" del successivo capitolo 6.2.

Dalle informazioni raccolte con il *Censimento* 2020, è emerso che, nell'anno in esame, la mobilità in entrata ha interessato n. 3.890 unità (nel 2019 n. 5.282 unità), di cui n. 3.599 provenienti dallo stesso comparto e n. 291 da altro comparto. La mobilità in uscita, invece, ha riguardato n. 4.339 unità (nel 2019 n. 6.191), di cui n. 3.503 passati ad altri enti dello stesso comparto e n. 836 trasferiti ad enti di altro comparto.

	Entrata stesso	Entrata altro	Uscita stesso	Uscita altro
Categoria	comparto	comparto	comparto	comparto
Α	28	7	19	5
В	519	49	422	68
С	1.746	136	1.795	457
D	1.218	89	1.208	297
Dirigenti	88	10	59	9

assunzionale" alla luce dei criteri introdotti dalla nuova normativa di cui all'art. 33 comma 2 del Dl 34/209, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 e ss.mm.ii..

<sup>101</sup> L'art. 3 comma 7 ter del Dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021, ha ribadito, per gli enti locali, il termine di 5 anni di permanenza minima in caso di prima assegnazione, ed e ha previsto inoltrche :"....in ogni caso la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento".

Infine, il numero di persone in ingresso o in uscita nell'anno 2020 per mobilità fra settore pubblico e privato ai sensi dell'articolo 23*bis*<sup>102</sup>, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., ammonta a complessive n. 697 unità (di cui n. 2 nelle Province, n. 347 nei Comuni, n. 61 nelle Comunità Montane e n. 287 nelle Unioni di Comuni), contro le n. 358 dell'anno 2019.

### 5.2 Personale comandato/distaccato

Per quanto riguarda il personale comandato, l'articolo 30, comma 2bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. dispone che le amministrazioni che intendono coprire posti vacanti in organico provvedano in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altri enti, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

L'art. 14 del CCNL 22.1.2004 disciplina il c.d. "scavalco", cioè l'utilizzo di personale a tempo parziale e i servizi in convenzione.

Successivamente, la legge 145/2018 all'art. 1 del comma 124 ha previsto che: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".103

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> La legge 56/2019 ha modificato i commi 1, 4 e 6 dell'art. 23 bis.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> La Corte dei Conti, sez. autonomie, con deliberazione 10/2020 ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore". Cfr. anche cap. 2.3

I dati pervenuti evidenziano che, al 31.12.2020, erano in servizio n. 127 dirigenti, n. 91 uomini e n. 36 donne, (contro n. 75 del 2019) e n. 4.880 unità di personale interno non dirigente, n. 2.136 uomini e n. 2.744 donne, in posizione di comando o distacco presso altri enti (contro i n. 4.306 del 2019) e n. 2.585 unità di personale, di cui n. 1.132 uomini e n. 1.453 donne, (contro i n. 2.580 del 2019) e n. 79 dirigenti, n. 41 uomini e n. 38 donne, (contro i n. 73 del 2019), provenienti da altri enti.

## 5.3 Aspettativa per dottorato di ricerca

Al 31.12.2020 risultavano n. 381 dipendenti in aspettativa per dottorato di ricerca, con retribuzione a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13.8.1984, n. 476 e ss.mm.ii.

### 6. Politiche assunzionali


## 6.1 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

L'articolo 91 del decreto legislativo n. 267/2000 e l'art. 39 comma 1 della L. 449/97 e ss.mm.ii., prevedono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano della programmazione triennale dei fabbisogni di personale. L'art. 6, comma 2, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 75/2017, prevede una particolare disciplina che deve essere seguita dalle amministrazioni nella predisposizione del proprio fabbisogno del personale. In particolare, detto comma 2 prevede, che: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente". Inoltre, con l'art. 6 ter al citato D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. rubricato "linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", ha previsto l'emanazione di decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il MEF, e, per gli enti locali previa intesa in sede di Conferenza Unificata, allo scopo di agevolare la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale. Detti piani debbono essere pubblicati, aggiornati annualmente e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla loro adozione, pena il divieto di effettuare assunzioni. Con Decreto 8.5.2018 del Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione sono state emanate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. 104

\_

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Con riferimento all'applicazione di dette linee di indirizzo cfr. Corte dei Conti Puglia n. 111/2019. Per maggiori dettagli sui limiti assunzionali cfr. cap. 2.3.


In particolare, i Comuni che hanno risposto affermativamente alla domanda inerente l'adozione del piano triennale sono stati n. 7.062 (contro i 6.764 del 2019); le Province n. 96, le Comunità Montane n. 70 e le Unioni di Comuni n. 319.



Piano triennale dei fabbisogni di personale art. 39, c. 1, L. 449/1997

Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

I dati relativi all'adozione del piano annuale fanno registrare, complessivamente, un aumento rispetto all'anno precedente. Gli enti che hanno risposto affermativamente sono: n. 5.940 Comuni, (contro i 5.651 del 2019); n. 281 Unioni di Comuni (n. 262 nel 2019); n. 55 Comunità Montane (n. 51 nel 2019); n. 86 Province (n. 82 nel 2019).



Piano annuale assunzioni art. 39, c. 20 bis, L. 449/1997

🌣 Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

## 6.2 Ricognizione annuale delle eccedenze di personale

L'articolo 16 della legge n. 183 del 12.11.2011, che ha sostituito l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, ha introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, a far data dal 2012, di provvedere annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

La mancata attuazione di tale adempimento comporta il divieto di "effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere" <sup>105</sup>. Attualmente tale adempimento può essere effettuato anche in sede di PTFP.

Nel caso in cui venga verificata la sussistenza delle suddette situazioni, la norma specifica le procedure da seguire per la ricollocazione del personale risultato eccedente o per la messa in disponibilità dello stesso.

La mancata attivazione di tali procedure da parte del dirigente responsabile "è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare".

Relativamente alla gestione del personale in disponibilità, l'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge 56/2019, ha previsto che: "Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Cfr. par.6.1

una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto ad essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30...". Inoltre, il comma 6 del ciato art. 34 dispone che: "Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente".

# 6.3 Concorsi pubblici 106 107 108 109

<sup>106</sup> L'art. 3 bis del Dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 ha dettato una specifica disciplina per le selezioni uniche volte alla formazione di elenchi di idonei per l'assunzione presso gli enti locali.

107 L'art. 1 comma 183 della legge 178/2020 per le finalità delle politiche di coesione territoriale di cui ai commi 179 e 180 delle medesima legge ha stabilito che:" Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalita'di cui ai commi 179 e 180: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami".

108 L'art 1 del Dl 80/2021, convertito dalla legge 113/2021, nello stabilire, ai commi 1 e 2, speciali modalità per il reclutamento di personale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, necessario per l'attuazione del PNRR, ai commi 4 e 4bis, ha disposto che: " 4 Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNNR mediante le modalita' digitali, decentrate e semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato art. 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, e' preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56". 4-bis. :"Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del PNRR.". Inoltre il comma 14 dell'art. 1 prevede che:". Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato". Il comma 14 bis dell'art. 1 richiamato dispone che:"Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Inoltre, il successivo comma 17-bis dispone che:" I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure...".

Inoltre, l'art. 3 comma 4-bis del medesimo Dl 80/2021 ha disposto che:" Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.

La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma". Il decreto ministeriale è in corso di emanazione.

In tema di concorsi pubblici ed a seguito della riforma Madia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.6.2018 contenente le linee guida sulle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35 comma 5.2 del D.Lgs 165/2001.

Nell'anno 2020 con la legge 160/2019 il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di utilizzabilità delle graduatorie<sup>110</sup> dei concorsi pubblici dettando una nuova disciplina contenuta nell'art. 1 commi 147, 147 bis, come introdotto dal comma 10-undecies dell'art.1 Dl 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, e 148 prevedendo nuovi e differenti termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria stessa. In particolare detto comma 147, come modificato dall'art. 32 comma 6 del Dl 104/2020, convertito dalla legge 126/2020, successivamente modificato dal Dl 183/2020, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, prevede che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo

\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Il Decreto-legge n. 44/2021, convertito dalla legge 76/2021 contiene all'articolo 10, come modificato dall'art. 1 comma 15quater del dl 80/2021, convertito dalla legge 113/2021, alcune importanti misure volte a semplificare i concorsi pubblici. Si tratta di misure, immediatamente applicabili anche alle procedure concorsuali già bandite, riguardanti sia la fase di emergenza sanitaria che quella a regime. Inoltre, si dispone anche il superamento, a decorrere del 3 maggio 2021, delle limitazioni di ordine quantitativo (numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova) previste dalla legislazione emergenziale covid. Inoltre l'articolo abroga il comma 181 dell'art. 1 della legge 178/2020

<sup>110</sup> Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 850/2021\_è tornato a occuparsi del rapporto tra obbligo di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti e legittima facoltà dell'amministrazione di indire una nuova procedura. I magistrati amministrativi hanno orientato la pronuncia in linea con gli insegnamenti dell'adunanza plenaria n. 14/2011 che, ha esemplificato le casistiche in cui è da ritenersi giustificata la preferenza per l'avvio di un nuovo concorso. In particolare hanno ritenuto che: 1) l'inserimento nella nuova procedura, tra le materie della prova orale, della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica (assenti nella precedente) può annoverarsi trai i casi «legittimati» e riconducibile alle modifiche delle materie concorsuali; 2) l'individuazione dettagliata, nel nuovo bando, delle prove di esame e delle attitudini richieste ai candidati (assente nel primo bando) integra un'ulteriore ragione che giustifica l'opzione di bandire un nuovo concorso, in quanto costituisce una specifica indicazione dell'oggetto delle prove concorsuali.

superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2022 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico ed educativo ed ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni111; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione". 147 -bis. "Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali". Il successivo comma 148, ha ripristinato l'istituto dell'idoneità attraverso l'abrogazione dei commi 361, 362, 362 bis, 362 ter e 365 dell'art. 1 della legge 145/2018.  $^{112}$  A livello ordinamentale, l'ulteriore comma 149 della medesima legge 160/2019 ha ridotto il termine ordinario di validità delle graduatorie, a due anni, modificando il testo dell'art. 35 comma 5 ter del dlgs 165/2001<sup>113</sup>.

Inoltre, l'art. 17 comma 1-bis del Dl 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, ha previsto che: "Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Il Dl 34 /2020 convertito dalla L. 77/2020 all'art. 118-bis, nel dettare disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto, ha previsto che: "Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio

Tale termine è valevole anche per le graduatorie di detto personale in scadenza tra il 1.1.2021 e 29.9.2022 secondo quanto disposto dal comma 5 bis del Dl 183/2021 convertito dalla L. 21/2021 Cfr. circ. Mef n.9/2020

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Sulla legittimità costituzionale dei commi da 147 a 149 dell'art. 1 della legge 160/2019 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 58 depositata il 31 marzo 2021.

finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale".

L'art. 14 bis, comma 1 lett. b) del Dl 4/2019 convertito dalla legge 26/019 è stato introdotto il comma 5 septies all'art. 3 del Dl 90/2014 che stabilisce: "I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi."114. Inoltre, la legge 19.6.2019 n. 56115 all'art. 3 ha previsto disposizioni in tema di composizione delle commissioni giudicatrici di concorso applicabili, in sede regolamentare, anche agli enti locali per espressa previsione del comma 4 dell'art. 6 della predetta legge. Il citato art. 3, comma15, per accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso.116 L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Inoltre sulla base di un convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica l'utilizzo di detto albo può avvenire anche per formare

\_

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Il comma 7 ter dell'art. 3 del dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 ha ribadito che per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Il dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 ha modificato talune disposizioni della legge 56/2019.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Il comma 12 dell'art. 1 del dl 80/2021 in materia di composizione delle commissioni esaminatrici ha previsto che:" Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parita' di genere."

commissioni di concorsi pubblici svolti secondo modalita' diverse da quelle previste dal citato articolo 4, comma 3-quinquies.


#### VALIDITA' GRADUATORIE AL 2021

ANNO APPROVAZIONE GRADUATORIA	VALIDITA' GRADUATORIA	UTILIZZABILITA'	NORMATIVA
2011	no		Art. 1, comma 147 lett. a) della legge 160/2019
dal 2012 al 2017 graduatorie personale scolastico ed educativo	Fino al 30.9.2022 <sup>117</sup> Tale termine è valevole anche per le graduatorie di detto personale in scadenza tra il 1.1.2021 e 29.9.2022	solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario per i servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni	art. 32 comma 6 dl 104/2020 convertito dalla L. 126/2020, come modificato dall'art. 5 bis del Dl 183/2021 convertito dalla L. 21/2021
dal 2018 al 2019	Per 3 anni dall'approvazione della graduatoria	Si, senza nessuna condizione	Art. 1, comma 147 lett. c) della legge 160/2019
dal 2020	Per 2 anni <sup>118</sup> dall'approvazione della graduatoria	Si, senza nessuna condizione	Art. 35 dlgs 165/2001

Nel 2020 risultano assunte con concorso pubblico in totale n. 16.161 unità di personale (nel 2019 n. 14.109), di cui la massima parte nella categoria C (n. 9.463), seguita dalla D (n. 4.324), quindi dalla B (n. 1.968), poi dalla categoria A (n. 154) ed infine dai Dirigenti (n. 252 di cui n. 203 a tempo indeterminato e n. 49 a tempo determinato).

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Termine così prorogato dall'art. 5 bis del Dl 183/2020 convertito dalla legge 21/2021

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> La Corte dei conti Sardegna con la deliberazione n. 85/2020 ha ritenuto che la durata delle graduatorie per gli enti locali rimanga di tre anni anzichè i due previsti dalla norma.



🌣 Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

## 6.4 Superamento del precariato<sup>119</sup>

Per il triennio 2019/2021 la legge 145/2018 e ss.mm.ii. all'art. 1, commi da 446<sup>120</sup> a 449, ha introdotto una specifica disciplina per la stabilizzazione degli LSU ed LPU. In particolare viene disposto che: "446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Dal 2021 il Dl 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 all'art. 57 comma 3 septies ha introdotto una specifica disposizione, per le assunzioni etero finanziate anche volte al superamento del precariato che non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'art. 33 del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019. Cfr. par. 2.3.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> La legge 178/2020 all'art. 1 commi 292, 293 e 295 ha previsto che: "292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalita': a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianita' previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita' socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo periodo di tempo; b) assunzione secondo le modalita' previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma; c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneita', ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma; d) assunzione secondo le modalita' previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma. 293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145. **294.** All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021 (termine poi prorogato al 31 luglio 2021").

dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo; b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno; c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego; d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno; e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 luglio 2021121, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 2021122 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" 123. 447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a

\_

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Termine così prorogato dall'art. 8 comma 1 del Dl 44/2021 convertito legge 76/2021

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> Termine così prorogato dall'art. 8 comma 2 del Dl 44/2021 convertito legge 76/2021.

<sup>123</sup> L'art. 8 comma 2 bis del Dl 44/2021 convertito dalla Legge 76/2021 ha previsto la stabilizzazione degli LPU stabilendo che:" Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni". Il successivo coma 3 stabilisce che." All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019. 448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. 449. E' fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza..".

Successivamente la legge 160/2019 all'art. 1 commi da 495 (come modificato dal comma 296 dell'art.1 della legge 178/2020) a 497 ha previsto che: "495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 luglio 2021124, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo." 496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui." 497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Termine così prorogato dall'art. 8 comma 2 del DL 44/2021 convertito dalla legge 76/2021

amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58" (comma così modificato dall'art. 1 comma 1quater del Dl 162/2019 convertito dalla legge 8/2020).

Ai fini dell'applicazione del richiamato comma 497 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 05550 del 30.1.2020 con la quale sono state fornite: "indicazioni operative in materia di contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione". Il 28.12.2020, è stato emanato il DPCM attuativo della disposizione recata dal comma 497 della legge 160/2019, registrato alla Corte dei Conti il 16.2.2021, con il quale si è provveduto alla ripartizione, per l'anno 2020, delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato degli LSU tra le amministrazioni di cui all'elenco allegato al DPCM stesso, risorse assegnate alle regioni Basilicata Calabria, Campania Puglia. Per l'annualità 2021 si provvederà mediante istanza da parte degli enti interessati da produrre su base regionale.

Con l'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs 75/2017, come modificati, dalla legge 160/2019 e dal Dl 162/2019 convertito dalla legge 8/2020, dal Dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, dal dl 183/2020 convertito dalla legge 21/2021, e da ultimo dal Dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021, il legislatore è intervenuto ancora una volta con misure, volte al superamento del precariato, valevoli fino al 31 dicembre 2022<sup>125</sup>, prevedendo, tra l'altro, anche la possibilità di utilizzare le risorse per le assunzioni a tempo determinato per stabilizzare il personale precario. In particolare, i novellati commi 1 e 2 di detto art. 20<sup>126</sup>, prevedono che: "1. Le amministrazioni, al fine di superare il

\_

 $<sup>^{125}</sup>$  Termine così prorogato dall'art. 1, comma 3-bis, del Dl 80/2021 convertito legge 113/2021, relativo al reclutamento di personale per il PNRR.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> L'art. 1 comma 802 della legge 178/2020 prevede per gli assistenti sociali che:" Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura

precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".127 Per espressa

non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

<sup>127</sup> La legge regionale della Sicilia 1/2019 all'art. 22 ha stabilito che: "Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 27/2016 e all'art. 26 comma 6 della legge regionale 8/2018 sono da intendersi riferite a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art. 26". Successivamente, la medesima regione con la LR 15/2019 all'art. 3 comma 3 ha previsto che: "il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" Poiché tale normativa consente di stabilizzare il personale precario in assenza di prove selettive detta legge è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale. In virtù di tale impugnativa è stata emanata la LR 17/2019. La Corte Costituzionale con sentenza del 2 settembre 2020, n. 199 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della LR n. 1/2019, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost. il quale, rubricato "Servizio antincendio boschivo", stabilisce che: "1. Al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in ragione

previsione del comma 7 dello stesso art. 20 "non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.165 del 2001 o degli organi politici delle regioni...né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267". 128

In merito all'applicazione del richiamato art. 20 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha diramato la Circolare n. 3 del 23/11/2017, con la quale sono stati forniti gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile. Lo stesso Ministro con successiva circolare n. 1 del 9.1.2018 ha integrato gli indirizzi operativi in materia di superamento del precariato di cui alla precedente circolare n. 3/2017.

La suddetta normativa si aggiunge ad analoghi anteriori interventi legislativi che hanno disciplinato la materia sin dal 2007.

Infatti, la norma che consente, in via generale, di riassorbire progressivamente il bacino di precariato è quella di cui all'art. 35 comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001 che ha previsto: "le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale... possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

dell'elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le Sale operative provinciali, è mantenuto nelle medesime mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale". La norma, come rilevato dai giudici costituzionali, non indicando un termine finale del "mantenimento" nelle pregresse mansioni, consente un generalizzato e implicito meccanismo di proroga dei rapporti in essere con l'amministrazione regionale, senza limiti temporali, determinando la prosecuzione del rapporto di lavoro, da parte dell'amministrazione regionale, tendenzialmente in via definitiva senza l'indizione di una selezione pubblica. Per l'applicazione dell'art. 3 della LR 27/2016 cfr. Corte dei Conti Sicilia deliberazione 47/2020. Inoltre, con deliberazione n. 131/2020, la medesima Corte dei Conti ha ritenuto che:"... riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria... Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e previste da apposita normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro". Per la regione Sicilia l'art. 1 comma 1 bis del dl 183/2020 convertito dalla legge 21/2021 istituisce un tavolo tecnico, peraltro già insediatosi, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento della situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP emergenza Palermo di cui alla L.R. 24/2000 secondo la consistenza al 31 luglio 2020.

<sup>128</sup> La Corte dei conti Puglia, con <u>l</u>a deliberazione n. 51/2021\_ha escluso le stabilizzazioni ex art. 20 del Dlgs 75/2017 per i rapporti derivanti dall'articolo 110 del Tuel e per prestatori con partita Iva

a) con riserva di posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando".

Particolare regolamentazione è stata adottata per i comuni della Regione Calabria. Prosegue, quindi la stabilizzazione del personale ex LSU avviata con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 con appositi stanziamenti susseguitisi nel tempo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità degli enti della Regione Calabria, rinviando ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei criteri di assegnazione delle risorse medesime.

Difatti, il comma 14 del soprarichiamato art. 20 del D.Lgs 75/2017 ha disposto che: "Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4".

Per le Regioni a Statuto Speciale e per gli enti territoriali ivi insistenti il comma 4 del citato art. 20 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii. consente la possibilità di elevare i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal comma 1 dello stesso art. 20, con risorse individuate nelle leggi regionali. Per quanto riguarda la Regione Sicilia, già l'art. 4 della L.R. n. 2/2015 aveva previsto che: "con decorrenza 1° gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30 comma 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015 alle

medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni".

L'art. 26 della L.R. 8/2018 ha, poi, previsto specifiche norme per la stabilizzazione dei precari anche in applicazione dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017. Inoltre, le LLRR nn. 1/2019<sup>129</sup>, 15/2019<sup>130</sup> e 17/2019 contengono ulteriori norme interpretative della disciplina regionale in materia di superamento del precariato. Successivamente, la LR. 33/2020, all'art. 4 comma 1, ha prorogato il termine per la stabilizzazione del personale precario al 31.12.2021<sup>131</sup>.

In base alle risposte pervenute dagli enti che applicano i cinque differenti tipi di contratto, risulta, infatti, che nell'anno 2020:

- sono stati stabilizzati n. 3.097 ex LSU (n. 67 nel 2016, n. 308 nel 2017, n. 497 nel 2018, n. 2.833 nel 2019). Complessivamente, hanno maggiormente beneficiato di tale possibilità le categorie A e B;
- sono stati stabilizzati, in qualità di lavoratori soprannumerari, quindi in deroga alla dotazione organica e al fabbisogno del personale n. 498 LSU/LPU;

<sup>129</sup> La Corte Costituzionale con sentenza del 2 settembre 2020, n. 199 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della LR n. 1/2019, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Costituzione.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> La Corte Costituzionale con la sentenza 279/2020, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge regionale del 6 agosto 2019, n.15 sulla stabilizzazione dei precari.

<sup>131</sup> Il Dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 all'art. 3 comma 3-quater ha previsto che: "Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000." I successivi commi 3-quinquies e 3-sexies dispongono che:" Per il monitoraggio delle finalita'di cui al comma 3-quater e per l'individuazione delle soluzioni relative stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione siciliana, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati. Dall' attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Cfr. anche L.R. Sicilia 9/2021 art. 36

- sono state assunte, con le procedure di cui all'articolo 35, comma 3bis, del decreto legislativo n. 165/2001, n. 147 unità di personale già a tempo determinato;
- sono state assunte con le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs 75/2017 n. 2.044 unità.

## 6.5 Categorie protette<sup>132</sup>

L'art. 5 della legge 68/1999, e ss.mm.ii., al comma 8 ter, dispone che i datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero dei lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima Regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6.

L'art. 39 del D.lgs. 165/2001, rubricato "assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette", come modificato dall'art. 3 comma 9 lett. c) della Legge 56/2019, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303".

Dall'anno 2013 sono state introdotte disposizioni volte a garantire la copertura della quota d'obbligo prevista dalla specifica normativa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> La legge 160/2019 al comma 332 dell'art. 1 ha previsto l'incremento del fondo per il diritto al lavoro per disabili.

riguardante le categorie protette, 133 anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti. Infatti, l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 31.8.2013, come convertito nella legge n. 125 del 30.10.2013, dispone che: "le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà <sup>134</sup>. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4quater e 4sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo". 135

L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha disposto che i limiti assunzionali di cui alla normativa vigente non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. Successivamente, l'art. 10 del D.Lgs 75/2017 ha introdotto l'art. 39 quater al D.Lgs 165/2001 con il

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> L'art. 4 del D.Lgs 151/2015 ha introdotto all'art. 4 della legge 68/1999 il comma 3bis, modificato dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs 185/2016, disponendo che i lavoratori già disabili, prima della costituzione del rapporto di lavoro, e non assunti tramite il collocamento obbligatorio, se hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o superiore al 45% se disabili psichici sono computati nella quota d'obbligo. Inoltre, l'art. 8 del citato D.Lgs 151/2015, inserendo il comma 6 bis all'art. 9 della legge 68/1999 ha istituito la "banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati al collocamento dei disabili nonché i lavoratori interessati. Sul computo della quota d'obbligo cfr. Accordo Conferenza Unificata n. 184 CU del 21.12.2017, modificato dal successivo accordo n. 5/CU del 24.1.2018.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> La Corte dei Conti Lombardia con delibera 135/2020 ha ritenuto che le assunzioni delle quote d'obbligo delle categorie protette rientrano nei limiti di spesa di personale. A parere di detta Corte dei Conti la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019, fermo restando che all'interno della "spesa complessiva per tutto il personale dipendente" il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> In materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota d'obbligo ai sensi della legge 68/99 cfr. circ. Dip. Funz. Pubbl. n. 73731 del 30.12.2014. Il D.Lgs 368/2001 è stato abrogato dal D.Lgs n. 81/2015.

quale viene prevista una specifica disciplina per il monitoraggio dell'applicazione della legge 68/99. Sull'applicazione di detto art. 39 quater il Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare del 10.7.2018. Inoltre, con D.M. 6.2.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione è stata nominata, ai sensi dell'art. 39 bis del D.Lgs 165/2001 come modificato dal Dl 86/2018 convertito dalla legge 97/2018, la "Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità". Successivamente, il predetto Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato la direttiva 1/2019 concernente: "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25."

Nell'anno 2020 sono state complessivamente reclutate n. 237 unità di personale appartenente alle categorie protette (contro n. 373 del 2019), ai sensi della legge n. 68/1999, di cui n. 106 per chiamata numerica e n. 131 per chiamata diretta.

Come per il passato, la maggior parte delle assunzioni ha riguardato personale della categoria B n. 147 (n. 72 per chiamata numerica e n. 75 per chiamata diretta). Sono state, inoltre, immesse in organico, complessivamente, n. 47 unità nella categoria C (di cui n. 15 per chiamata numerica e n. 32 per chiamata diretta); n. 27 unità nella categoria A (n.19 per chiamata numerica e n. 8 per chiamata diretta); n. 14 unità nella categoria D per chiamata diretta e n. 2 dirigenti per chiamata diretta.

#### 7. Cessazioni

La normativa anteriore alla legge Fornero, assieme alla pensione di vecchiaia, prevedeva anche la possibilità di ottenere la pensione di anzianità con 40 anni di contributi, a prescindere dall'età, oppure con le quote. Attualmente sopravvivono solo talune tipologie residuali di pensione di anzianità con le quote.

La legge Fornero, nel modificare l'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e ss.mm.ii ha ridisciplinato la materia dei trattamenti pensionistici, prevedendo, al comma 3, due categorie di pensione:

- a) *pensione di vecchiaia*, che si consegue in base ai requisiti previsti dai commi 6 e 7 dello stesso articolo;
- b) *pensione anticipata*, conseguita in base ai requisiti previsti dal comma 10, come modificato dal Dl 4/2019, e 11 del medesimo articolo.<sup>136</sup>

La legge 145/2018 all'art. 1 comma 256, innovando sul sistema pensionistico, ha previsto l'emanazione di provvedimenti normativi finalizzati all'incentivazione di misure per il pensionamento anticipato. Con il citato D.L. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, al fine di contrastare gli effetti della riforma Fornero, è stata istituita la c.d. quota 100, regolamentata agli artt. 14 e 15, che consente l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che hanno almeno 38 anni di contributi ed un'età anagrafica minima di 62 anni. La quota 100 è operativa dal 2019, in via sperimentale, e resta utilizzabile fino al 31 dicembre 2021.

L'art. 1 comma 146 lett. a) e b) della legge 205/2017 ha modificato l'art. 24 comma 13 del DL 201/2011 in ordine al computo degli adeguamenti biennali alla speranza di vita, che peraltro non potranno essere superiori ai tre mesi a

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> L'art. 1 comma 194 della legge 232/2016 ha previsto che:" Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione". Inoltre, il successivo comma 199, come modificato dall'art. 1 comma 162 lett. f) e g) della legge 205/2017, ha previsto che a decorrere dal 1.5.2017 il requisito contributivo di cui all'art. 24 c. 10 del Dl. 201/2011 è ridotto a 41 anni per alcune categorie di lavoratori individuate dal comma medesimo ed in possesso di particolari requisiti. Con DPCM 23.5.2017 n. 87 è stato emanato il regolamento di attuazione della disciplina prevista dal citato comma 199 in materia di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. Mentre, con DPCM 88/2017 è stato emanato il regolamento per l'Ape sociale. La legge 178/2020 all'art. 1 al comma 336 lett. a) e b) ha prorogato fino al 31.12.2020 l'opzione donna ed ai commi 339 e 340 ha prorogato l' APE sociale al 31.12.2021.

partire dal 2021. Il medesimo DL. 4/2019 con l'art. 15, commi 1 e 2 ha sostituito il comma 10 dell'art. 24, prevedendo che: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2019 concernente "Adequamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive integrazioni, modificazioni non sono ulteriormente incrementati". Successivamente con circolare n. 19 del 7 febbraio 2020, l'INPS ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal citato D.M. 5 novembre 2019.

Dai dati pervenuti emerge che anche nell'anno 2020, la maggioranza dei cessati ha presentato domanda di dimissioni volontarie prima del raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia (n. 14.635 contro n. 15.481 nel 2019). Il fenomeno ha interessato la categoria C per n. 6.009 unità, la categoria B per n. 4.274 unità, la categoria D per n. 3.657 unità, la categoria A per n. 490 unità e i dirigenti per n. 205 unità.


In seconda posizione sono i pensionamenti per raggiunti limiti di età (n. 6.645 contro n. 6.062 del 2019), che hanno riguardato la categoria A per n. 675, la categoria B per n. 2.048, la categoria C per n. 2.372, la categoria D per n. 1.443 e, infine, i dirigenti per n. 107 unità.

Relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, ad iniziativa dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133/2008, risultano cessate n. 2.481 unità di personale a seguito dell'applicazione di tale disposizione (n. 1.900 unità nel 2019).

Le cessazioni per esternalizzazione di servizi hanno invece interessato n. 105 unità (n. 160 nel 2019); n. 25 unità nella categoria A, n. 26 unità nella categoria B, n. 21 unità nella categoria C, n. 30 unità nella categoria D e n. 3 unità nella categoria dirigenziale.

I licenziamenti hanno riguardato n. 161 unità.

Altre cause, non meglio specificate, hanno prodotto un numero di cessazioni pari a n. 3.771, contro le 4.979 del 2019.



🌣 Nel grafico è stata utilizzata la 'Scale Break' (Linea di rottura) per evidenziare i valori minimi.

# 8. Valutazione delle prestazioni e dei risultati

La legge 7.8.2015 n. 124, concernente "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha inserito la valutazione dei dipendenti tra le materie di riforma della P.A., materia già oggetto di riforma ad opera del D.Lgs 150/2009. L'art. 17 lett. r)137 della legge 124/2015, reca i seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione dei sistemi di valutazione; sviluppo dei sistemi per valutare i risultati; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni. In attuazione di detta delega è stato emanato il D.Lgs 25.5.2017 n. 74 con il quale sono state introdotte modifiche al citato D.Lgs 150/2009 in materia di valutazione della performance. In particolare, viene stabilito che il rispetto delle disposizioni dettate in materia di valutazione è condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati alla performance; per il riconoscimento delle progressioni economiche; per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale; per il conferimento degli incarichi dirigenziali. La valutazione negativa della performance rileva, invece, ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale come anche ai fini del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento.

Importanti novità sono state introdotte anche per quanto attiene al ciclo di gestione della performance. Per gli enti locali viene data la facoltà di unificare la Relazione sulla performance con il Rendiconto di gestione.

Inoltre, è stato inserito un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinato a remunerare la performance. In particolare, l'art. 13 comma 1 del citato D.Lgs 74/2017, che ha sostituito l'art. 19 del D.Lgs.150/2009, rubricato "criteri per la differenziazione delle valutazioni", prevede che: "Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 25 novembre 2016, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t) "nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni".

criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato." <sup>138</sup>

Il sistema di misurazione e valutazione della performance e gli ambiti di misurazione, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs 150/2009 come modificati dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs 74/2017, deve essere adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica<sup>139</sup> (cfr. Linee guida nn. 1/2017 e 2/2017 per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance per i Ministeri e n. 3/2018 per la misurazione annuale della performance)

Nel sistema di valutazione devono altresì essere previste le procedure di conciliazione a garanzia dei valutati.

Ciascuna amministrazione, su proposta della struttura di valutazione, deve, provvedere all'adozione di un "piano delle performance" <sup>140</sup> ex art 10 del D.Lgs

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con sentenza del 27 agosto 2020, n. 132 ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale conseguente alla violazione dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 150/2009 di differenziare la valutazione dei dipendenti e dei dirigenti.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Con Decreto del 9.12.2020 sono state emanate le linee guida per indirizzare le amministrazioni nella predisposizione del Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14 del D.Lgs 124/2015, con particolare riferimento alla definizione di appositi indicatori di performance.

<sup>140</sup> Il dl 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 all' art. 6 ha introdotto il Piano triennale integrato di attività e organizzazione da adottare dalle amministrazioni con più di 50 dipendenti, mentre per le altre è prevista una forma semplificata, di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale, destinato, tra l'altro, a definire: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del D.Lgs n. 150/2009; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge, sia destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b). Il Piano deve essere aggiornato e pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno (prima scadenza 31 gennaio 2022). E' previsto, inoltre, che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto ( entro il 10 ottobre 2021), con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, siano individuati ed abrogati tutti gli adempimenti dei piani da considerarsi assorbiti nel Piano de quo (comma 5), nonché è previsto entro il medesimo termine che il DPR definisca un Piano-tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni (comma 6) nonché per individuare le modalità semplificate del Piano per gli Enti con meno di 50 dipendenti. La mancata approvazione del piano è sanzionata con il divieto di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi, e l'impossibilità di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti ai quali sia imputabile l'omissione. I Comuni con meno di 15.000 abitanti provvedono all'attuazione del piano integrato delle attività e organizzazione nonché al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso

150/2009, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs 74/2017, contenente l'indicazione degli obiettivi specifici individuali, dirigenziali ed organizzativi dell'ente, nonché gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance. Al fine di dare piena attuazione al citato art. 8 comma 1 lett. d) ed f), nonché alle indicazioni contenute nelle predette Linee Guida n. 1/2017 e n. 2/2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 0080611 del 30/12/2019 avente per oggetto: "Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche - ciclo della performance 2020-2022", ha avviato, nel corso del 2019, con alcune amministrazioni del perimetro di competenza del Dipartimento stesso, una sperimentazione avente ad oggetto l'utilizzo di indicatori comuni utili a monitorare l'andamento delle cd. attività di supporto tipicamente svolte da tutte le amministrazioni. In caso di mancata adozione del piano, le amministrazioni non possono procedere all'assunzione di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Il predetto D.Lgs 74/2017 ha introdotto, inoltre, talune novità riguardo i compiti affidati agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) quali: l'emissione del parere preventivo vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance; la funzione di monitoraggio dell'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati (funzione prima spettante all'organo di indirizzo politico); la facoltà di procedere alla formulazione di proposte e raccomandazioni ai vertici politici. Gli OIV possono essere istituiti anche in forma monocratica o in forma associata. E' fatto divieto alle amministrazioni di nominare propri dipendenti quali componenti dell'OIV.

Alla domanda se la corresponsione dell'indennità di risultato ai dirigenti sia correlata alla valutazione delle prestazioni dei medesimi, hanno risposto positivamente n. 607 enti; n. 577 enti hanno dichiarato di utilizzare indicatori di risultato (hanno dato risposta negativa n. 65 enti).

Risulta, inoltre, che, al 31.12.2020, la maggioranza degli enti locali (n. 5.814) ha dichiarato di effettuare la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (dirigenti e non), gestendo il relativo servizio in forma singola (n. 5.714 enti).

Hanno invece utilizzato giudizi del nucleo di valutazione n. 663 enti (n. 601 nel 2019) e solo n. 47 enti hanno risposto positivamente alla domanda se, ai fini della valutazione dei dirigenti, siano utilizzati meccanismi di confronto con le *performance* di altri enti.

# 9. Servizi disciplinari

Al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo, sono state introdotte modifiche al D.Lgs 165/2001 in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dapprima con il D.Lgs 150/2009 e, successivamente, in materia di licenziamento disciplinare, con il D.Lgs 116/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 20.7.2017 n. 118. Il D.Lgs 75/2017 ha poi, con l'art. 13, modificato gli artt. da 55 bis a 55 sexies del D.Lgs 165/2001 relativamente al licenziamento disciplinare<sup>141</sup> e alla responsabilità disciplinare, nonché ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Il CCNLFL 21.5.2018 al titolo VII, concernente la responsabilità disciplinare, con gli artt. da 58 a 63, ha introdotto norme pattizie attuative della predetta normativa di carattere generale<sup>142</sup>.


Dai dati pervenuti con la presente rilevazione emerge quanto segue.

Alla domanda se sia stato istituito un ufficio/servizio disciplinare, n. 97 Province (n. 97 nel 2019), n. 4.184 Comuni (n. 4.096 nel 2019), n. 46 Comunità Montane e n. 160 Unioni di Comuni hanno dato assicurazione.


Nel corso del 2020 sono stati aperti complessivamente n. 3.153 procedimenti disciplinari contro n. 4.133 del 2019. Al 31.12.2020 risultavano pendenti ancora n. 2.724 procedimenti, di cui n. 2.523 aperti a seguito di un procedimento penale.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 20914/2019 ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono dare corso alla irrogazione della sanzione del licenziamento anche nei confronti di dipendenti che siano cessati dal servizio per collocamento in quiescenza, tanto più nel caso in cui gli stessi siano stati sospesi in via cautelare nel corso del procedimento.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Per i dirigenti ed i segretari comunali il nuovo CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali ha definito la nuova disciplina in materia di responsabilità disciplinare nella I sezione "Parte Comune", capo III articoli da 33 a 41.



Per quanto attiene alle sanzioni, in totale ne sono state comminate n. 2.335 (2.883 nel 2019), in gran parte (n. 1.210) consistenti in rimproveri verbali o scritti e in multe pari a 4 ore di retribuzione.



# 10. Modalità di gestione delle attività

La rilevazione sulle modalità di gestione delle attività da parte degli enti locali è stata effettuata identificando cinque aree operative (indirizzo politico-istituzionale, funzionamento, servizi per conto dello Stato autorizzativi e impositivi, servizi di erogazione alla collettività, servizi di erogazione alla persona), all'interno delle quali sono state elencate in dettaglio le rispettive attività.

#### 10.1 Gestione diretta

Gli enti locali gestiscono oltre il 60% delle proprie attività in economia diretta. Tuttavia, come già osservato in occasione delle precedenti rilevazioni, per far fronte alla carenza di personale in termini quantitativi o qualitativo/professionali ovvero per ottimizzare il rapporto costi/benefici, in talune situazioni sono utilizzate da tempo anche altre modalità di gestione, di cui si dà conto nei paragrafi seguenti.

#### 10.2 Forme associative

L'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 disciplina le forme associative tra enti locali - Unioni di comuni, Consorzi (la legge n. 191/2009, come modificata dalla legge n. 42/2010, all'articolo 2, comma 186, ha disposto la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2011, dei consorzi di funzioni, ad eccezione dei bacini imbriferi montani, prevedendo l'assunzione, da parte dei comuni, delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse umane e finanziarie), Convenzioni<sup>143</sup>, Accordi di programma - che consentono di esercitare congiuntamente o, comunque, in modo coordinato funzioni e servizi ovvero di realizzare opere di interesse comune. L'art. 1 comma 456 della legge 232/2016 ha disposto che: "In deroga a quanto previsto

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Il TAR Abruzzo, Aquila, sez. I, nella sentenza 3 marzo 2021, n. 89 ha riconosciuto la connotazione pubblicistica alle convenzioni tra enti ex art. 30 del TUEL, ritenendo che l'Amministrazione possa sempre recedere dall'accordo, in quanto tale potere è espressione "del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l'esercizio delle funzioni pubbliche". Per la natura e le funzioni delle convenzioni cfr. TAR Molise (sez.I), sentenza 18 maggio 2021, n. 184.

dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa".

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e ss.mm.ii. che prevede:

i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero fino a 3000, se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali (come ridefinite dalla medesima normativa). Le Regioni, nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva, previa concertazione con i Comuni interessati, individuano la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, secondo principi di efficacia, efficienza e riduzione delle spese. A tali Unioni si applica la disciplina prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Il limite demografico rimane fissato in almeno 10.000 abitanti. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 33 /2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 28, che impone ai comuni con meno di 5000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni, laddove non consente a detti comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Il successivo comma 29 dell'art. 14 dispone che:"I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'essere svolta da piu' di una forma associativa".

L'articolo 23, comma 1quinquies, del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha stabilito il termine entro il quale detti Comuni debbono assicurare l'attuazione delle funzioni fondamentali in forma associata. Tale termine è stato più volte prorogato dai provvedimenti legislativi c.d. Milleproroghe. L'art. 18 bis del Dl 162/2019 convertito dalla L. 8/2020 ha stabilito che: "Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni<sup>144</sup>, i

119

 $<sup>^{144}</sup>$  Il comma 2 ter dell'art. 1 Dl 91/2018 convertito dalla legge 21.9.2018 n. 108 ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di

termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020". Il Dl 183/2020<sup>145</sup> all'art. 2 comma 3 ha differito tale termine al 31.12.2021.

Inoltre, per i Comuni derivanti da fusione, l'articolo 1, comma 121, della legge n. 56/2014 ha stabilito che, in mancanza di una specifica regolamentazione regionale, gli stessi sono esentati dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni per un mandato elettorale;

- i Comuni fino 1.000 abitanti, in alternativa alla disciplina sopra richiamata, possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti, mediante un'unione di comuni (con popolazione complessiva di norma superiore a 5.000 abitanti), secondo una disciplina appositamente dettata dalla medesima norma, ovvero mediante una o più convenzioni (ex articolo 30 decreto legislativo n. 267/2000) di durata triennale.

Per quanto riguarda il personale delle Unioni di Comuni, l'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 22 comma 5 del D.L. 50/2017 dispone che "All'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". 146

revisione della disciplina di province e città metropolitane, anche al fine del superamento dell'esercizio obbligatorio e la semplificazione degli oneri amministrativi a contabili a carico dei comuni, soprattutto di

piccole dimensioni.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Il Dl 183/2020 è stato convertito dalla legge 21/2021

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> La Corte dei conti sez. Lombardia, con deliberazione n. 109/2020, ha inizialmente ritenuto che la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del Dl 34/ 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della L. 160/ 2019) e al DM 17 marzo 2020 trovasse applicazione anche nei riguardi delle Unioni di comuni, pur non essendo queste ultime menzionate nel citato DM. Successivamente la sezione autonomie con la deliberazione 4/2021 ha escluso tale possibilità cfr. capitolo 6.4. La Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 76/2021, tornando sui suoi passi, ha richiamato il principio di diritto espresso dalla Sezione Autonomie con la citata delibera n. 4/2021 per cui alle unioni si applica il turn over al 100% della spesa dei dipendenti cessati nell'anno precedente.

Inoltre, il medesimo art. 22 al comma 5 ter prevede che: "Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi."

#### 10.3 Esternalizzazione di servizi

In materia di esternalizzazione dei servizi pubblici locali l'articolo 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007 prevede che le amministrazioni che utilizzano tale modalità di gestione redigano un piano di razionalizzazione dei costi e che adottino provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, procedendo alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Peraltro, l'art. 6 bis del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs 75/2017, prevede che, nel caso di acquisizione sul mercato dei servizi da effettuarsi a condizione che vi siano economie di gestione, l'amministrazione provveda al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. 147

Dalle risultanze del *Censimento* emerge che, alla fine dell'anno 2020, le disposizioni del citato art. 6bis sono state rispettate da n. 3.168 enti (di cui n. 18 Province, n. 2.967 Comuni, n. 29 Comunità Montane e 154 Unioni di Comuni). Alla domanda hanno risposto negativamente n. 5.131 enti.

Per quanto attiene al personale, sono state indicate complessivamente (tutti i contratti) n. 105 unità cessate a seguito di trasferimento per esternalizzazioni di servizi (contro n. 160 del 2019). Esclusi i cessati, risultano, invece, utilizzate a qualsiasi titolo (compreso il comando), nelle attività esternalizzate, n. 858 unità di personale.

-

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Cfr. cap. 2.4.

L'affidamento all'esterno di attività di competenza degli enti locali avviene con modalità diverse, che possono riassumersi nelle seguenti:

- *istituzione* (organismo strumentale dell'ente per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale);
- azienda speciale o municipalizzata (ente strumentale dell'ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, responsabile della gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale);
- *società partecipata*<sup>148</sup> (società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituita o partecipata dall'ente titolare del servizio);
- appalto (modalità di affidamento di esecuzione di lavori a soggetti esterni con contratto stipulato all'esito della procedura di gara pubblica);
- affidamento diretto (affidamento di attività al concessionario senza l'espletamento di gara pubblica, nel caso in cui sussistono particolari ragioni tecniche o economiche o di opportunità sociale).

Le forme largamente più utilizzate sono quelle degli appalti (11,7%) e dell'affidamento diretto (2,5%). Gli enti che applicano il contratto nazionale ricorrono all'appalto soprattutto per i lavori pubblici (57%), trattamento dei rifiuti (33%), sistemi informativi (23%), servizi cimiteriali (31%), servizi legali (29%).

Per il servizio idrico integrato tali enti si affidano per il 21% alle società partecipate, e per l'11% alle aziende municipalizzate.

122

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Con il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. è stato emanato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) cfr. cap.2.





# Anzianità anagrafica

Categorie e	Doro	onale										FASCE	di ETA	۱,										
posizioni		rvizio	0	/19	20	/24	25	/29	30	/34	35	5/39	40	/44	45	5/49	50	/54	55/	59	60/	64	65	/99
economiche	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3	4	1	5	5	0	5	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2	6	2	4	2	0	0	1
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	2	4	0	3	1	1
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	6	9	4	3	1	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	30	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	2	9	3	8	5	1	2
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	3	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Totale Categoria	88	77	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	11	8	24	17	29	26	18	20	3	4
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	214	109	0	0	1	0	7	1	15	6	25	14	37	20	41	19	48	23	27	13	13	12	0	1

Categorie e	Por	sonale										FASCE	di ET	A'										
posizioni	_	ervizio	0	/19	20	/24	25	/29	30	/34	3	5/39	40	/44	4	5/49	50	)/54	55/	59	60/	64	65/	/99
economiche	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	182	243	0	0	0	0	2	1	2	1	18	5	17	14	34	33	46	61	46	73	16	43	1	10
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	114	90	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	10	3	25	11	27	17	32	28	14	22	3	7
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	100	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	10	7	26	18	39	23	14	15	2	5
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	129	125	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	1	16	14	34	32	46	44	26	30	3	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	142	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	21	24	31	62	58	63	27	45	0	6
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	125	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	25	27	63	49	88	23	49	1	16
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	117	146	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	13	15	25	26	41	39	37	24	28	0	1
B - POSIZIONE ECONOMICA B9	24	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	2	6	13	8	9	1	1
Totale Categoria	1.147	1.266	0	0	1	0	9	2	18	9	54	25	91	63	184	162	272	319	342	382	165	253	11	49
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	214	765	0	0	3	3	15	45	30	95	26	132	51	166	33	145	28	107	17	59	11	11	0	2

Categorie e	Per	sonale										FASCE	di ET	Α'										
posizioni		ervizio	0 /	19	20	/24	25	/29	30	/34	3	5/39	40	)/44	4	5/49	50	0/54	55	/59	60/	64	65	/99
economiche	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	179	588	0	0	0	0	1	0	0	5	12	57	28	132	49	145	42	116	30	92	16	35	1	6
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	140	322	0	0	0	0	0	0	1	0	5	19	14	35	38	93	33	91	30	71	17	13	2	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	117	315	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	27	14	79	31	82	31	86	29	35	1	2
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	138	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	23	65	32	115	38	198	39	66	2	5
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	73	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	25	13	28	16	42	32	40	0	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C7	13	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6	10	11	0	6	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	874	2.610	0	0	3	3	16	45	31	100	44	212	108	368	170	554	180	546	172	559	144	207	6	16
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	177	390	0	0	1	0	4	18	14	46	21	86	38	86	39	79	26	46	25	20	9	9	0	0

Categorie e	Por	sonale										FASCE	di ET	Δ'										
posizioni		ervizio	0 /	19	20	/24	25	/29	30	/34	3	5/39	40	/44	4	5/49	50	0/54	55	/59	60/	64	65/	99
economiche	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	126	223	0	0	0	0	0	0	0	6	1	26	18	58	24	61	35	35	19	28	29	8	0	1
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	60	166	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	18	7	40	17	49	14	39	19	18	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	85	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	19	22	36	20	50	31	19	2	1
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	52	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	13	17	38	13	51	17	16	1	1
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	49	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	11	7	22	15	19	21	11	1	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	21	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	6	8	7	5	0	1
D - POSIZIONE ECONOMICA D8	22	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	15	3	10	6	3	2	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Totale Categoria	594	1.149	0	0	1	0	4	18	14	52	23	114	61	169	88	230	141	248	116	225	140	89	6	4
DIRIGENTI	42	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	2	13	6	9	7	10	7	2	0

Categorie e	Per	sonale										FASC	E di ET	Ά'										
posizioni	osizioni in servizio		0 /	19	20	/24	25	/29	30	/34	3	35/39	40	0/44	4	5/49	5	0/54	5	5/59	60/	64	65	5/99
economiche	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М	. F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.
Totale Categoria	42	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	2	13	6	9	7	10	7	2	0
Totale Contratto	2.745	5.126	0	0	5	3	29	65	63	161	124	353	263	602	458	956	630	1.136	668	1.199	477	576	28	73

#### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

D	D	<b>D</b> 7
_	П	오

Categorie e	Pers	onale									F	FASCE	di ETA	۸'										
posizioni		rvizio	0 /	19	20	/24	25	/29	30	/34	35/	/39	40	/44	4	5/49	50	)/54	55	/59	60/	64	65	/99
economiche	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
A - CANTONIERE - Q.3	F233	0	0	0	1	0	8	0	7	0	25	0	36	0	60	0	48	0	43	0	4	0	1	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE I - LIV. SUP.	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	4	0	6	0	(
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. INF.	27	106	0	1	1	1	5	6	4	4	4	5	2	9	2	22	5	30	2	18	2	10	0	(
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. SUP	111	432	0	0	0	1	1	0	6	5	7	9	14	20	19	57	23	111	24	149	14	75	2	4
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. INF.	16	27	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	2	3	4	5	2	8	5	3	0	1	0	
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. SUP	164	155	0	0	0	0	0	1	2	2	8	1	5	11	31	18	54	45	54	51	9	22	1	2
Totale Categoria	551	739	0	1	2	3	14	7	20	15	46	18	59	44	116	105	132	197	128	225	29	114	4	10
B - AGENTE ED ASSISTENTE FORESTALE Q.F.5	130	10	0	0	6	0	12	2	14	3	19	2	17	1	14	1	19	1	26	0	3	0	0	(
B - CANTONIERE SPECIALIZZATO - Q.F	233 4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	0	29	0	44	0	77	0	65	0	3	0	0	(
B - CAPO CANTONIERE - Q.F 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	O

#### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

P	R	<b>R7</b>
		ᆫ

Categorie e	Doro	onale										FASCE	di ET	Α'										
posizioni		ervizio	0 /	19	20	/24	25	/29	30	/34	3	5/39	40	/44	4	5/49	50	0/54	55/	59	60/	64	65/	99
economiche	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV INF.	117	68	0	1	8	2	15	8	14	11	20	12	11	11	21	11	17	5	10	5	1	2	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV SUP.	652	500	1	0	1	0	3	3	21	9	41	28	77	39	122	77	183	129	169	156	34	51	0	8
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. INF.	74	166	1	0	4	20	19	57	18	48	9	13	8	7	13	8	1	10	1	2	0	1	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. SUP.	471	1.303	0	0	2	0	1	8	12	58	30	100	45	146	78	236	137	306	118	350	45	90	3	9
B - VIGILE DEL FUOCO - Q.F. 5	68	0	0	0	0	0	0	0	9	0	12	0	6	0	24	0	14	0	3	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1	.746	2.047	2	1	21	22	50	78	92	129	142	155	193	204	316	333	448	451	393	513	86	144	3	17
C - CAPO SQUADRA F REPARTO - Q.F. 6	E 49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	8	0	20	0	15	0	0	0	0	0
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV INF.	49	185	0	0	6	16	7	50	11	49	7	20	5	21	8	10	2	18	3	1	0	0	0	0
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV SUP.	645	1.811	1	1	1	7	12	28	38	87	48	154	104	324	118	403	129	426	134	311	56	66	3	4
C - SOVRINTENDENT FORESTALE - Q.F. 6	E 59	3	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	16	1	10	1	15	0	3	1	0	0	0	0

#### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO PRBZ

Categorie e	Por	sonale										FASCE	di ET	Α'										
posizioni		ervizio	0 /	19	20	/24	25	/29	30	/34	35	5/39	40	/44	4	5/49	50	)/54	55/	59	60/6	64	65/	/99
economiche	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
Totale Categoria	802	2.000	1	1	7	23	19	78	52	136	69	174	129	347	144	414	166	444	155	313	56	66	3	4
D - ESPERTO ANTINCENDIO - Q.F. 9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D - ISPETTORE ANTINCENDI - Q.F. 7	11	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0
D - ISPETTORE/ISPETTRIC FORESTALE - Q.F. 7	34 EE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	0	5	0	10	0	3	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX INF.	9	16	0	0	0	0	2	2	2	5	1	4	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX SUP.	97	108	0	0	0	0	0	0	6	3	11	12	12	8	17	31	28	29	16	19	7	5	0	1
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV INF.	7	8	0	0	0	0	2	2	2	2	0	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV SUP.	259	158	0	0	0	0	2	0	3	3	16	7	37	21	50	38	79	47	49	33	22	9	1	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER INF.	8	85	0	0	0	0	0	25	5	40	1	15	0	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER SUP.	43	207	0	0	0	1	4	3	6	29	4	71	12	43	6	34	6	13	2	9	3	4	0	0

#### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO PRBZ

Categorie e	Por	sonale										FASCI	E di ET	Α'										
posizioni		ervizio	0 /	/19	20	/24	25	/29	30	/34	3	5/39	40	)/44	4	45/49	;	50/54	5	5/59	60/	64	65/	/99
economiche	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M	. F.	М	. F.	М.	F.	М.	F.
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII - L INF.	19 LIV.	39	0	0	0	0	1	7	5	8	6	13	3	6	0	2	3	3	1	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII- LI SUP.	344 IV.	663	0	0	0	0	5	23	23	73	36	91	52	88	84	148	60	135	63	77	20	25	1	3
D - UFFICIALE FORESTALE - Q.F. 9	41	6	0	0	0	0	1	0	3	1	6	0	6	0	7	2	5	3	9	0	3	0	1	0
Totale Categoria	872	1.291	0	0	0	1	18	62	57	164	81	215	135	174	178	259	189	230	153	139	58	43	3	4
DIRIGENTI	222	112	0	0	0	0	0	0	4	5	9	2	17	10	43	20	58	36	49	24	39	14	3	1
Totale Categoria	222	112	0	0	0	0	0	0	4	5	9	2	17	10	43	20	58	36	49	24	39	14	3	1
Totale Contratto	4.193	6.189	3	3	30	49	101	225	225	449	347	564	533	779	797	1.131	993	1.358	878	1.214	268	381	16	36

## PROV. AUTONOMA DI TRENTO PRTN

Categorie e	Dar	sonale										FASCE	E di ET	A'										
posizioni		ervizio	0 /	19	20	/24	25	/29	30	/34	3	5/39	40	/44	4	5/49	5	0/54	55	/59	60/	64	65	/99
economiche	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	132	384	0	0	0	0	3	2	6	1	3	10	10	15	19	43	31	109	41	120	16	73	3	11
Totale Categoria	132	384	0	0	0	0	3	2	6	1	3	10	10	15	19	43	31	109	41	120	16	73	3	11
B - POSIZIONE ECONOMICA B EVOLUTA	707	1.300	0	0	1	1	6	4	13	19	36	36	47	94	100	253	166	396	265	384	71	104	2	8
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	631	90	0	0	1	0	23	1	56	3	62	1	82	3	113	9	133	24	122	34	35	14	4	1
Totale Categoria	1.338	1.390	0	0	2	1	29	5	69	22	98	37	129	97	213	262	299	420	387	418	106	118	6	9
C - POSIZIONE ECONOMICA C BAS	146 E	14	0	0	1	0	20	5	16	2	14	2	14	2	17	1	29	1	32	1	3	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C EVOLUTA	796	1.008	1	0	0	0	0	0	5	6	21	28	62	70	133	184	195	311	228	294	143	109	8	6
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	826	1.576	0	0	3	9	17	23	66	98	104	167	135	309	145	365	151	307	133	214	71	82	1	2
Totale Categoria	1.768	2.598	1	0	4	9	37	28	87	106	139	197	211	381	295	550	375	619	393	509	217	191	9	8
D - POSIZIONE ECONOMICA D EVOLUTA	114	223	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	7	20	21	50	20	66	36	59	21	17	4	3

#### PROV. AUTONOMA DI TRENTO PRTN

Categorie e posizioni economiche	Per	sonale										FASCE	di ET	Α'										
		in servizio		0 /19		20 /24		25 /29		/34	3	5/39	40	/44	45/49		50/54		55/59		60/64		65	5/99
	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	. F	. м	. F.	M.	F.	M.	F.
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	604	865	0	0	0	1	8	14	25	48	43	90	56	147	99	176	142	173	131	154	95	59	5	3
Totale Categoria	718	1.088	0	0	0	1	8	14	25	48	48	98	63	167	120	226	162	239	167	213	116	76	9	6
DIRIGENTI	92	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	3	5	17	8	34	12	31	11	4	0
Totale Categoria	92	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	3	5	17	8	34	12	31	11	4	0
Totale Contratto	4.048	5.503	1	0	6	11	77	49	187	177	288	344	416	665	650	1.086	884	1.395	1.022	1.272	486	469	31	34

#### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

#### **REVA**

Categorie e	Dore	onale										FASCE	di ETA	۸'										-
posizioni		rvizio	0 /	19	20 /24		25	/29	30	/34	35	/39	40	/44	4	5/49	50	0/54	55/59		60/	64	65	/99
economiche	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A	51	319	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	4	5	7	38	12	69	15	108	8	77	1	16
Totale Categoria	51	319	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	4	5	7	38	12	69	15	108	8	77	1	16
B - POS. EC. B2- GUARDIA FORESTAL	9 .E	6	0	0	0	0	1	0	2	5	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B - POS. EC. B3- GUARDIA FORESTAL 5 A.	48 Æ	15	0	0	0	0	1	0	3	1	5	1	2	0	7	0	10	8	17	5	3	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	63	28	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	9	2	16	5	24	14	8	3	2	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	315	536	0	0	2	1	6	4	17	8	20	24	35	44	47	96	85	147	74	158	27	49	2	5
B - POSIZIONE ECONOMICA B2 ; VIGILE DEL FUOCO	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2S	14	405	0	0	0	0	0	5	0	19	0	24	1	29	5	72	3	102	3	97	2	52	0	5
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	98	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9	1	18	0	28	1	30	0	8	0	0	O
B - POSIZIONE ECONOMICA B3 ; VIGILE DEL FUOCO >	113 5	0	0	0	0	0	3	0	5	0	13	0	51	0	35	0	1	0	5	0	0	0	0	0

#### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

#### **REVA**

Categorie e	Pore	onale										FASCE	di ET	۹'										
posizioni		rvizio	0 /	0 /19		/24	25 /29		30	/34	35	/39	40	/44	4	5/49	50	0/54	55/59		9 60/64		65/	99
economiche	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
Totale Categoria	667	992	0	0	2	1	11	9	31	34	53	50	100	75	121	170	143	263	154	274	48	104	4	12
C - POS. EC. C1- BRIGADIERE FORESTALE	21	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	2	4	0	10	1	3	0	0	0
C - POS. EC. C2- MARESCIALLO FORESTALE	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	4	0	7	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	103	160	0	0	0	0	0	0	1	4	10	10	12	28	22	42	33	30	17	36	8	10	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1 ; CAPO SQUADRA ;	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	10	0	7	0	8	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	400	802	0	0	0	0	2	9	16	22	23	66	54	91	83	182	89	228	96	153	33	48	4	3
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ; CAPO REPARTO ; VV	11 VFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	7	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ; COLLAB. TECNICO	8	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	590	971	0	0	0	0	3	9	19	27	40	77	72	120	118	229	141	258	142	190	51	58	4	3
D - POSIZIONE ECONOMICA D	203	410	0	0	0	1	4	5	3	26	9	39	30	57	44	79	63	99	31	79	19	24	0	1

#### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

#### **REVA**

Categorie e	Dor	sonale										FASCI	E di ET	Α'						-				
posizioni		ervizio	0 /	0 /19		20 /24		25 /29		/34	3	5/39	40	/44	4	5/49	5	0/54	5	5/59	60/	64	65	/99
economiche	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F	. М.	F.	М.	F.	М.	F.
D - POSIZIONE ECONOMICA D ; ISPETTORE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D ; ISPETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Totale Categoria	210	410	0	0	0	1	4	5	3	26	10	39	32	57	46	79	64	99	31	79	20	24	0	1
DIRIGENTI	64	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	7	21	9	16	15	15	5	1	0
Totale Categoria	64	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	7	21	9	16	15	15	5	1	0
Totale Contratto	1.582	2.729	0	0	2	2	18	24	53	89	107	169	210	258	301	523	381	698	358	666	142	268	10	32


# REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) RALN

Categorie e	Por	sonale										FASCI	E di ET	Α'										
posizioni	_	ervizio	0 /	0 /19		20 /24		25 /29		/34	3	5/39	40	/44	•	45/49	į	50/54	5	5/59	60/	64	65	5/99
economiche	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	. F	. М.	F.	М.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	2.781	2.148	6	2	4	1	4	2	10	6	26	14	93	51	383	300	823	785	724	667	519	248	187	68
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	1.161	738	0	0	1	0	0	0	4	1	20	10	47	19	138	95	288	219	327	229	266	122	66	42
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	1.020	573	0	0	0	0	0	0	2	2	16	3	33	17	100	52	191	158	274	184	312	120	90	34
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	1.169	511	0	0	0	0	0	0	2	0	6	2	30	19	70	56	166	97	359	175	417	123	119	36
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	2.246	835	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	17	12	75	52	262	151	720	266	887	277	269	70
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	1.086	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	25	12	95	53	339	142	452	136	166	41
Totale Categoria	9.463	5.195	6	2	5	1	4	2	18	9	73	35	223	119	791	567	1.825	1.463	2.743	1.663	2.853	1.026	897	291
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	6.368	6.762	3	0	30	10	84	53	174	78	292	143	527	436	974	1.175	1.565	2.159	1.546	1.931	944	629	216	140
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	4.027	3.591	1	1	0	0	6	4	41	28	165	76	273	136	522	467	927	978	1.092	1.138	807	615	187	146
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	7.320	5.302	4	2	37	16	137	81	318	160	517	302	808	415	1.066	700	1.331	1.136	1.656	1.432	1.192	874	255	179

Categorie e	Par	sonale										FASC	E di E	TA'										
posizioni	_	ervizio	0 /	19	20	0 /24	2	5 /29	3	0 /34	3	35/39	4	0/44		45/49	,	50/54	5	5/59	60	/64	65	/99
economiche	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	. F.	М	. F	. М	l. F.	М.	F.	M.	F.	M	. F	. м	F.	М.	F.	М.	F.
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	5.968	4.663	4	0	1	0	2	2	54	39	191	166	475	379	786	650	1.166	1.021	1.640	1.282	1.364	949	276	168
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	5.944	4.502	0	0	0	0	1	0	15	12	59	77	255	200	589	490	1.029	799	1.943	1.467	1.671	1.212	368	240
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	5.175	4.184	1	0	0	0	0	1	4	3	25	22	134	144	430	400	911	781	1.857	1.505	1.510	1.110	296	211
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	5.375	4.081	0	0	0	0	0	0	1	1	17	11	80	73	378	314	885	711	1.921	1.557	1.735	1.207	345	204
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	3.776	1.943	0	1	0	0	0	0	1	1	6	5	37	19	155	114	491	305	1.291	710	1.462	688	331	97
Totale Categoria	43.953	35.028	13	4	68	26	230	141	608	322	1.272	802	2.589	1.802	4.900	4.310	8.305	7.890	12.946	11.022	10.685	7.2842	2.2741	.385
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	15.191	26.258	8	6	301	148	1.072	1.209	2.060	2.966	2.473	4.568	2.574	4.992	2.367	4.407	2.273	4.024	1.472	3.028	500	780	86	115
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	8.902	16.378	1	1	3	0	19	24	300	307	1.032	1.817	1.829	3.620	1.885	3.913	1.530	3.031	1.312	2.313	847	1.159	144	180
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	7.911	12.854	1	0	1	0	4	4	47	53	364	452	1.186	1.666	1.570	2.878	1.563	2.978	1.612	2.979	1.344	1.588	219	251
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	8.592	13.499	0	1	1	0	1	0	10	5	108	117	804	1.104	1.609	2.886	1.846	3.424	2.159	3.682	1.764	2.029	274	247

Categorie e	Per	rsonale										FASC	E di E	TA'										
posizioni		servizio	0 /	19	2	0 /24	2	5 /29	3	0 /34		35/39	4	10/44		45/49		50/54	5	5/59	60	/64	65	5/99
economiche	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М	. F.	. N	1. F.	М.	. F.	М.	F.	М	. F	. м.	F.	M.	F.	M.	F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	11.654	16.815	0	1	0	0	0	1	1	2	23	32	313	507	1.171	2.066	2.176	4.085	3.515	5.732	3.698	3.898	736	487
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	8.820	12.834	1	0	1	0	0	2	4	1	7	9	237	213	761	1.123	1.489	2.428	2.624	4.715	3.086	3.816	601	525
Totale Categoria	61.070	98.638	11	9	307	148	1.096	1.240	2.422	3.334	4.007	6.995	6.943	12.102	9.363	17.273	10.877	19.970	12.694	22.449	11.239	3.2702	2.0601	.805
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	5.915	10.146	3	3	2	7	167	413	564	1.176	865	1.930	1.149	2.175	1.315	2.213	873	1.218	598	712	331	259	45	34
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	4.876	7.224	1	0	0	0	2	0	14	55	127	468	485	1.129	907	1.706	1.063	1.657	1.201	1.417	932	706	141	79
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	5.427	6.869	0	1	0	1	1	1	24	34	64	133	263	542	764	1.374	1.185	1.766	1.587	1.888	1.307	1.005	224	126
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	4.984	6.099	0	0	0	0	0	1	1	2	27	43	130	235	480	946	1.027	1.655	1.568	1.886	1.506	1.209	246	121
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	3.848	4.868	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	30	55	226	485	670	1.241	1.180	1.726	1.480	1.227	260	129
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	4.058	4.351	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	11	15	96	286	656	1.084	1.201	1.522	1.683	1.246	407	197
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	2.167	2.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	56	143	357	490	699	780	832	787	216	121

Categorie e	Pol	sonale										FASC	E di E	TA'										
posizioni	_	servizio	0 /	19	2	0 /24	2	5 /29	3	0 /34		35/39	4	0/44		45/49	;	50/54	5	5/59	60	/64	6	5/99
economiche	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М	. F.	M	. F	. N	1. F.	М.	F.	M.	F.	M	. F	. М.	F.	М.	F.	М.	. F.
Totale Categoria	31.275	41.889	4	4	2	9	170	415	604	1.267	1.085	2.579	2.073	4.162	3.844	7.153	5.831	9.111	8.034	9.931	8.071	6.4391	1.539	807
DIRIGENTI	1.669	925	0	0	0	0	0	0	0	1	11	2	41	15	154	102	404	250	484	299	486	217	88	3 39
Totale Categoria	1.669	925	0	0	0	0	0	0	0	1	11	2	41	15	154	102	404	250	484	299	486	217	88	3 39
I - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	614	256	0	0	0	0	0	0	2	1	17	3	29	18	115	42	178	79	156	66	91	40	27	' 5
Totale Categoria	614	256	0	0	0	0	0	0	2	1	17	3	29	18	115	42	178	79	156	66	91	40	27	5
Totale Contratto	148.044	181.931	34	19	382	184	1.500	1.798	3.654	4.934	6.465	10.416	11.898	18.218	19.167	29.447	27.420	38.763	37.057 4	5.430 3	3.425	28.276	6.885	5 4.33



# 1.2 Anzianità di servizio

# **CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA**

**REFR** 

Categorie e posizioni	Perso	nale									Anzian	ità di s	ervizio	)						
economiche	in se		0	/ 5	6	/ 10	11 /	15	16	/20	21/2	25	26	/ 30	31 /	35	36	40	41 /	99
	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	13	14	4	1	0	1	6	3	3	4	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	10	13	0	0	0	1	2	3	4	4	4	3	0	1	0	1	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	9	15	0	0	0	0	1	0	0	10	4	2	3	2	1	1	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	17	18	0	0	0	0	0	1	2	4	6	3	4	7	3	2	1	1	1	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	30	12	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	9	2	8	2	8	2	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	2	3	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Totale Categoria	88	77	4	1	0	2	9	7	10	23	18	16	16	14	14	9	13	5	4	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	214	109	151	43	8	19	24	11	11	11	6	11	3	4	8	6	2	3	0	1
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	182	243	22	8	20	43	58	34	41	70	15	33	8	18	8	25	6	9	2	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	114	90	6	5	4	2	26	6	25	13	22	18	9	31	13	7	9	8	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	100	71	4	1	2	0	12	5	31	12	20	11	16	23	8	12	6	7	1	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	129	125	2	0	1	0	4	13	21	15	43	37	24	30	21	18	12	10	0	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	142	208	5	3	5	1	2	22	20	38	28	38	27	43	19	34	33	24	3	5
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	125	245	1	4	0	0	0	7	23	44	40	43	21	50	15	58	18	33	5	5
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	117	146	2	1	1	0	2	6	8	10	29	26	17	39	34	37	25	18	0	7

# CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA

Categorie e posizioni	Pers	onale									Anzia	nità di	servizio	•					-	
economiche		ervizio	0	/ 5	6	/ 10	11	/15	16	/20	21/	25	26	/ 30	31 /	35	36	/ 40	41 /	99
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
B - POSIZIONE ECONOMICA B9	24	29	1	1	0	0	0	0	2	2	3	7	6	5	2	2	7	11	4	1
Totale Categoria	1.147	1.266	194	66	41	65	128	104	182	215	206	224	131	243	128	199	118	123	15	23
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	214	765	139	483	13	58	30	102	13	50	9	25	1	22	5	14	4	8	0	(
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	179	588	12	36	23	34	64	180	30	154	23	64	11	47	11	34	4	36	1	3
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	140	322	14	27	2	14	22	26	46	134	22	49	13	32	4	27	14	12	3	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	117	315	3	10	4	8	10	18	37	82	24	77	14	58	12	32	12	22	1	8
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	138	455	1	17	0	3	5	9	12	36	47	103	30	88	20	73	19	110	3	16
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	73	138	0	1	1	0	0	4	3	8	22	32	10	25	14	24	16	33	7	9
C - POSIZIONE ECONOMICA C7	13	25	1	1	0	1	0	0	1	0	3	6	3	5	4	3	1	8	0	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	C
C - POSIZIONE ECONOMICA C9	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Totale Categoria	874	2.610	170	576	43	118	131	339	142	464	150	357	82	277	70	207	70	229	15	38
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	177	390	99	215	5	36	26	70	19	35	17	14	4	4	3	7	3	5	1	2
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	126	223	5	31	4	24	23	71	17	46	15	25	12	6	13	11	17	7	12	2
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	60	166	2	14	3	2	4	24	9	43	20	41	4	16	6	14	10	11	2	1
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	85	130	9	15	2	3	9	9	12	19	20	39	7	13	8	13	14	18	3	
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	52	121	0	4	0	1	1	6	6	17	21	43	6	12	8	17	8	17	0	4

# CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA

# **REFR**

Categorie e posizioni	Pers	onale									Anzia	nità di	servizio	)						
economiche		ervizio	0	/ 5	6	/ 10	11	/15	16	/20	21	/25	26	/ 30	31 /	35	36	/ 40	41 / 9	99
	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	49	63	1	5	1	2	2	1	7	14	13	22	7	5	7	10	10	4	1	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	21	24	0	1	0	0	0	0	8	7	7	9	2	3	3	4	1	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D8	22	32	2	2	0	0	1	0	3	1	7	14	7	12	1	1	1	2	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D9	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Totale Categoria	594	1.149	118	287	15	68	66	181	82	182	120	207	49	71	49	77	64	64	20	10
DIRIGENTI	42	24	10	3	1	1	5	1	2	2	11	6	6	4	5	2	2	4	0	1
Totale Categoria	42	24	10	3	1	1	5	1	2	2	11	6	6	4	5	2	2	4	0	1
Totale Contratto	2.745	5.126	496	933	100	254	339	632	418	886	505	810	284	609	266	494	267	425	54	72

Categorie e posizioni	Pers	onale									Anzia	nità di	servizi	0						
		rvizio	0	/ 5	6	/ 10	11	/15	16	/20	21/	25	26	/ 30	31 /	35	36	/ 40	41 /	99
	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
A - CANTONIERE - Q.F 3	233	0	127	0	23	0	18	0	26	0	36	0	1	0	2	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE I - LIV. SUP.	0	19	0	3	0	4	0	2	0	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. INF.	27	106	21	81	6	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. SUP	.111	432	11	34	12	79	17	114	21	81	19	51	16	44	12	20	3	8	0	1
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. INF.	. 16	27	13	23	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. SUP.	.164	155	19	12	23	19	32	35	27	32	28	22	23	24	8	10	4	1	0	0
Totale Categoria	551	739	191	153	67	129	67	153	74	114	83	77	40	73	22	30	7	9	0	1
B - AGENTE ED ASSISTENTE FORESTALE (	Q1. <b>F</b> 0	10	22	4	15	2	23	1	16	2	29	1	19	0	2	0	4	0	0	0
B - CANTONIERE SPECIALIZZATO - Q.F 4	233	0	28	0	25	0	41	0	44	0	64	0	18	0	11	0	2	0	0	0
B - CAPO CANTONIERE - Q.F 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. INF.	.117	68	110	58	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. SUP.	.652	500	118	46	73	61	66	66	103	75	122	93	104	80	48	57	16	21	2	1
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. INF.	74	166	63	126	10	38	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. SUP.	471	1.303	35	89	35	112	61	170	89	218	80	265	98	229	46	139	24	74	3	6
B - VIGILE DEL FUOCO - Q.F. 5	68	0	13	0	1	0	13	0	18	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1.	.746	2.047	389	323	166	223	205	239	270	295	318	359	240	309	107	196	46	95	5	7
C - CAPO SQUADRA E REPARTO - Q.F. 6	49	1	0	0	0	0	1	0	9	0	38	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Categorie e posizioni	Pers	onale	]								Anzia	nità di	servizi	0						
economiche		ervizio	0	/ 5	6	/ 10	11	/15	16	/20	21/	25	26	/ 30	31	35	36	/ 40	41 /	99
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. IN	F. 49	185	43	161	5	22	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. SUI	P.645	1.811	90	274	64	177	66	209	133	328	122	327	81	247	55	152	30	83	4	12
C - SOVRINTENDENTE FORESTALE - Q.F.	6 59	3	0	0	1	0	12	0	14	1	29	1	2	1	0	0	1	0	0	0
Totale Categoria	802	2.000	133	435	70	199	79	211	157	329	189	329	84	248	55	152	31	83	4	12
D - ESPERTO ANTINCENDIO - Q.F. 9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D - ISPETTORE ANTINCENDI - Q.F. 7	11	0	3	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D - ISPETTORE/ISPETTRICE FORESTALE -	Q <b>3</b> 54	0	0	0	0	0	0	0	3	0	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX INF.	9	16	6	14	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX SUP.	97	108	28	24	17	18	15	26	11	15	13	12	8	10	2	1	2	2	1	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. IN	F. 7	8	5	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. SU	JP259	158	15	9	15	7	24	8	47	35	57	35	65	37	25	16	11	9	0	2
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER INF	. 8	85	5	58	1	24	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER SUF	P. 43	207	11	45	8	50	12	47	6	38	2	17	3	5	1	5	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII - LIV. IN	NF.19	39	16	31	3	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII- LIV. SU	J <b>B</b> .44	663	80	153	49	76	54	100	51	148	51	90	37	63	19	26	3	7	0	0
D - UFFICIALE FORESTALE - Q.F. 9	41	6	6	2	5	0	5	2	9	1	8	0	3	1	2	0	3	0	0	0
Totale Categoria	872	1.291	175	342	102	186	111	186	131	237	166	156	117	116	50	48	19	18	1	2

Categorie e posizioni	Pore	onale	]								Anzia	nità di	servizio	)						
economiche		rvizio	0	/ 5	6	/ 10	11 /	/15	16	/20	21	25	26	/ 30	31 /	35	36 /	40	41 /	99
	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
DIRIGENTI	222	112	18	11	20	10	31	13	41	23	53	31	29	10	22	9	7	4	1	1
Totale Categoria	222	112	18	11	20	10	31	13	41	23	53	31	29	10	22	9	7	4	1	1
Totale Contratto	4.193	6.189	906	1.264	425	747	493	802	673	998	809	952	510	756	256	435	110	209	11	23

# PROV. AUTONOMA DI TRENTO

# PRTN

Categorie e posizioni	Pare	onale									Anzia	nità di	servizi	0						
economiche		ervizio	0	/ 5	6	/ 10	11	/15	16	/20	21	25	26	/ 30	31 /	35	36	/ 40	41 / 9	99
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	132	384	20	121	20	46	30	70	16	41	10	21	24	53	11	19	1	9	0	2
Totale Categoria	132	384	20	121	20	46	30	70	16	41	10	21	24	53	11	19	1	9	0	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B EVOLUTA	707	1.300	89	89	41	76	70	195	90	191	159	195	127	263	93	194	35	84	3	12
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	631	90	291	9	73	8	64	5	60	14	58	7	48	30	30	13	5	4	1	0
Totale Categoria	1.338	1.390	380	98	114	84	134	200	150	205	217	202	175	293	123	207	40	88	4	12
C - POSIZIONE ECONOMICA C BASE	146	14	42	9	6	0	20	2	13	2	16	0	45	1	4	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C EVOLUTA	796	1.008	36	63	31	40	120	110	148	158	137	175	162	200	89	153	69	105	4	4
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	826	1.576	255	425	99	174	153	291	100	210	76	162	85	192	33	78	24	41	1	3
Totale Categoria	1.768	2.598	333	497	136	214	293	403	261	370	229	337	292	393	126	231	93	146	5	7
D - POSIZIONE ECONOMICA D EVOLUTA	114	223	8	13	11	21	22	31	23	66	16	33	21	35	9	20	4	4	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	604	865	123	202	72	128	85	134	98	158	58	87	69	88	54	43	39	23	6	2
Totale Categoria	718	1.088	131	215	83	149	107	165	121	224	74	120	90	123	63	63	43	27	6	2
DIRIGENTI	92	43	8	6	1	4	12	5	9	3	20	7	13	6	23	11	5	1	1	0
Totale Categoria	92	43	8	6	1	4	12	5	9	3	20	7	13	6	23	11	5	1	1	0
Totale Contratto	4.048	5.503	872	937	354	497	576	843	557	843	550	687	594	868	346	531	182	271	16	23

# **REGIONE VALLE D'AOSTA**

# **REVA**

Categorie e posizioni	Perso	nale									Anziar	nità di s	servizio	)						
economiche		rvizio	0	/ 5	6	10	11 /	/15	16	/20	21/	25	26	/ 30	31 /	35	36	/ 40	41 /	99
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A	51	319	15	27	5	51	1	51	5	69	5	21	8	39	9	46	3	10	0	5
Totale Categoria	51	319	15	27	5	51	1	51	5	69	5	21	8	39	9	46	3	10	0	5
B - POS. EC. B2-GUARDIA FORESTALE	9	6	6	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POS. EC. B3-GUARDIA FORESTALE 5	A. 48	15	0	0	10	2	0	0	0	0	6	3	13	6	8	3	9	1	1	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	63	28	0	2	9	7	17	4	6	2	2	4	9	3	12	4	7	2	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	315	536	58	32	17	20	42	40	45	47	44	79	46	107	38	140	24	59	1	11
B - POSIZIONE ECONOMICA B2 ¿ VIGILE	DEL7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2S	14	405	5	71	3	54	2	62	0	43	0	55	3	64	1	55	0	1	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	98	2	11	0	9	0	9	0	9	0	29	1	13	1	14	0	4	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3 ¿ VIGILE	DEL3	0	0	0	12	0	25	0	67	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0
Totale Categoria	667	992	86	109	63	85	96	106	127	92	85	142	88	181	74	202	44	63	2	11
C - POS. EC. C1-BRIGADIERE FORESTALI	E 21	6	0	0	1	2	1	0	0	0	3	3	7	0	2	1	5	0	1	0
C - POS. EC. C2- MARESCIALLO FORESTA	ALE16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	4	0	6	0	1	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	103	160	9	11	5	10	17	27	12	27	21	27	24	28	10	22	5	8	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1 ¿ CAPO S	QU <b>A</b> l	0	0	0	0	0	0	0	13	0	9	0	3	0	6	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	400	802	36	81	21	51	47	65	42	94	70	123	64	172	74	138	35	71	8	7
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ; CAPO F	REPA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	1	0	0	0

# **REGIONE VALLE D'AOSTA**

# **REVA**

Categorie e posizioni	Pers	onale	1								Anzia	nità di :	servizi	0						
economiche		ervizio	0	/ 5	6	/ 10	11 /	15	16	/20	21/	25	26	/ 30	31 /	35	36	/ 40	41 / 9	<del>)</del> 9
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ¿ COLL	AB. TE8	0	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	590	971	50	92	28	63	65	92	68	121	110	156	104	200	99	161	52	79	10	7
D - POSIZIONE ECONOMICA D	203	410	30	63	20	50	28	37	27	47	38	60	16	61	25	53	14	33	5	6
D - POSIZIONE ECONOMICA D ¿ ISPETT	ORE A	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D ; ISPETT	ORE A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Totale Categoria	210	410	30	63	22	50	28	37	31	47	38	60	16	61	25	53	15	33	5	6
DIRIGENTI	64	37	8	6	4	1	3	6	7	3	17	4	12	6	8	9	5	2	0	0
Totale Categoria	64	37	8	6	4	1	3	6	7	3	17	4	12	6	8	9	5	2	0	0
Totale Contratto	1.582	2.729	189	297	122	250	193	292	238	332	255	383	228	487	215	471	119	187	17	29

# **RALN**

Categorie e posizioni	Pers	sonale	7								Anzia	nità di	serviz	io						
economiche		ervizio	(	) / 5	6	3 / 10	11	/15	1	6 /20	21	/25	26	6 / 30	31	/ 35	30	6 / 40	41	/ 99
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М	. F.	M.	F.	М	. F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	2.781	2.148	1.117	858	374	230	925	746	306	293	35	11	3	3	8	2	3	0	1	(
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	1.161	738	53	45	149	70	562	372	307	212	28	29	27	1	14	5	13	1	3	
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	1.020	573	35	36	82	23	280	166	348	227	88	46	92	41	61	20	24	12	9	
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	1.169	511	40	20	14	4	99	56	330	183	158	91	267	86	178	50	78	19	10	
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	2.246	835	84	45	3	4	19	18	366	182	288	179	621	222	568	110	251	63	41	1
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	1.086	390	141	46	1	1	5	2	169	55	105	75	176	85	279	69	194	48	18	
Totale Categoria	9.463	5.195	1.470	1.050	623	332	1.890	1.360	1.826	1.152	702	431	1.186	438	1.108	256	563	143	82	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	6.368	6.762	2.816	2.556	759	899	1.509	2.092	776	996	116	96	156	52	125	38	84	22	12	
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	4.027	3.591	181	175	616	683	1.107	1.162	984	836	303	255	309	239	302	144	195	88	24	
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	7.320	5.302	2.150	981	651	454	1.037	1.003	1.392	1.330	606	502	594	506	564	295	281	176	30	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	5.968	4.663	192	176	436	287	1.084	1.021	1.354	1.273	847	699	695	574	903	393	384	212	66	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	5.944	4.502	78	82	125	91	423	386	1.173	1.046	1.132	901	1.112	961	1.168	641	633	329	79	5
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	5.175	4.184	171	97	38	36	160	142	881	712	1.063	955	857	987	1.220	784	708	394	81	6
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	5.375	4.081	66	56	48	34	96	106	575	397	1.083	726	992	849	1.396	1.083	982	719	128	9
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	3.776	1.943	259	68	17	13	45	34	350	191	585	318	573	371	1.028	464	793	426	124	5
Totale Categoria	43.953	35.028	5.913	4.191	2.690	2.497	5.461	5.946	7.485	6.781	5.735	4.452	5.288	4.539	6.706	3.842	4.060	2.366	544	33
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	15.191	26.258	9.675	6.929	1.466	2.401	2.232	4.228	1.090	1.783	171	329	151	242	242	208	134	115	20	2

# **RALN**

Categorie e posizioni	Pers	sonale									Anzia	ınità di	serviz	io						
economiche		ervizio	0	/ 5		6 / 10	11	l /15	1	6 /20	21	/25	20	6 / 30	31	/ 35	30	6 / 40	41	/ 99
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М	. F.	M.	F.	M	. F.	M.	F.	M	. F.	M.	. F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	8.902	16.378	996	2.861	1.745	3.122	2.986	5.121	1.442	2.526	521	959	357	704	497	640	317	376	38	56
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	7.911	12.854	312	592	593	940	1.585	3.054	2.181	3.181	1.007	1.738	674	1.354	929	1.181	549	695	76	108
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	8.592	13.499	241	392	230	304	863	2.057	2.458	3.002	1.651	2.948	1.113	1.978	1.286	1.544	664	1.055	74	159
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	11.654	16.815	243	393	141	206	276	588	1.554	1.974	2.513	4.000	2.313	3.841	2.709	3.169	1.603	2.292	280	334
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	8.820	12.834	661	406	73	122	127	146	1.136	1.739	1.451	2.837	1.620	2.239	2.026	2.498	1.518	2.533	198	307
Totale Categoria	61.070	98.638	12.128	21.573	4.248	7.095	8.069	15.194	9.861	14.205	7.314	12.811	6.228	10.358	7.689	9.240	4.785	7.066	686	986
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	5.915	10.146	3.126	5.748	548	1.178	723	1.499	553	763	385	438	210	216	205	150	139	132	23	19
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	4.876	7.224	333	712	444	925	646	1.523	737	1.182	828	1.046	809	847	603	547	409	377	59	49
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	5.427	6.869	398	465	246	348	456	778	806	1.368	896	1.299	890	1.007	998	805	604	692	119	94
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	4.984	6.099	256	288	163	223	311	467	525	915	930	1.373	942	1.144	912	818	787	750	150	109
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	3.848	4.868	114	138	91	95	152	219	411	599	738	1.206	497	725	901	847	794	925	138	98
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	4.058	4.351	288	181	71	68	105	110	430	674	810	1.128	586	701	859	764	763	637	134	77
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	2.167	2.332	83	92	24	21	71	57	274	295	480	607	276	427	394	415	465	377	93	41
Totale Categoria	31.275	41.889	4.598	7.624	1.587	2.858	2.464	4.653	3.736	5.796	5.067	7.097	4.210	5.067	4.872	4.346	3.961	3.890	716	487
DIRIGENTI	1.669	925	296	141	184	72	156	68	188	110	317	204	216	158	192	118	99	47	21	8
Totale Categoria	1.669	925	296	141	184	72	156	68	188	110	317	204	216	158	192	118	99	47	21	8
I - DIRIGENTE A TEMPO DETERMIN	ATO ARIA	256	311	110	52	17	45	22	58	22	73	43	35	13	27	17	14	10	2	1

# **RALN**

Categorie e posizioni	Perso	onale	1								Anzi	anità d	i servizio							
economiche		rvizio	0	/ 5		6 / 10	11	1 /15	1	6 /20	2	1/25	26 /	30	31	/ 35	36	6 / 40	41	/ 99
	М.	F.	M.	F.	M.	. F.	М.	F.	M	. F	. М	. F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
Totale Categoria	614	256	311	110	52	17	45	22	58	22	73	43	35	13	27	17	14	10	2	1
Totale Contratto	148.044 1	81.931	24.716	34.689	9.384	12.871	18.085	27.243	23.154	28.066	19.208	25.038	17.163 20	).573	20.594	17.819	13.482	13.522	2.051	1 1.840



# 1.3 Titoli di studio

# **CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA**

ĸ		ĸ

Categorie e posizioni economiche		scuola bligo	Lic. m supe		Laurea	breve	Lau	rea	Post I	aurea	Do:		Spec. I	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	10	10	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	8	9	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	8	9	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	16	12	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	27	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	78	55	10	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	93	41	112	53	1	2	8	13	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	93	166	83	60	3	1	3	16	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	65	52	48	34	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	76	47	22	21	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	81	70	44	53	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	88	113	52	88	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	65	162	56	82	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	73	68	42	75	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0

Pagina 1.31

# CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA REFR

Categorie e posizioni economiche		scuola bligo	-	media eriore	Laurea	a breve	Lau	ırea	Post I	laurea	Doi Rice		Spec. I	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
B - POSIZIONE ECONOMICA B9	16	10	9	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	650	729	468	484	9	8	20	45	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	2	8	120	366	11	35	79	353	1	1	1	1	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	8	68	121	310	5	25	44	181	0	1	1	3	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	5	12	111	209	2	6	21	94	0	1	1	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	2	10	93	251	2	4	19	50	0	0	1	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	2	103	123	301	2	2	11	48	0	0	0	1	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	0	11	67	107	1	2	4	18	0	0	1	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C7	0	1	12	21	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	19	213	647	1.567	23	74	179	747	1	3	5	5	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	0	0	22	24	10	24	136	316	4	23	5	3	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	0	2	59	33	4	28	55	137	6	19	2	4	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	0	0	33	64	1	12	26	82	0	8	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	0	0	45	56	4	6	35	59	0	6	1	3	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	0	0	20	47	1	8	28	61	3	5	0	0	0	0

# CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA REFR

Categorie e posizioni economiche		scuola bligo		media eriore	Laure	a breve	La	urea	Post	laurea		ott. erca	Spec. I	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	0	0	15	13	2	7	29	36	3	7	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	0	0	2	2	0	0	13	21	5	0	1	1	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D8	0	0	2	3	0	0	18	27	1	1	1	1	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D9	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	0	2	199	242	22	85	341	739	22	69	10	12	0	0
DIRIGENTI	0	0	0	0	0	1	37	19	4	3	1	1	0	0
Totale Categoria	0	0	0	0	0	1	37	19	4	3	1	1	0	0
Totale Contratto	747	999	1.324	2.315	54	168	577	1.550	27	75	16	18	0	0

Categorie e posizioni economiche		scuola bligo	_	nedia eriore	Laurea	breve	Laui	rea	Post I	aurea	Do Rice		Spec. I	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
A - CANTONIERE - Q.F 3	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE I - LIV. SUP.	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. INF.	12	55	14	51	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. SUP	93	332	17	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. INF.	12	15	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. SUP	130	100	34	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	480	521	69	218	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
B - AGENTE ED ASSISTENTE FORESTALE Q.F.5	130	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - CANTONIERE SPECIALIZZATO - Q.F 4	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - CAPO CANTONIERE - Q.F 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. INF.	54	43	63	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. SUP.	403	354	248	144	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. INF.	20	66	53	98	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. SUP.	207	646	257	652	1	0	6	5	0	0	0	0	0	0
B - VIGILE DEL FUOCO - Q.F. 5	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	1.116	1.119	621	918	1	3	8	7	0	0	0	0	0	0
C - CAPO SQUADRA E REPARTO - Q.F. 6	0	0	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categorie e posizioni economiche		scuola oligo	_	media eriore	Laure	a breve	Lau	ırea	Post	laurea	Do Rice		Spec. I	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. INF.	2	3	34	143	2	11	10	27	0	0	1	1	0	0
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. SUP.	20	28	606	1.721	3	13	16	49	0	0	0	0	0	0
C - SOVRINTENDENTE FORESTALE - Q.F. 6	0	0	59	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	22	31	748	1.868	5	24	26	76	0	0	1	1	0	0
D - ESPERTO ANTINCENDIO - Q.F. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D - ISPETTORE ANTINCENDI - Q.F. 7	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - ISPETTORE/ISPETTRICE FORESTALE - Q.F. 7	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX INF.	0	0	0	0	1	0	8	16	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX SUP.	0	0	0	0	0	0	21	30	76	78	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. INF.	0	0	4	3	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. SUP.	0	1	257	153	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER INF.	0	1	0	3	6	57	2	20	0	4	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER SUP.	0	0	2	30	27	131	10	27	4	19	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII - LIV. INF.	0	0	2	0	0	0	17	39	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII- LIV. SUP.	0	0	15	9	1	0	328	654	0	0	0	0	0	0
D - UFFICIALE FORESTALE - Q.F. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	41	6	0	0	0	0
Totale Categoria	0	2	325	198	35	192	391	791	121	108	0	0	0	0

Categorie e posizioni economiche		scuola oligo		media eriore	Laure	a breve	Lau	ırea	Post	laurea	Do Rice		Spec. l	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.
DIRIGENTI	0	0	14	7	0	0	141	94	67	11	0	0	0	0
Totale Categoria	0	0	14	7	0	0	141	94	67	11	0	0	0	0
Totale Contratto	1.618	1.673	1.777	3.209	41	219	568	968	188	119	1	1	0	0

# PROV. AUTONOMA DI TRENTO

# **PRTN**

Categorie e posizioni economiche		scuola bligo		media eriore	Laure	a breve	La	urea	Post	laurea	Do Ric	ott. erca	Spec. I	
	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	110	334	20	50	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Totale Categoria	110	334	20	50	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B EVOLUTA	498	514	192	728	5	20	11	37	1	1	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	499	66	129	22	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	997	580	321	750	7	21	12	38	1	1	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C BASE	49	0	64	4	17	0	16	10	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C EVOLUTA	37	46	653	762	33	29	73	163	0	6	0	2	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	74	149	604	1.109	28	60	114	251	3	2	3	5	0	0
Totale Categoria	160	195	1.321	1.875	78	89	203	424	3	8	3	7	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D EVOLUTA	0	0	2	0	3	1	103	201	2	14	4	7	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	0	0	184	136	32	109	352	569	21	25	15	26	0	0
Totale Categoria	0	0	186	136	35	110	455	770	23	39	19	33	0	0
DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0	84	39	5	2	3	2	0	0
Totale Categoria	0	0	0	0	0	0	84	39	5	2	3	2	0	0
Totale Contratto	1.267	1.109	1.848	2.811	120	220	755	1.271	32	50	26	42	0	0

# **REGIONE VALLE D'AOSTA**

# **REVA**

Categorie e posizioni economiche		scuola bligo	Lic. n	nedia eriore	Laurea	a breve	Lau	irea	Post I	aurea	Doi Rice		Spec. I	
	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A	48	275	3	41	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	48	275	3	41	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
B - POS. EC. B2-GUARDIA FORESTALE	1	0	5	2	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0
B - POS. EC. B3-GUARDIA FORESTALE 5 A.	10	2	30	9	4	3	4	1	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	45	21	15	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	148	125	150	362	12	33	5	15	0	0	0	1	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2 ¿ VIGILE DEL FU	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2S	7	265	7	137	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	70	1	27	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3 ¿ VIGILE DEL FU	27	0	80	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	310	414	318	518	25	39	14	20	0	0	0	1	0	0
C - POS. EC. C1-BRIGADIERE FORESTALE	3	0	14	2	2	1	2	2	0	1	0	0	0	0
C - POS. EC. C2- MARESCIALLO FORESTALE	1	0	13	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	20	18	74	119	4	6	5	16	0	0	0	1	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1 ¿ CAPO SQUADR	12	0	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	5	19	325	594	25	69	42	119	2	0	1	1	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ; CAPO REPART	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# **REGIONE VALLE D'AOSTA**

# **REVA**

Categorie e posizioni economiche		scuola bligo		media eriore	Laure	a breve	Lau	urea	Post I	aurea	Do Rice	erca	Spec. I	
	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ¿ COLLAB. TECN	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	46	37	451	716	37	78	53	137	2	1	1	2	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D	0	1	62	107	18	73	110	205	7	9	6	15	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D $\dot{\epsilon}$ ISPETTORE ANT	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D ; ISPETTORE ANT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	0	1	62	107	19	73	116	205	7	9	6	15	0	0
DIRIGENTI	0	0	1	0	2	1	58	35	3	0	0	1	0	0
Totale Categoria	0	0	1	0	2	1	58	35	3	0	0	1	0	0
Totale Contratto	404	727	835	1.382	83	191	241	400	12	10	7	19	0	0

Categorie e posizioni economiche	_	scuola bligo		media periore	Laure	ea breve	La	urea	Post	laurea	Do Ric	ott. erca	Spec. I	
	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	2.324	1.562	427	558	2	5	22	24	2	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	958	510	195	212	1	4	4	13	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	795	417	209	148	0	2	6	4	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	967	396	198	107	5	1	4	6	1	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	1.839	608	372	209	2	2	17	15	12	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	873	276	198	105	0	0	11	8	2	1	0	0	0	0
Totale Categoria	7.756	3.769	1.599	1.339	10	14	64	70	17	1	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	3.676	2.944	2.467	3.455	31	53	176	300	8	4	4	3	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	2.436	1.585	1.480	1.809	18	26	84	169	3	0	0	2	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	3.449	1.802	3.473	2.827	91	136	290	520	9	6	2	3	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	3.350	1.688	2.403	2.503	37	75	162	388	4	2	5	5	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	3.486	1.892	2.311	2.324	22	40	110	240	5	3	1	4	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	2.952	1.715	2.111	2.256	16	26	81	180	12	3	1	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	2.968	1.487	2.296	2.436	19	25	75	124	7	6	0	2	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	1.946	628	1.789	1.247	6	3	32	60	3	3	2	1	0	0
Totale Categoria	24.263	13.741	18.330	18.857	240	384	1.010	1.981	51	27	15	20	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	336	512	10.030	14.093	908	2.547	3.737	8.780	69	127	75	183	0	0

Categorie e posizioni economiche		scuola bligo		media periore	Laur	ea brev	e La	aurea	Post	laurea		ott. cerca	Spec. I	
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	482	849	6.532	10.537	403	753	1.423	4.083	31	60	31	91	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	580	714	5.908	9.191	292	389	1.061	2.402	24	36	42	117	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	588	837	6.841	10.289	224	321	861	1.942	27	29	47	75	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	870	961	9.670	13.733	188	312	876	1.737	26	32	10	39	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	721	668	7.023	10.302	174	288	802	1.413	14	16	80	148	0	0
Totale Categoria	3.577	4.541	46.004	68.145	2.189	4.610	8.760	20.357	191	300	285	653	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	52	61	940	832	380	836	4.281	7.872	110	239	145	301	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	116	89	2.564	2.414	248	655	1.804	3.793	75	135	66	133	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	97	73	2.774	2.567	201	530	2.172	3.395	84	117	92	184	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	54	48	2.653	2.377	176	470	1.938	2.977	82	102	82	123	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	79	52	1.813	1.661	120	377	1.720	2.615	72	88	44	74	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	52	34	1.523	1.109	79	255	2.254	2.682	69	96	78	175	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	16	8	607	456	115	169	1.322	1.559	42	52	64	87	0	0
Totale Categoria	466	365	12.874	11.416	1.319	3.292	15.491	24.893	534	829	571	1.077	0	0
DIRIGENTI	6	2	14	9	12	3	1.421	793	130	52	85	66	0	0
Totale Categoria	6	2	14	9	12	3	1.421	793	130	52	85	66	0	0

Categorie e posizioni economiche	Fino sobb			media periore	Laure	ea brev	e La	urea	Post	laurea		ott. cerca	Spec.	
	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
I - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.11	2	0	6	2	8	4	531	225	42	16	26	7	0	0
Totale Categoria	2	0	6	2	8	4	531	225	42	16	26	7	0	0
Totale Contratto	36.070 22	.418	78.827	99.768	3.778	8.307	27.277	48.319	965	1.225	982	1.823	0	0

TEMPO INDETERMINATO	

# 1.4 Tempo indeterminato

# **CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA**

# **REFR**

Categorie e posizioni economiche			Tempo inde	terminato		
	Personale	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time s	uperiore al 50%
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	10	3	1	4	2	7
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	7	5	0	1	3	7
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	3	5	2	5	4	5
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	15	9	1	5	1	4
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	29	9	1	0	0	3
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	8	3	0	1	1	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A7	0	1	0	0	0	0
Totale Categorie	72	35	5	16	11	26
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	206	91	2	4	6	14
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	170	207	7	6	5	30
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	108	69	2	2	4	19
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	98	52	0	3	2	16
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	124	98	2	4	3	23
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	139	165	2	2	1	41
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	116	191	3	5	6	49

# CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA

Categorie e posizioni economiche		Tempo indeterminato										
canogene o posizioni contembrio	Personale	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time su	uperiore al 50%						
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine						
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	114	110	1	1	2	35						
B - POSIZIONE ECONOMICA B9	24	23	0	1	0	5						
Totale Categorie	1.099	1.006	19	28	29	232						
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	210	675	1	42	3	48						
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	173	510	2	18	4	60						
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	128	248	7	4	5	70						
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	113	235	2	7	2	73						
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	127	358	6	2	5	95						
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	68	103	0	4	5	31						
C - POSIZIONE ECONOMICA C7	12	25	0	0	1	0						
C - POSIZIONE ECONOMICA C8	0	0	0	0	0	1						
C - POSIZIONE ECONOMICA C9	0	1	0	0	0	0						
Totale Categorie	831	2.155	18	77	25	378						
D - POSIZIONE ECONOMICA DI	174	368	2	2	1	20						
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	123	188	3	2	0	33						
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	56	143	1	1	3	22						

# **CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA**

# REFR

Categorie e posizioni economiche		Tempo indeterminato											
	Personale	a tempo pieno	Part-time inf	eriore al 50%	Part-time su	uperiore al 50%							
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine							
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	84	115	1	1	0	14							
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	49	108	0	1	3	12							
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	46	55	2	0	1	8							
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	21	22	0	0	0	2							
D - POSIZIONE ECONOMICA D8	22	26	0	1	0	5							
D - POSIZIONE ECONOMICA D9	2	0	0	0	0	0							
Totale Categorie	577	1.025	9	8	8	116							
DIRIGENTI	42	24	0	0	0	0							
Totale Categorie	42	24	0	0	0	0							
Totale Contratto	2.621	4.245	51	129	73	752							

Categorie e posizioni economiche			Tempo indet	terminato		
	Personale	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time s	uperiore al 50%
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
A - CANTONIERE - Q.F 3	233	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE I - LIV. SUP.	0	5	0	4	0	10
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. INF.	11	13	5	30	11	63
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. SUP	91	116	6	115	14	201
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. INF.	15	7	0	2	1	18
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. SUP	144	35	4	32	16	88
Totale Categorie	494	176	15	183	42	380
B - AGENTE ED ASSISTENTE FORESTALE Q.F.5	125	9	1	0	4	1
B - CANTONIERE SPECIALIZZATO - Q.F 4	233	0	0	0	0	0
B - CAPO CANTONIERE - Q.F 5	1	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. INF.	107	24	2	14	8	30
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. SUP.	620	158	7	81	25	261
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. INF.	68	92	1	20	5	54
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. SUP.	425	457	4	220	42	626
B - VIGILE DEL FUOCO - Q.F. 5	68	0	0	0	0	0
Totale Categorie	1.647	740	15	335	84	972

Categorie e posizioni economiche			Tempo indet	terminato		
outagone o posizioni coonomione	Personale a	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time su	periore al 50%
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
C - CAPO SQUADRA E REPARTO - Q.F. 6	49	1	0	0	0	0
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. INF.	48	127	0	21	1	37
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. SUP.	593	713	11	233	41	865
C - SOVRINTENDENTE FORESTALE - Q.F. 6	58	1	0	1	1	1
Totale Categorie	748	842	11	255	43	903
D - ESPERTO ANTINCENDIO - Q.F. 9	0	1	0	0	0	0
D - ISPETTORE ANTINCENDI - Q.F. 7	11	0	0	0	0	0
D - ISPETTORE/ISPETTRICE FORESTALE - Q.F. 7	32	0	0	0	2	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX INF.	9	15	0	0	0	1
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX SUP.	93	66	0	12	4	30
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. INF.	6	8	0	0	1	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. SUP.	245	81	2	10	12	67
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER INF.	7	59	0	4	1	22
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER SUP.	41	81	0	40	2	86
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII - LIV. INF.	19	33	0	0	0	6
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII- LIV. SUP.	318	390	2	48	24	225
D - UFFICIALE FORESTALE - Q.F. 9	41	5	0	0	0	1

Categorie e posizioni economiche	Tempo indeterminato						
Categorie e posizioni coonomiche	Personale	Personale a tempo pieno		Part-time inferiore al 50%		Part-time superiore al 50%	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Totale Categorie	822	739	4	114	46	438	
DIRIGENTI	221	97	0	0	1	15	
Totale Categorie	221	97	0	0	1	15	
Totale Contratto	3.932	2.594	45	887	216	2.708	

### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

### PRTN

Categorie e posizioni economiche			Tempo inde	terminato		
	Personale	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time s	uperiore al 50%
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	101	188	9	55	22	141
Totale Categorie	101	188	9	55	22	141
B - POSIZIONE ECONOMICA B EVOLUTA	658	620	9	47	40	633
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	605	40	9	7	17	43
Totale Categorie	1.263	660	18	54	57	676
C - POSIZIONE ECONOMICA C BASE	146	14	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C EVOLUTA	746	546	4	18	46	444
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	768	892	11	77	47	607
Totale Categorie	1.660	1.452	15	95	93	1.051
D - POSIZIONE ECONOMICA D EVOLUTA	109	153	0	1	5	69
D - POSIZIONE ECONOMICA DI	570	536	7	17	27	312
Totale Categorie	679	689	7	18	32	381
DIRIGENTI	92	43	0	0	0	0
Totale Categorie	92	43	0	0	0	0

### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

### PRTN

Categorie e posizioni economiche			Tempo inde	terminato		
	Personale a	a tempo pieno Femmine	Part-time ir Maschi	feriore al 50% Femmine	Part-time s Maschi	uperiore al 50% Femmine
Totale Contratto	3.795	3.032	49	222	204	2.249

### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

### **REVA**

Categorie e posizioni economiche			Tempo inde	terminato		
<b>-</b>	Personale a	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time s	uperiore al 50%
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
A - POSIZIONE ECONOMICA A	41	260	2	8	8	51
Totale Categorie	41	260	2	8	8	51
B - POS. EC. B2-GUARDIA FORESTALE	9	6	0	0	0	0
B - POS. EC. B3-GUARDIA FORESTALE 5 A.	48	15	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	58	13	1	9	4	6
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	300	379	5	19	10	138
B - POSIZIONE ECONOMICA B2 ¿ VIGILE DEL FUOCO	7	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2S	12	298	0	32	2	75
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	95	2	1	0	2	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3 ¿ VIGILE DEL FUOCO >	113	0	0	0	0	0
Totale Categorie	642	713	7	60	18	219
C - POS. EC. C1-BRIGADIERE FORESTALE	21	6	0	0	0	0
C - POS. EC. C2- MARESCIALLO FORESTALE	16	3	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	93	106	3	3	7	51
C - POSIZIONE ECONOMICA C1 ¿ CAPO SQUADRA ¿ VV	31	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	363	566	7	36	30	200

### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

### **REVA**

Categorie e posizioni economiche			Tempo indet	erminato		
Canagana a pasaan aasaanan	Personale a	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time su	uperiore al 50%
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ¿ CAPO REPARTO ¿ VV	11	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ¿ COLLAB. TECNICO A	8	0	0	0	0	0
Totale Categorie	543	681	10	39	37	251
D - POSIZIONE ECONOMICA D	190	339	2	11	11	60
D - POSIZIONE ECONOMICA D $_{\dot{c}}$ ISPETTORE ANTINCEN	6	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D ¿ ISPETTORE ANTINCEN	1	0	0	0	0	0
Totale Categorie	197	339	2	11	11	60
DIRIGENTI	64	37	0	0	0	0
Totale Categorie	64	37	0	0	0	0
Totale Contratto	1.487	2.030	21	118	74	581

Categorie e posizioni economiche			Tempo indeterminato					
	Personale a	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time su	uperiore al 50%		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	845	429	395	313	1.541	1.406		
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	609	275	104	129	448	334		
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	828	342	43	56	149	175		
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	1.072	375	34	40	63	96		
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	2.197	685	15	49	34	101		
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	1.047	343	13	14	26	33		
Totale Categorie	6.598	2.449	604	601	2.261	2.145		
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	3.830	2.191	577	821	1.961	3.750		
3 - POSIZIONE ECONOMICA B2	3.278	2.280	171	229	578	1.082		
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	6.487	4.074	226	221	607	1.007		
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	5.629	3.640	84	126	255	897		
3 - POSIZIONE ECONOMICA B5	5.749	3.765	78	107	117	630		
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	5.036	3.411	63	108	76	665		
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	5.222	3.392	79	74	74	615		
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	3.713	1.673	32	26	31	244		
Fotale Categorie	38.944	24.426	1.310	1.712	3.699	8.890		

Categorie e posizioni economiche		Tempo indeterminato											
<b>3 4</b>	Personale	a tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time s	uperiore al 50%							
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine							
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	12.063	19.686	861	1.267	2.267	5.305							
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	8.265	13.830	228	381	409	2.167							
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	7.641	10.976	137	221	133	1.657							
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	8.283	11.466	183	229	126	1.804							
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	11.289	14.541	201	326	164	1.948							
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	8.611	11.387	102	159	107	1.288							
Totale Categorie	56.152	81.886	1.712	2.583	3.206	14.169							
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	5.385	8.819	296	369	234	958							
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	4.670	6.330	134	117	72	777							
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	5.185	5.973	158	109	84	787							
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	4.798	5.418	129	97	57	584							
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	3.726	4.401	84	67	38	400							
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	3.925	4.003	99	57	34	291							
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	2.107	2.185	46	23	14	124							
Totale Categorie	29.796	37.129	946	839	533	3.921							
DIRIGENTI	1.667	925	1	0	1	0							

Tempo indeterminato											
Personale a	tempo pieno	Part-time in	feriore al 50%	Part-time superiore al 50%							
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine						
1.667	925	1	0	1	0						
597	250	13	4	4	2						
597	250	13	4	4	2						
133.754	147.065	4.586	5.739	9.704	29.127						
	1.667 597 597	1.667     925       597     250       597     250	Personale a tempo pieno         Part-time in Maschi           1.667         925         1           597         250         13           597         250         13	Personale a tempo pieno         Part-time inferiore al 50%           Maschi         Femmine           1.667         925         1         0           597         250         13         4           597         250         13         4	Personale a tempo pieno         Part-time inferiore al 50%         Part-time su Maschi           1.667         925         1         0         1           597         250         13         4         4           597         250         13         4         4						

# LAVORO FLESSIBILE e con modalità da remoto

# Lavoro flessibile e con modalità da remoto

### **CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA**

### **REFR**

Categorie:	Categorie: Tempo Determinato			Formazione lavoro		voro erinale	LSU	J	Telelavoro e smart working	Turnazione		Reperibilità	
	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M. F.	M.	F.	M.	F.
CATEGORIA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	19,02	5,01	6,00 4,00	11,00	2,00	11,00	1,00
CATEGORIA B	12,35	16,28	0,50	0,50	10,09	29,64	18,06	4,37	87,00 315,00	45,00	47,00	127,00	11,00
CATEGORIA C	22,85	189,00	0,00	0,00	11,14	51,08	1,46	0,48	391,001.289,00	14,00	8,00	47,00	32,00
CATEGORIA D	12,03	19,09	0,00	0,00	1,27	6,04	0,00	0,00	233,00 446,00	0,00	1,00	11,00	15,00
Totale Categoria	47,23	224,37	0,50	0,50	22,50	87,80	38,54	9,86	717,002.054,00	70,00	58,00	196,00	59,00
Totale Contratto	47,23	224,37	0,50	0,50	22,50	87,80	38,54	9,86	717,002.054,00	70,00	58,00	196,00	59,00

### **CONTRATTO REGIONE SICILIA**

### **RESI**

Categorie:	Tempo Determinato			Formazione lavoro		Lavoro Interinale		LSU		Telelavoro e smart working		Turnazione		Reperibilità	
	М.	F.	М.	F.	M.	F.		М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.
CATEGORIA B	0,23	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA C	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA D	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	1,18	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Contratto	1,18	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

### PRBZ

Categorie:		Tempo Determinato		Formazione lavoro		Lavoro Interinale			Telelavoro e smart working	Turnazione		Reperibilità	
	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M. F.	M.	F.	М.	F.
CATEGORIA A	34,95	67,70	0,00	0,00	2,23	0,11	59,10	13,28	18,00 47,00	67,00	52,00	269,00	13,00
CATEGORIA B	100,26	162,70	0,00	0,00	0,00	2,55	2,98	0,50	183,00 630,00	531,00	336,00	721,00	59,00
CATEGORIA C	54,68	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	389,001.359,00	104,00	26,00	93,00	26,00
CATEGORIA D	60,22	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	798,00 968,00	29,00	38,00	111,00	19,00
Totale Categoria	250,11	584,08	0,00	0,00	2,23	2,66	62,08	14,17	1.388,003.004,00	731,00	452,00	1.194,00	117,00
Totale Contratto	250,11	584,08	0,00	0,00	2,23	2,66	62,08	14,17	1.388,003.004,00	731,00	452,00	1.194,00	117,00

### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

### PRTN


Categorie:		Tempo Determinato		Formazione lavoro		Lavoro Interinale		LSU		Telelavoro e smart working		Turnazione		Reperibilità	
	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	
CATEGORIA A	10,84	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	6,50	2,00	7,00	13,00	0,00	9,00	0,00	
CATEGORIA B	56,86	51,02	0,00	0,00	0,25	0,18	9,07	2,36	75,00	334,00	27,00	19,00	415,00	4,00	
CATEGORIA C	75,20	192,70	20,25	36,37	0,60	0,92	2,08	5,00	333,00	893,00	143,00	43,00	262,00	15,00	
CATEGORIA D	53,40	116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	457,00	0,00	0,00	118,00	21,00	
Totale Categoria	196,30	450,01	20,25	36,37	0,85	1,10	25,37	13,86	595,001.	691,00	183,00	62,00	804,00	40,00	
Totale Contratto	196,30	450,01	20,25	36,37	0,85	1,10	25,37	13,86	595,001.	691,00	183,00	62,00	804,00	40,00	

### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

### **REVA**

Categorie:		Tempo Determinato		Formazione lavoro		Lavoro Interinale		LSU		o e Turr king	Turnazione		ribilità
	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	<b>M</b> . I	F. M.	F.	M.	F.
CATEGORIA A	19,01	36,64	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00 2,0	7,00	44,00	0,00	0,00
CATEGORIA B	12,00	52,59	0,00	0,00	35,11	19,55	0,00	0,00	51,00 347,0	00 62,00	333,00	129,00	165,00
CATEGORIA C	5,32	14,25	0,00	0,00	10,60	31,23	0,00	0,00	251,00 480,0	00 42,00	23,00	76,00	22,00
CATEGORIA D	0,21	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	135,00 255,0	2,00	1,00	16,00	4,00
Totale Categoria	36,54	103,63	0,00	0,00	45,71	56,26	0,00	0,00	437,001.084,0	00 113,00	401,00	221,00	191,00
Totale Contratto	36,54	103,63	0,00	0,00	45,71	56,26	0,00	0,00	437,001.084,0	00 113,00	401,00	221,00	191,00

Categorie:		mpo minato	_	azione /oro		ivoro erinale	L	SU	Telelavo smart wo		Turn	azione	Repe	eribilità
	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
CATEGORIA A	730,02	680,08	1,91	3,58	18,42	25,95	1.289,25	800,26	430,00 982	2,00	597,00	197,00	745,00	53,00
CATEGORIA B	1.010,00	1.148,41	14,70	3,89	325,73	277,30	744,66	697,16	7.733,003.319	0,00	3.234,00	2.629,00	7.089,00	860,00
CATEGORIA C	2.378,94	5.995,37	144,51	123,89	241,45	615,99	242,10	417,87	20.260,002.037	,00	20.745,00	13.300,00	12.620,00	6.282,00
CATEGORIA D	1.171,28	2.444,74	54,42	72,54	78,21	219,06	13,61	28,51	14.602,004.004	1,00	4.055,00	2.076,00	3.439,00	1.618,00
Totale Categoria	5.290,24	10.268,60	215,54	203,90	663,81	1.138,30	2.289,62	1.943,80	13.025,060.342	2,00	28.631,00	18.202,00	23.893,00	8.813,00
Totale Contratto	5.290,24	10.268,60	215,54	203,90	663,81	1.138,30	2.289,62	1.943,80	13.025,000.342	2,00	28.631,00	18.202,00	23.893,00	8.813,00



# 1.6 a Contratti di collaborazione di natura autonoma - Incarico

	TIPOLOGIA			DURATA				
Contratto:	Tecnico	Aministrativo	Giuridico Economico	1-3 mesi	4-6 mesi	7-12 mesi	oltre 12 mesi	Compenso > 20.000 euro
								J
CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA	8	7	0	1	0	10	4	1
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO	4	14	4	4	1	6	11	3
PROV. AUTONOMA DI TRENTO	42	7	2	18	19	5	9	1
REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)	297	271	68	93	87	217	236	99
Totale nazionale	351	299	74	116	107	238	260	104

Contratti di collaborazione di natura autonoma Titoli di studio

# 1.6 b Contratti di collaborazione di natura autonoma - Titoli di studio

Contratto:	Numero Persone	Laurea	Diploma Superiore	Diploma Inferiore
CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA	15	8	7	0
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO	22	6	9	7
PROV. AUTONOMA DI TRENTO	47	37	9	1
REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)	593	438	136	23
Totale nazionale	677	489	161	31



# 1.7 Formazione

### CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA REFR

Catamania a masiniani asamaniaha			
Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	0	262	262
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	3	137	140
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	3	53	56
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	0	223	223
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	6	234	240
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	2	1	3
Totale Categoria	14	910	924
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	138	1.126	1.264
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	124	354	478
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	60	1.709	1.769
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	73	580	653
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	76	414	490
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	65	809	874
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	98	306	404
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	77	88	165
B - POSIZIONE ECONOMICA B9	21	44	65

### CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
Totale Categoria	732	5.430	6.162
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	338	1.738	2.076
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	144	694	838
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	96	1.066	1.162
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	84	935	1.019
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	57	814	871
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	27	157	184
C - POSIZIONE ECONOMICA C7	31	20	51
Totale Categoria	777	5.424	6.201
D - POSIZIONE ECONOMICA DI	228	1.743	1.971
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	98	497	595
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	114	635	749
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	136	242	378
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	69	244	313
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	44	652	696
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	28	59	87
D - POSIZIONE ECONOMICA D8	5	89	94

### CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA REFR

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
D - POSIZIONE ECONOMICA D9	1	0	1
Totale Categoria	723	4.161	4.884
DIRIGENTI	11	405	416
Totale Categoria	11	405	416
Totale Contratto	2.257	16.330	18.587

### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
A - CANTONIERE - Q.F 3	548	0	548
A - QUALIFICA FUNZIONALE I - LIV. SUP.	0	2	2
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. INF.	10	60	70
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. SUP	14	127	141
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. INF.	20	19	39
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. SUP	62	57	119
Totale Categoria	654	265	919
B - AGENTE ED ASSISTENTE FORESTALE Q.F.	60	1	61
B - CANTONIERE SPECIALIZZATO - Q.F 4	209	0	209
B - CAPO CANTONIERE - Q.F 5	2	0	2
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. INF.	130	53	183
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. SUP.	425	196	621
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. INF.	114	192	306
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. SUP.	348	854	1.202
Totale Categoria	1.288	1.296	2.584
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. INF.	92	489	581
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. SUP.	550	1.463	2.013

**PRBZ** 

### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO PRBZ

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
C - SOVRINTENDENTE FORESTALE - Q.F. 6	29	3	32
Totale Categoria	671	1.955	2.626
D - ISPETTORE/ISPETTRICE FORESTALE - Q.F.	12	0	12
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX INF.	10	76	86
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX SUP.	64	76	140
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. INF.	8	31	39
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. SUP.	183	231	414
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER INF.	1	89	90
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER SUP.	38	172	210
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII - LIV. INF.	82	34	116
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII- LIV. SUP.	144	379	523
D - UFFICIALE FORESTALE - Q.F. 9	4	0	4
Totale Categoria	546	1.088	1.634
DIRIGENTI	111	85	196
Totale Categoria	111	85	196
Totale Contratto	3.270	4.689	7.959

### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

### **PRTN**

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	59	155	214
Totale Categoria	59	155	214
B - POSIZIONE ECONOMICA B EVOLUTA	834	1.858	2.692
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	934	407	1.341
Totale Categoria	1.768	2.265	4.033
C - POSIZIONE ECONOMICA C BASE	79	10	89
C - POSIZIONE ECONOMICA C EVOLUTA	1.133	2.332	3.465
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	1.451	2.893	4.344
Totale Categoria	2.663	5.235	7.898
D - POSIZIONE ECONOMICA D EVOLUTA	247	312	559
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	1.446	2.651	4.097
Totale Categoria	1.693	2.963	4.656
DIRIGENTI	191	117	308
Totale Categoria	191	117	308

### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

### **PRTN**

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
Totale Contratto	6.374	10.735	17.109

### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

### **REVA**

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
A - POSIZIONE ECONOMICA A	25	135	160
Totale Categoria	25	135	160
B - POS. EC. B3-GUARDIA FORESTALE 5 A.	12	0	12
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	48	19	67
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	646	3.279	3.925
B - POSIZIONE ECONOMICA B2S	12	161	173
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	91	6	97
B - POSIZIONE ECONOMICA B3 ¿ VIGILE DEL	9	0	9
Totale Categoria	818	3.465	4.283
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	158	228	386
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	2.185	3.910	6.095
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ¿ COLLAB. TE	5	0	5
Totale Categoria	2.348	4.138	6.486
D - POSIZIONE ECONOMICA D	1.204	2.367	3.571
D - POSIZIONE ECONOMICA D ¿ ISPETTORE A	20	0	20
Totale Categoria	1.224	2.367	3.591

### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

### **REVA**

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
DIRIGENTI	177	126	303
Totale Categoria	177	126	303
Totale Contratto	4.592	10.231	14.823

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE				
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	227	185	412				
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	117	206	323				
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	93	109	202				
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	145	80	225				
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	328	109	437				
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	134	55	189				
Totale Categoria	1.044	744	1.788				
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	2.660	4.462	7.122				
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	1.645	1.984	3.629				
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	3.534	2.926	6.460				
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	2.923	3.010	5.933				
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	3.424	3.284	6.708				
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	2.268	2.745	5.013				
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	2.813	2.441	5.254				
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	1.592	993	2.585				
Totale Categoria	20.859	21.845	42.704				
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	22.493	49.502	71.995				

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE			
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	7.150	29.370	36.520			
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	4.964	12.845	17.809			
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	4.952	15.510	20.462			
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	6.315	25.239	31.554			
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	3.237	7.258	10.495			
Totale Categoria	49.111	139.724	188.835			
D - POSIZIONE ECONOMICA DI	9.069	17.541	26.610			
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	5.088	9.991	15.079			
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	6.000	10.412	16.412			
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	4.770	8.225	12.995			
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	3.876	9.099	12.975			
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	3.141	5.347	8.488			
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	1.703	2.701	4.404			
Totale Categoria	33.647	63.316	96.963			
DIRIGENTI	1.815	1.423	3.238			
Totale Categoria	1.815	1.423	3.238			

Categorie e posizioni economiche	Giorni UOMINI	Giorni DONNE	Giorni in TOTALE
I - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.	785	405	1.190
Totale Categoria	785	405	1.190
Totale Contratto	107.261	227.457	334.718





# 2.1 Assunzioni

### **CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA**

### **REFR**

Categorie e posizioni economiche		Nomina da concorso		Stab. da contr. a tempo det.		Stabilizzato da LSU		Pass. da altre Amm.ni -stesso comparto		Pass. da altre Amm.ni - altro comparto		chiam. 68/99 c. ette	Ass.ne chiam. dir. I. 68/99 c. protette		Altre cause	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	48	9	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	3	0	4	1
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	0	1	0	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	48	10	0	0	0	0	11	23	2	2	0	1	3	0	4	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	68	248	0	0	0	0	6	20	4	7	0	0	0	0	0	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	1	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0

### CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA

### **REFR**

Categorie e posizioni economiche		mina da corso	la contr. a		Stabilizzato da LSU		Pass. da altre Amm.ni -stesso comparto		Pass. da altre Amm.ni - altro comparto		Ass.ne chiam. num. I. 68/99 c. protette		Ass.ne chiam. dir. I. 68/99 c. protette		Altı	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	69	249	0	0	0	0	16	40	4	8	0	0	0	0	0	3
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	47	86	0	0	0	0	12	38	2	1	0	0	0	0	3	3
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	47	86	0	0	0	0	21	65	2	1	0	0	0	0	3	3
DIRIGENTI	4	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Totale Categoria	4	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Totale Contratto	170	352	0	0	0	0	48	129	9	11	0	1	3	0	9	7

### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

### PRBZ

Categorie e posizioni economiche		Nomina da concorso		o. da tr. a o det.		Stabilizzato da LSU		Pass. da altre Amm.ni -stesso comparto		da altre ii - altro parto	Ass.ne on num. I. 6	8/99 с.	Ass.ne dir. l. 6 pro		Altre cause	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F
A - CANTONIERE - Q.F 3	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE I - LIV. SUP.	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. INF.	2	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. SUP	3	11	0	0	0	0	6	7	3	3	0	0	0	0	0	1
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. INF.	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. SUP	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	50	40	0	0	0	0	8	11	3	3	1	0	2	1	1	3
B - AGENTE ED ASSISTENTE FORESTALE Q.F.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - CANTONIERE SPECIALIZZATO - Q.F 4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. INF.	35	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. SUP.	18	12	0	0	0	0	26	22	0	0	0	0	0	0	2	1
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. INF.	18	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. SUP.	11	18	0	0	0	0	14	23	0	5	0	0	0	0	0	13
B - VIGILE DEL FUOCO - Q.F. 5	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	84	77	0	0	0	0	109	45	0	5	0	0	2	1	12	19
C - CAPO SQUADRA E REPARTO - Q.F. 6	0	0	0	0	0	0	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0

#### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

#### PRBZ

Categorie e posizioni economiche	C	nina da corso	Stak con temp			izzato LSU	Amm.n	da altre i -stesso parto	Pass. c Amm.n com		Ass.ne on num. I. 6	8/99 c.	Ass.ne dir. l. 6 prot		Alt	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. INF.	21	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. SUP.	16	52	0	0	0	0	38	77	2	5	0	0	0	0	11	4
C - SOVRINTENDENTE FORESTALE - Q.F. 6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	37	105	0	0	0	0	91	79	2	5	0	0	0	0	14	8
D - ESPERTO ANTINCENDIO - Q.F. 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D - ISPETTORE ANTINCENDI - Q.F. 7	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - ISPETTORE/ISPETTRICE FORESTALE - Q.F.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX INF.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX SUP.	4	2	0	0	0	0	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. INF.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. SUP.	4	3	0	0	0	0	25	5	0	0	0	0	0	0	1	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER INF.	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER SUP.	1	11	0	0	0	0	2	6	0	1	0	0	0	0	0	2
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII - LIV. INF.	6	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII- LIV. SUP.	15	29	0	0	0	0	43	72	3	1	0	0	0	0	2	5
D - UFFICIALE FORESTALE - Q.F. 9	2	0	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0

#### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

#### PRBZ

Categorie e posizioni economiche		nina da corso	Stab con temp			lizzato LSU	Amm.n	da altre i -stesso iparto	Amm.n	da altre ni - altro parto	Ass.ne num. I.		Ass.ne dir. l. 6 pro			tre use
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.
Totale Categoria	38	71	0	0	0	0	110	92	5	3	0	0	0	0	3	7
DIRIGENTI	2	3	0	0	0	0	30	7	1	0	0	0	0	0	2	0
Totale Categoria	2	3	0	0	0	0	30	7	1	0	0	0	0	0	2	0
Totale Contratto	211	296	0	0	0	0	348	234	11	16	1	0	4	2	32	37

#### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

#### PRTN

Categorie e posizioni economiche	(	nina da corso	con	o. da itr. a oo det.		lizzato LSU	Amm.n	da altre i -stesso parto	Amm.n	da altre i - altro parto	Ass.ne num. I. 6	88/99 c.	Ass.ne dir. l. 6 pro		Altı	-
	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	2	11	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	2	0	0	4
Totale Categoria	2	11	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	2	0	0	4
B - POSIZIONE ECONOMICA B EVOLUTA	19	19	0	0	0	0	9	15	0	0	0	0	2	3	1	5
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	79	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	2	1	1	0
Totale Categoria	98	19	0	0	0	0	20	15	0	0	1	0	4	4	2	5
C - POSIZIONE ECONOMICA C BASE	31	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C EVOLUTA	3	9	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	55	95	0	0	4	6	33	31	0	0	0	0	0	0	5	0
Totale Categoria	89	112	0	0	4	6	49	47	0	0	0	0	0	0	5	1
D - POSIZIONE ECONOMICA D EVOLUTA	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	30	35	0	0	0	0	6	11	0	1	0	0	0	0	0	5
Totale Categoria	33	36	0	0	0	0	6	12	0	1	0	0	0	0	1	5
DIRIGENTI	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

#### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

#### PRTN

Categorie e posizioni economiche	Nom d cond	-		o. da tr. a o det.		izzato LSU	Amm.n	da altre -stesso parto	Pass. d Amm.n com	- altro	Ass.ne on num. I. 6	88/99 c.	Ass.ne dir. l. 6 prot		Alt	tre use
	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.
Totale Contratto	222	180	0	0	5	7	77	78	0	1	1	0	6	4	8	15

#### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

#### **REVA**

Categorie e posizioni economiche	Nom d cond	-	Stab con temp			lizzato LSU	Amm.ni	da altre -stesso parto	Pass. o Amm.n com		Ass.ne on num. I. 6	88/99 c.	Ass.ne dir. l. 6 prof		Alt	
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F
A - POSIZIONE ECONOMICA A	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2
Totale Categoria	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2
B - POS. EC. B2-GUARDIA FORESTALE	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2S	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Totale Categoria	12	6	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	1	2
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	2	2	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	1	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ¿ COLLAB. TE	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria	6	3	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	2	2
D - POSIZIONE ECONOMICA D	6	23	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2
Totale Categoria	6	23	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2
DIRIGENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

#### **REVA**

Categorie e posizioni economiche	Nom d cond			o. da tr. a o det.		lizzato LSU	Amm.n	da altre i -stesso parto		la altre i - altro parto	Ass.ne num. I. 6	68/99 c.	Ass.ne dir. l. 6 prot		Alt	tre use
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
Totale Categoria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Contratto	26	34	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0	0	0	5	8

## REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)

#### **RALN**

Categorie e posizioni economiche		mina da ncorso	con	o. da tr. a o det.		ilizzato a LSU	Amm.n	da altre i -stesso parto	Amm.r	da altre ni - altro nparto	Ass.ne num. I. prot		dir. l. 6	chiam. 88/99 c. tette		ltre ause
	М	. F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	22	21	0	0	456	276	1	0	0	0	15	3	2	1	58	55
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	2	0	0	0	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Totale Categoria	25	21	0	0	462	287	2	0	1	0	15	3	2	1	72	59
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	375	102	0	0	296	386	20	9	6	3	39	28	28	24	139	111
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	3	2	0	0	1	7	19	11	0	2	0	0	0	0	18	24
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	827	285	0	0	34	18	36	25	8	3	2	1	3	5	61	27
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	3	2	0	0	0	0	25	29	3	3	0	0	1	0	13	9
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	2	6	0	0	0	0	17	26	3	2	0	0	0	0	10	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	0	1	0	0	0	0	10	19	1	2	0	0	0	0	6	7
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	6	0	0	0	0	1	15	19	1	3	0	0	0	0	3	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	3	5
Totale Categoria	1.216	398	0	0	331	412	144	144	22	18	41	29	32	29	253	187
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	3.594	5.150	0	0	104	218	199	342	19	28	6	9	16	16	352	481

## REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)

#### **RALN**

Categorie e posizioni economiche		mina da ncorso	con	o. da tr. a o det.		ilizzato a LSU	Amm.r	da altre ni -stesso nparto	Amm.n	da altre ni - altro nparto	Ass.ne on num. I. 6	8/99 c.	dir. l. 6	chiam. 88/99 c. tette		ltre iuse
	М	. F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	7	11	0	0	6	5	124	165	4	12	0	0	0	0	31	21
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	9	5	0	0	0	0	79	117	7	16	0	0	0	0	10	11
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	1	2	0	0	0	0	47	101	4	12	0	0	0	0	10	9
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	3	10	0	0	0	0	70	108	3	10	0	0	0	0	17	6
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	0	1	0	0	0	0	24	35	1	1	0	0	0	0	7	4
Totale Categoria	3.614	5.179	0	0	110	223	543	868	38	79	6	9	16	16	427	532
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	1.459	2.480	0	0	6	21	118	184	6	20	0	0	3	9	104	144
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	7	6	0	0	0	0	84	87	1	15	0	0	0	0	20	9
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	14	1	0	0	0	0	62	92	4	10	0	0	1	1	25	19
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	3	8	0	0	0	0	61	68	4	7	0	0	0	0	17	13
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	2	1	0	0	0	0	41	40	0	6	0	0	0	0	14	9
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	2	1	0	0	0	0	25	33	0	4	0	0	0	0	12	9
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	3	0
Totale Categoria	1.487	2.497	0	0	6	21	395	513	15	62	0	0	4	10	195	203
DIRIGENTI	115	69	0	0	0	0	36	11	5	3	0	0	0	1	17	10

# REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)

#### **RALN**

Categorie e posizioni economiche		omina da ncorso	Stat con temp		da	ilizzato a LSU	Amm.	. da altre ni -stesso mparto	Amm.	da altre ni - altro nparto	Ass.ne num. I. pro		dir. I. 6	chiam. 88/99 c. tette		tre use
	М	. F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.
Totale Categoria	115	69	0	0	0	0	36	11	5	3	0	0	0	1	17	10
I - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.	39	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	80	32
Totale Categoria	39	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	80	32
Totale Contratto	6.496	8.174	0	0	909	943	1.123	1.536	81	162	62	41	55	57	1.044	1.023



# 2.2 Cessazioni

#### **CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA**

#### **REFR**

Categorie e posizioni economiche	Colloca a ripos limit	o per	Dimis volor		Risol. rap (art. 72, I.133/08	c. 11,		ggi per lizzazioni	Passaggi Amminist stesso co	razioni	Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre c	ause
	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - POSIZIONE ECONOMICA A7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categorie	1	3	3	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	0	1	4	5	3	1	0	0	4	0	0	0	2	3
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	0	3	6	4	0	0	0	0	2	1	0	1	1	3
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	0	1	4	3	0	0	0	0	3	2	0	0	2	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	1	3	6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	1	1	12	8	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	5	5	20	12	1	0	0	0	3	15	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	1	2	22	15	0	1	0	0	2	1	0	0	1	2

#### CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA REFR

Categorie e posizioni economiche	Colloca a ripo limit			ssioni ntarie	Risol. rap (art. 72 I.133/08			ggi per lizzazioni	Passaggi Amminis stesso c	trazioni	Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre	cause
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	1	2	12	16	1	0	0	0	9	3	0	0	0	1
B - POSIZIONE ECONOMICA B9	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categorie	9	18	90	71	5	2	0	0	24	31	0	1	8	10
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	1	0	3	16	0	0	0	0	14	27	0	2	6	16
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	2	1	10	8	0	0	0	0	6	8	0	1	1	3
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	0	1	3	10	0	2	0	0	5	9	0	0	0	3
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	1	1	11	13	1	6	0	0	7	6	0	0	0	4
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	0	3	12	27	1	3	0	0	2	5	1	1	0	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	1	5	8	18	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2
C - POSIZIONE ECONOMICA C7	1	0	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	(
C - POSIZIONE ECONOMICA C8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Totale Categorie	6	11	50	95	2	11	0	0	35	59	1	4	7	29
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	1	1	2	12	0	0	0	0	21	45	0	2	5	14
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	1	0	3	1	1	1	0	0	13	13	0	1	0	(
O - POSIZIONE ECONOMICA D3	1	2	15	4	0	2	0	0	1	22	0	0	0	(
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	2	0	8	7	1	3	0	0	3	8	0	1	1	(

#### CONTRATTO FRIULI VENEZIA GIULIA REFR

Categorie e posizioni economiche	a ripo	amento so per ti età		ssioni ntarie	Risol. rap (art. 72, 1.133/08	c. 11,		ggi per lizzazioni	Passaggi Amminis stesso c		Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre o	ause
	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	0	3	5	9	0	0	0	0	2	4	0	0	2	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	0	3	4	6	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
D - POSIZIONE ECONOMICA D8	0	1	2	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0
Totale Categorie	5	10	39	47	3	6	0	0	49	97	0	4	8	15
DIRIGENTI	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	6
Totale Categorie	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	6
Totale Contratto	23	42	182	217	11	19	0	0	110	188	1	9	27	62

#### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

#### **PRBZ**

Categorie e posizioni economiche	Colloca a ripos limit			ssioni ntarie	Risol. rap (art. 72 I.133/08	, c. 11,		ggi per lizzazioni	Passaggi Amminist stesso co	trazioni	Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre o	ause
	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.
A - CANTONIERE - Q.F 3	18	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE I - LIV. SUP.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. INF.	0	0	2	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1	2
A - QUALIFICA FUNZIONALE II - LIV. SUP	9	10	1	6	0	0	0	0	1	0	0	0	4	8
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. INF.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A - QUALIFICA FUNZIONALE III - LIV. SUP	2	2	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	7	5
Totale Categorie	29	15	17	14	2	3	0	0	1	1	3	0	12	16
B - AGENTE ED ASSISTENTE FORESTALE Q.F.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - CANTONIERE SPECIALIZZATO - Q.F 4	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. INF.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1
B - QUALIFICA FUNZIONALE IV - LIV. SUP.	21	13	26	9	3	1	0	0	1	2	0	2	25	13
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. INF.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	4	5
B - QUALIFICA FUNZIONALE V - LIV. SUP.	7	22	7	16	1	4	0	0	1	5	2	11	6	15
Totale Categorie	41	35	34	25	5	7	0	0	4	11	3	13	37	34
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. INF.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	4
C - QUALIFICA FUNZIONALE VI - LIV. SUP.	10	38	13	18	2	1	0	0	5	7	0	12	7	23

#### PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

#### PRBZ

Categorie e posizioni economiche	a ripo	amento so per ti età		ssioni ntarie	Risol. rap (art. 72 I.133/08	, c. 11,		ggi per lizzazioni	Passaggi Amminis stesso c	trazioni	Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre	ause
	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.
C - SOVRINTENDENTE FORESTALE - Q.F. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Totale Categorie	10	38	13	18	2	2	0	0	7	8	0	12	11	27
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D - QUALIFICA FUNZIONALE IX SUP.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII - LIV. SUP.	7	1	2	3	0	0	0	0	2	1	0	0	1	3
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
D - QUALIFICA FUNZIONALE VII TER SUP.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	2	5
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII - LIV. INF.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
D - QUALIFICA FUNZIONALE VIII- LIV. SUP.	1	6	4	10	0	0	0	0	0	8	0	0	3	0
D - UFFICIALE FORESTALE - Q.F. 9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categorie	12	7	8	14	0	0	0	0	2	17	1	3	6	12
DIRIGENTI	7	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2
Totale Categorie	7	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2
Totale Contratto	99	97	74	72	9	12	0	0	15	38	7	28	69	91

#### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

#### PRTN

Categorie e posizioni economiche	Colloca a ripos limit	o per		ssioni ntarie	(art. 72	pp. lavoro l, c. 11, e s.m.i.)		ggi per lizzazioni	Passaggi Amminis stesso c	trazioni	Passaggi Amminist altro Co		Altre	ause
	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	4	5	8	14	3	0	0	0	2	4	0	0	0	3
Totale Categorie	4	5	8	14	3	0	0	0	2	4	0	0	0	3
B - POSIZIONE ECONOMICA B EVOLUTA	4	5	58	33	11	17	0	0	10	11	0	2	7	8
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	6	3	32	7	3	1	0	0	10	2	0	0	8	1
Totale Categorie	10	8	90	40	14	18	0	0	20	13	0	2	15	9
C - POSIZIONE ECONOMICA C BASE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C EVOLUTA	10	4	38	30	9	18	0	0	16	17	3	1	1	2
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	5	2	27	34	8	10	0	0	34	30	4	5	13	14
Totale Categorie	17	6	67	64	17	28	0	0	50	47	7	6	17	16
D - POSIZIONE ECONOMICA D EVOLUTA	0	0	8	4	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	7	1	24	9	7	9	0	0	6	11	0	2	3	5
Totale Categorie	7	1	32	13	10	11	0	0	6	13	0	2	3	5
DIRIGENTI	1	0	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Totale Categorie	1	0	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0

#### PROV. AUTONOMA DI TRENTO

#### PRTN

Categorie e posizioni economiche	Colloca a ripos limiti	o per		ssioni ntarie	Risol. rap (art. 72 I.133/08	•			Passaggi Amminist stesso co	razioni	Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre c	ause
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.
Totale Contratto	39	20	203	135	47	57	0	0	78	77	7	10	38	33

#### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

#### **REVA**

Categorie e posizioni economiche	Colloca a ripos limit	so per	Dimis voloi	sioni ntarie	Risol. rap (art. 72 I.133/08	c. 11,			Passaggi Amminist stesso co	razioni	Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre o	ause
	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A	0	6	2	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
Totale Categorie	0	6	2	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
B - POS. EC. B3-GUARDIA FORESTALE 5 A.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	1	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	5	4	13	9	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B2S	0	1	0	10	0	2	0	0	0	3	0	0	1	17
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	4	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B - POSIZIONE ECONOMICA B3 ¿ VIGILE DEL	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categorie	10	5	23	20	1	3	3	0	5	4	1	0	1	17
C - POS. EC. C1-BRIGADIERE FORESTALE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - POS. EC. C2- MARESCIALLO FORESTALE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	2	1	8	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	4	3	8	12	0	1	0	2	3	8	0	1	3	4
C - POSIZIONE ECONOMICA C2 ¿ CAPO REPA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categorie	6	4	21	13	0	2	0	2	4	9	0	1	4	5

#### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

#### **REVA**

Categorie e posizioni economiche	Colloca a ripos limit	so per		ssioni ntarie	Risol. rap (art. 72 I.133/08	, c. 11,			Passaggi Amminis stesso c	trazioni	Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre o	ause
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
D - POSIZIONE ECONOMICA D	3	2	3	8	0	1	0	1	0	3	0	1	2	2
Totale Categorie	3	2	3	8	0	1	0	1	0	3	0	1	2	2
DIRIGENTI	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Totale Categorie	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Totale Contratto	19	17	54	53	1	6	3	4	9	17	1	2	8	27

### REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) RALN

Categorie e posizioni economiche	a ripo	amento so per iti età		issioni ontarie	(art. 72	pp. lavoro l, c. 11, e s.m.i.)		ggi per lizzazioni			Passaggi Amminist altro Co	razioni	Altre	cause
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.
A - POSIZIONE ECONOMICA A1	57	20	25	15	9	1	4	0	3	0	1	0	23	10
A - POSIZIONE ECONOMICA A2	39	17	15	3	4	6	6	0	1	2	0	0	14	4
A - POSIZIONE ECONOMICA A3	53	17	25	5	6	3	3	0	0	1	0	1	11	7
A - POSIZIONE ECONOMICA A4	54	18	51	13	8	5	10	0	0	1	0	0	15	5
A - POSIZIONE ECONOMICA A5	184	53	135	42	20	11	2	0	1	0	0	0	31	13
A - POSIZIONE ECONOMICA A6	74	26	63	26	8	10	0	0	0	0	0	0	15	7
Totale Categorie	461	151	314	104	55	36	25	0	5	4	1	1	109	46
B - POSIZIONE ECONOMICA B1	68	47	81	24	19	8	1	1	19	6	3	6	70	31
B - POSIZIONE ECONOMICA B2	82	55	127	64	12	10	0	0	14	8	4	1	27	18
B - POSIZIONE ECONOMICA B3	124	93	216	161	34	32	3	2	46	34	5	4	97	51
B - POSIZIONE ECONOMICA B4	137	65	260	175	34	20	2	3	29	31	2	2	58	42
B - POSIZIONE ECONOMICA B5	196	118	391	194	62	41	3	1	20	28	2	2	57	48
B - POSIZIONE ECONOMICA B6	178	121	410	280	61	45	0	1	8	17	2	3	66	47
B - POSIZIONE ECONOMICA B7	261	117	557	326	80	62	3	1	19	19	2	4	73	37
B - POSIZIONE ECONOMICA B8	199	51	451	164	45	33	1	1	7	5	2	4	28	14
Totale Categorie	1.245	667	2.493	1.388	347	251	13	10	162	148	22	26	476	288

### REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) RALN

Categorie e posizioni economiche	a rip	camento oso per iiti età		issioni ontarie	(art. 72	op. lavoro 2, c. 11, 5 e s.m.i.)		ggi per lizzazioni	Amminis	i ad altre strazioni comparto	Amminis	i ad altre trazioni omparto	Altre	cause
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.
C - POSIZIONE ECONOMICA C1	30	38	195	257	43	49	2	0	251	342	58	58	295	351
C - POSIZIONE ECONOMICA C2	80	117	155	238	34	38	3	1	152	184	55	51	78	116
C - POSIZIONE ECONOMICA C3	110	133	258	329	44	54	2	4	87	139	33	28	70	73
C - POSIZIONE ECONOMICA C4	172	160	358	493	48	79	0	2	60	95	31	27	67	64
C - POSIZIONE ECONOMICA C5	487	391	915	1.132	125	267	3	2	87	118	40	27	148	131
C - POSIZIONE ECONOMICA C6	273	283	594	744	62	147	0	0	25	36	9	9	68	59
Totale Categorie	1.152	1.122	2.475	3.193	356	634	10	9	662	914	226	200	726	794
D - POSIZIONE ECONOMICA D1	41	34	99	115	23	27	1	2	131	190	48	40	135	155
D - POSIZIONE ECONOMICA D2	78	75	218	179	20	29	1	4	95	114	26	41	59	53
D - POSIZIONE ECONOMICA D3	116	73	322	272	41	34	1	6	79	87	17	22	80	60
D - POSIZIONE ECONOMICA D4	105	64	285	302	50	59	1	7	59	75	16	24	37	56
D - POSIZIONE ECONOMICA D5	215	124	384	387	63	58	2	2	47	53	4	17	58	47
D - POSIZIONE ECONOMICA D6	195	88	358	274	63	54	0	1	28	45	11	11	71	28
D - POSIZIONE ECONOMICA D7	117	71	148	150	30	50	1	0	6	12	5	4	25	4
Totale Categorie	867	529	1.814	1.679	290	311	7	22	445	576	127	159	465	403
DIRIGENTI	60	22	94	68	14	18	1	0	37	12	7	2	23	9

### REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) RALN

Categorie e posizioni economiche	a ripe	camento oso per iiti età		issioni ontarie	(art. 7	app. lavoro 72, c. 11, 8 e s.m.i.)		ggi per lizzazioni	Ammini	gi ad altre strazioni comparto	Amminis	i ad altre trazioni omparto	Altre	e cause
	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	. F.
Totale Categorie	60	22	94	68	14	18	1	0	37	12	7	2	23	9
I - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.	11	2	17	6	4	3	1	0	5	1	0	0	54	24
Totale Categorie	11	2	17	6	4	3	1	0	5	1	0	0	54	24
Totale Contratto	3.796	2.493	7.207	6.438	1.066	1.253	57	41	1.316	1.655	383	388	1.853	1.564



# <sup>3</sup> Modalità di gestione servizi

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
CONTRATTO FRIULI V	VENEZIA	GIULIA													
Affissioni e pubblicita, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi e	34,46	0,51	0,96	0,48	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,91	0,20	14,90	7,64	1,37
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	96,91	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,05
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	58,62	5,71	0,19	0,10	1,85	1,33	1,33	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	15,58	1,79	2,41
Diritto allo studio	85,24	0,56	4,15	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-	49,07	0,94	19,25	1,23	2,64	0,80	0,80	0,00	1,51	6,27	0,00	0,00	5,05	3,44	3,11
Farmacie comunali	33,29	3,57	3,57	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	6,79	7,14	2,43	25,00	3,86
Formazione professionale	32,25	0,00	16,25	0,63	2,38	0,00	0,00	0,00	11,75	2,75	0,00	0,00	17,38	6,13	3,63

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	45,85	0,00	0,05	0,24	13,46	0,17	0,17	0,00	0,05	0,00	2,30	1,05	13,82	3,01	0,51
Gestione economica, finanziaria, programmazione,	85,10	0,09	0,45	0,52	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	2,31	0,39	1,07
Giovani	47,61	5,26	0,00	0,06	0,93	0,00	0,00	0,00	0,73	1,10	0,00	0,00	19,37	3,83	7,13
Interventi a seguito di calamita' naturali	53,90	0,85	5,34	0,38	0,00	0,00	0,00	0,68	6,53	0,85	0,00	0,00	12,16	1,65	14,70
Interventi per gli anziani	25,65	0,45	4,78	0,00	11,88	1,24	1,24	0,45	4,28	1,31	0,25	0,10	6,62	1,39	0,93
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	23,36	0,46	5,83	0,00	12,77	1,28	1,28	0,36	4,21	2,08	0,51	0,10	2,32	0,95	1,54
Interventi per la disabilita'	14,99	0,46	6,31	0,00	10,30	8,53	8,53	1,54	4,82	2,04	0,71	0,10	3,03	0,90	2,24
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	21,68	0,03	5,25	0,00	10,27	1,15	1,15	0,53	5,00	1,50	0,53	0,11	8,77	3,50	2,04

201704772	% Economia	% Patrocini	% Enti	% Co.Co.Co		% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi	% Istituzioni		% Società	% Società	% Appalti		% Altro
CONTRATTO:	Diretta		Auto.mi	•	Comuni			Progr.ma		Speciali Municip.te	Partec.te fino 50%	Partec.te oltre 50%		a terzi	
Istruzione primaria	44,03	0,03	8,34	0,01	2,03	0,00	0,00	1,15	8,55	0,07	0,00	0,00	26,81	2,53	0,00
Istruzione secondaria inferiore	38,57	0,00	10,23	0,00	0,91	0,00	0,00	0,73	12,41	0,09	0,00	0,00	25,35	2,50	0,00
Istruzione secondaria superiore	23,54	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	18,13	0,42	0,00
Messi comunali	94,13	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,00
Organi istituzionali	96,90	0,01	0,00	0,48	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,19
Polizia locale	47,27	0,03	0,54	0,00	19,58	0,49	0,49	0,00	0,51	0,00	0,00	0,14	0,61	0,51	1,08
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	66,71	0,00	1,22	0,26	0,45	0,00	0,00	0,00	2,07	0,51	0,63	0,91	19,60	1,29	1,38
Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	42,45	1,27	20,61	0,22	1,49	0,00	0,00	0,00	8,13	5,37	0,45	0,00	5,15	1,49	5,15

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Risorse umane	49,99	0,00	2,05	0,04	18,39	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	1,14	0,43
Scuola dell'infanzia	43,55	0,36	8,21	0,00	1,99	0,00	0,00	1,13	8,97	0,00	0,00	0,00	20,56	3,68	1,29
Servizi ausiliari all'istruzione	44,54	0,50	0,84	0,16	1,10	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	40,35	1,68	0,52
Servizi di protezione civile	64,97	0,03	6,50	0,50	0,56	0,00	0,00	0,00	3,92	0,56	0,00	0,00	2,77	2,51	13,36
Servizi di supporto	91,42	0,00	0,00	0,47	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,05	0,41
Servizi informativi	42,65	0,22	2,75	0,65	12,48	0,11	0,11	0,05	0,76	0,00	0,00	0,00	26,25	1,35	0,62
Servizi legali	16,93	3,08	0,06	19,75	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	47,59	4,80	5,16
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	7,86	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Servizi statistici	85,86	0,00	1,21	0,62	6,87	0,13	0,13	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,89
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	41,30	5,67	5,58	0,01	2,04	0,77	0,77	0,01	1,39	0,18	0,58	0,66	12,01	5,40	7,12
Servizio idirico integrato	2,89	0,00	1,96	0,00	0,00	6,51	6,51	0,45	1,48	2,69	53,17	14,61	1,03	7,86	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	30,34	0,02	0,00	0,00	0,47	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	2,75	0,62
Sostegno all'occupazione	63,60	0,37	10,37	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	5,98	1,22	0,00	0,00	0,85	0,37	5,30
Sport e tempo libero	48,74	8,37	0,48	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,34	8,15	12,45	7,04
Trasporto pubblico ferroviario	9,09	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
Trasporto pubblico per vie d'acqua	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Trasporto pubblico su strada	25,86	0,00	10,34	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	6,90	3,45	23,79	0,00	21,03	3,45	0,00
Trattamento dei rifiuti	9,99	0,00	0,00	0,00	4,66	2,19	2,19	0,00	0,85	1,28	36,93	14,01	12,53	1,33	0,38
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	27,50	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	8,21
Ufficio tecnico-sue	76,30	0,05	0,14	0,19	2,88	0,25	0,25	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	10,21	0,00	0,05
Urbanistica e programmazione del territorio	75,24	0,09	0,12	1,18	1,85	0,49	0,49	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	12,45	0,70	0,51
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	58,03	4,10	1,59	1,19	0,87	0,28	0,28	0,01	1,87	0,00	0,00	0,00	14,75	3,76	4,07
Verifiche catastali e tributarie	60,16	0,00	4,33	0,10	6,10	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	1,14	10,00	1,65	0,48
Viabilita', circolazione stradale e illuminazione pubblica	57,04	0,00	0,02	0,00	0,10	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,60	0,20	35,07	2,05	0,41

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Media contratto:	46,71	0,92	8,07	0,63	3,82	0,63	0,63	0,15	5,25	1,45	2,73	0,87	12,13	3,17	2,32
PROV. AUTONOMA DI	BOLZAN	Ю													
Affissioni e pubblicita, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi e	62,98	0,29	5,12	0,19	0,00	0,85	0,85	0,00	1,05	0,00	0,13	0,00	11,55	12,55	0,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	97,67	0,04	0,17	0,10	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	61,60	9,37	5,93	2,25	0,00	1,08	1,08	0,00	5,32	0,90	0,00	0,54	3,09	5,63	0,00
Diritto allo studio	16,72	0,00	65,00	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	1,72	3,45	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-	78,65	0,00	9,00	4,64	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,19	0,00
Farmacie comunali	7,50	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00	0,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Formazione professionale	30,09	0,89	37,04	0,36	0,00	25,00	25,00	0,00	3,63	1,61	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92,25	0,00	0,17	1,66	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,06	0,27	0,00	0,59	1,48	0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione,	88,23	0,17	0,04	5,48	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1,06	0,13	0,00
Giovani	28,04	13,11	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	1,04	0,00	0,63	5,16	19,84	0,00
Interventi a seguito di calamita' naturali	18,75	0,00	3,36	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,45	0,00	0,00	72,82	0,34	0,00
Interventi per gli anziani	17,22	0,11	43,24	0,05	0,00	8,11	8,11	0,00	6,45	4,37	0,87	0,23	2,89	3,32	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	14,03	1,67	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,27	4,58	0,00	0,00	2,38	5,32	0,00
Interventi per la disabilita'	9,02	0,17	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	6,33	0,00	0,22	0,17	5,24	0,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	23,45	1,09	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,01	0,00	21,38	8,76	0,00
Istruzione primaria	48,08	0,00	44,19	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,33	4,16	0,00	0,00
Istruzione secondaria inferiore	31,21	0,00	45,79	0,00	0,08	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	6,24	0,00	0,00
Istruzione secondaria superiore	7,41	0,00	68,28	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00
Messi comunali	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
Organi istituzionali	98,34	0,01	0,17	0,39	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
Polizia locale	55,13	0,00	3,19	0,15	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,04	0,10	0,00	0,15	0,06	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	71,53	0,32	10,06	0,73	0,00	0,64	0,64	0,00	1,01	0,33	0,00	0,00	10,69	3,90	0,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	34,90	0,00	49,90	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,31	1,67	0,00	8,75	1,04	0,00
Risorse umane	85,00	0,00	0,07	0,78	0,00	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,16	0,17	0,00
Scuola dell'infanzia	61,76	0,00	26,94	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	1,35	0,00	0,00	0,01	4,37	2,97	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	57,29	0,00	17,01	0,74	0,00	0,34	0,34	0,00	0,49	0,00	0,01	0,00	20,01	0,69	0,00
Servizi di protezione civile	7,16	0,00	0,91	0,22	0,00	0,00	0,00	0,43	79,91	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00
Servizi di supporto	97,03	0,00	0,00	0,18	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13	1,01	0,00	0,00
Servizi informativi	55,25	0,00	0,09	0,52	0,00	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,23	1,65	0,00
Servizi legali	16,29	0,00	1,20	5,38	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	0,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5,00	6,90	67,41	0,00	0,00	10,34	10,34	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00
Servizi statistici	97,18	0,09	0,99	0,04	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	16,96	4,03	22,14	0,00	0,00	3,96	3,96	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	7,73	23,10	0,00
Servizio idirico integrato	58,98	0,00	4,98	0,34	0,00	3,41	3,41	0,00	0,75	2,42	4,29	3,83	12,59	4,48	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	36,36	0,00	11,40	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,24	10,31	32,01	0,00
Sostegno all'occupazione	15,65	0,00	75,32	2,58	0,00	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport e tempo libero	33,06	13,94	7,01	0,34	0,00	0,05	0,05	0,00	5,64	0,20	0,25	1,08	12,25	19,96	0,00
Trasporto pubblico ferroviario	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Trasporto pubblico per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico su strada	8,10	0,00	69,64	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,38	0,00	2,38	12,64	0,00	0,00
Trattamento dei rifiuti	31,21	0,00	16,63	0,00	0,22	6,68	6,68	0,00	0,36	1,81	1,98	4,28	14,11	1,66	0,00
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	0,79	5,26	67,63	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00
Ufficio tecnico-sue	83,39	0,00	0,53	6,41	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	4,03	0,30	0,00
Urbanistica e programmazione del territorio	77,19	0,43	1,32	11,48	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,17	0,09
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	65,15	2,25	13,43	0,73	0,00	1,80	1,80	0,00	3,91	0,16	0,00	0,00	4,11	4,89	0,00
Verifiche catastali e tributarie	89,67	0,00	7,79	0,46	0,00	0,18	0,18	0,00	0,64	0,87	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00

	0.1			•	•	•	1 0/		1 0/	•	1 0/	•		•	-
CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
											30 /0	30 /0			
Viabilita', circolazione stradale e illuminazione pubblica	69,21	0,00	3,03	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,22	22,65	1,29	0,00
Media contratto:	45,92	1,55	26,38	1,03	0,01	2,96	2,96	0,04	3,70	0,65	0,23	0,32	8,33	4,25	0,00
PROV. AUTONOMA DI	TRENTO	)													
Affissioni e pubblicita, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi e	61,05	0,00	2,71	0,00	1,85	0,14	0,14	0,00	0,34	0,00	0,20	0,00	8,53	10,44	0,75
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	92,99	0,00	0,12	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,00
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	54,40	4,06	6,19	0,19	1,68	0,26	0,26	0,08	4,79	0,03	0,97	0,34	5,54	2,23	7,99
Diritto allo studio	7,51	1,43	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-	42,70	0,00	31,24	0,00	3,50	0,18	0,18	0,00	4,66	0,00	0,83	0,00	1,42	0,96	0,01

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Farmacie comunali	0,41	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	7,41	37,41	3,67	0,00	14,07	7,41
Formazione professionale	6,61	0,00	49,91	1,49	1,34	6,04	6,04	0,00	23,63	0,00	3,28	0,00	2,54	4,40	0,75
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	53,85	0,03	0,43	0,95	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,35	5,39	1,09	2,48	1,81	0,52
Gestione economica, finanziaria, programmazione,	86,83	0,00	0,06	0,37	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,65	0,95	0,61
Giovani	18,88	0,84	13,04	0,46	2,16	0,00	0,00	0,80	8,40	0,76	0,64	0,80	3,52	6,24	9,94
Interventi a seguito di calamita' naturali	21,20	0,75	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	39,54	2,99	4,72
Interventi per gli anziani	13,82	0,00	46,81	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	9,75	1,65	0,00	0,00	4,31	2,50	6,58
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8,29	0,00	47,43	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	12,18	0,99	0,00	0,00	5,25	1,98	5,72

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Interventi per la disabilita'	5,37	0,00	56,14	1,06	2,07	0,00	0,00	0,00	15,53	1,06	0,00	0,00	0,82	2,13	3,37
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	13,57	0,00	18,97	0,01	1,90	0,20	0,20	0,00	6,77	1,36	0,00	0,00	18,06	7,18	2,66
Istruzione primaria	30,48	0,16	28,66	0,04	1,40	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	5,55	1,28	1,47
Istruzione secondaria inferiore	11,28	0,00	33,02	0,04	0,89	1,75	1,75	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	5,92	0,89	0,80
Istruzione secondaria superiore	0,31	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
Messi comunali	92,63	0,00	0,18	0,00	1,68	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
Organi istituzionali	89,24	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,28	0,31	0,00
Polizia locale	28,34	0,00	3,30	0,00	2,52	1,76	1,76	0,00	0,65	0,00	0,16	0,01	0,10	0,03	0,01

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	51,45	0,37	15,52	0,01	0,71	0,04	0,04	0,49	2,91	0,18	0,45	0,37	13,54	3,73	0,75
Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	28,43	0,00	43,61	1,30	1,17	0,00	0,00	0,00	8,83	3,25	1,30	0,13	0,65	3,90	2,60
Risorse umane	69,90	0,00	0,69	0,00	1,39	1,96	1,96	0,00	0,60	0,00	0,93	0,48	5,16	4,64	0,60
Scuola dell'infanzia	35,17	0,30	33,61	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	10,19	0,75	0,00	0,15	3,14	2,33	0,75
Servizi ausiliari all'istruzione	29,83	0,00	41,95	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,11	4,97	1,16	0,32
Servizi di protezione civile	19,77	0,86	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	5,04	5,24	11,49
Servizi di supporto	83,94	0,00	0,66	0,24	1,64	0,78	0,78	0,00	0,60	0,00	0,44	0,00	3,18	2,53	0,07
Servizi informativi	61,55	0,00	0,15	2,32	1,98	0,79	0,79	0,15	0,00	0,00	4,03	0,40	11,54	9,16	0,69

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Servizi legali	13,24	9,44	0,51	25,20	0,00	0,74	0,74	0,00	0,46	0,00	0,00	0,19	31,42	13,24	5,19
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3,86	0,00	65,61	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	3,33	0,00	0,00	0,35	1,75	0,00
Servizi statistici	87,56	0,00	4,44	0,00	2,16	0,04	0,04	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	18,63	4,65	14,45	0,31	0,00	1,25	1,25	1,21	5,78	1,68	16,83	5,51	1,59	5,43	16,55
Servizio idirico integrato	53,85	0,00	4,71	0,01	1,48	0,03	0,03	0,00	0,37	0,91	9,94	3,48	13,33	2,04	0,30
Servizio necroscopico e cimiteriale	53,09	0,00	1,42	0,01	1,70	0,00	0,00	0,00	1,13	1,26	2,37	1,26	29,36	6,92	1,27
Sostegno all'occupazione	10,94	0,00	39,93	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	14,27	2,25	0,00	0,00	12,98	1,57	3,60
Sport e tempo libero	36,89	2,12	7,19	0,00	0,73	0,66	0,66	0,55	4,53	0,85	1,82	3,01	5,95	10,63	16,88

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Trasporto pubblico ferroviario	0,00	0,00	47,37	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26	5,26	10,53	0,00	15,79	0,00
Trasporto pubblico per vie d'acqua	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	16,67	0,00
Trasporto pubblico su strada	1,65	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,23	1,61	29,35	4,84	6,45	11,05	0,00
Trattamento dei rifiuti	6,66	0,00	15,63	0,00	2,36	0,60	0,60	0,00	0,54	10,10	12,19	5,18	3,80	7,92	1,60
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	2,08	0,00	60,42	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00
Ufficio tecnico-sue	70,01	0,00	1,36	1,84	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,45	0,42
Urbanistica e programmazione del territorio	60,35	0,00	0,47	3,23	1,78	0,00	0,00	0,00	0,37	0,06	0,06	0,00	8,12	0,82	2,01
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	41,06	0,72	20,32	0,23	0,86	0,00	0,00	0,41	9,28	0,00	2,25	0,00	7,91	2,57	5,50

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Verifiche catastali e tributarie	50,27	0,00	19,61	0,00	1,56	0,95	0,95	0,00	1,38	0,04	0,78	0,00	0,22	1,72	0,82
Viabilita', circolazione stradale e illuminazione pubblica	67,58	0,00	1,34	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,29	0,49	17,32	3,04	0,77
Media contratto:	36,12	0,55	23,03	0,96	1,27	0,43	0,43	0,08	6,97	0,97	3,12	0,89	6,35	4,28	2,67
REGIONE VALLE D'AC	OSTA														
Affissioni e pubblicita, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi e	42,93	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,27	10,63	0,54	3,57
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	92,54	0,00	0,05	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,47	1,35	0,09
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	69,59	2,22	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,31	0,00	0,78	0,00	6,16	2,97	4,92
Diritto allo studio	28,00	4,32	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	9,09

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-	46,38	0,00	18,83	0,64	0,00	1,70	1,70	1,91	2,98	2,13	0,00	0,00	7,87	4,68	4,36
Farmacie comunali	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	9,09	0,00	9,09	27,27
Formazione professionale	2,08	4,17	8,33	0,00	0,00	24,17	24,17	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	7,92	8,33
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	53,08	0,28	3,61	0,56	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,60	2,89	1,29	2,22
Gestione economica, finanziaria, programmazione,	84,30	0,14	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,47	0,74
Giovani	17,24	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	18,90	11,46	12,68
Interventi a seguito di calamita' naturali	46,30	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	26,00	0,50	3,00
Interventi per gli anziani	11,53	0,04	5,88	0,00	3,16	0,88	0,88	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,58	2,28	0,49

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	32,39	0,00	27,05	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,45	4,09	3,52
Interventi per la disabilita'	20,17	0,00	21,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	3,33	3,17
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	8,47	0,00	8,22	0,00	3,39	0,34	0,34	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	4,58	2,71	0,25
Istruzione primaria	38,67	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	8,53	0,00	0,00	0,00	20,30	2,17	0,83
Istruzione secondaria inferiore	8,59	0,00	21,76	0,00	0,00	2,70	2,70	1,35	13,57	0,00	0,00	0,00	6,35	2,97	0,00
Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	11,76
Messi comunali	76,64	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
Organi istituzionali	95,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,27

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Polizia locale	70,88	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	2,11
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	42,98	0,00	4,64	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,79	37,82	2,86	2,14
Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	30,85	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,38	7,69	7,69
Risorse umane	71,81	0,14	2,18	0,00	1,49	0,07	0,07	0,00	0,41	0,00	0,41	0,22	0,97	2,14	0,88
Scuola dell'infanzia	33,33	0,83	10,92	0,00	1,67	0,00	0,00	0,33	8,53	0,00	0,00	0,00	23,05	2,17	0,83
Servizi ausiliari all'istruzione	40,33	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	47,80	1,88	1,88
Servizi di protezione civile	54,51	0,00	18,17	0,09	0,00	0,00	0,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	8,08	2,26	6,98
Servizi di supporto	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,35	1,89	1,64	1,35

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Servizi informativi	34,76	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,86	31,79	10,60	2,07
Servizi legali	21,73	2,73	0,00	9,64	1,09	0,45	0,45	0,00	1,82	0,00	1,73	0,91	29,27	11,55	10,82
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	37,50
Servizi statistici	74,64	0,00	3,82	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	5,64	3,00
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	32,40	2,37	9,12	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	3,86	0,00	1,58	0,00	10,95	4,21	22,98
Servizio idirico integrato	28,15	0,00	7,33	0,27	2,60	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	1,85	0,55
Servizio necroscopico e cimiteriale	46,94	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	43,26	3,54	2,50
Sostegno all'occupazione	0,92	8,33	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	25,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Sport e tempo libero	32,98	3,51	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	3,25	0,00	21,05	15,09	5,26
Trasporto pubblico ferroviario	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
Trasporto pubblico per vie d'acqua	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
Trasporto pubblico su strada	28,50	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5,00	16,00
Trattamento dei rifiuti	11,36	0,00	9,05	0,41	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	1,35	1,35
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	11,11	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	33,33
Ufficio tecnico-sue	71,93	0,00	1,08	0,68	0,00	0,41	0,41	0,14	0,95	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,14
Urbanistica e programmazione del territorio	64,45	0,27	1,62	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	1,62	2,70

	r					1				1					1
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Economia	Patrocini		Co.Co.Co		Consorzi	Convenz.ni	Accordi	Istituzioni		Società	Società	Appalti		Altro
CONTRATTO:	Diretta		Auto.mi		Comuni			Progr.ma		Speciali	Partec.te	Partec.te		a terzi	
										Municip.te		oltre			
											50%	50%			1
	1														
Valorizzazione dei beni	55,88	1,92	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	10,63	3,85	6,92
di interesse storico e															
artistico															
Verifiche catastali e	71,21	0,00	9,72	0,47	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	1,63	0,00
tributarie															
Viabilita', circolazione	51,81	0,00	0,47	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	38,38	1,08	1,22
stradale e illuminazione	ĺ	,	,	,	,		Ź	,	,	Ź	,	,		Ź	,
pubblica															
<b>P</b> 3.5															
Media contratto:	39,28	0,93	12,60	0,46	0,67	0,83	0,83	0,13	1,84	0,06	0,90	0,33	10,46	4,91	7,98
media contratto.	39,20	0,93	12,00	0,40	0,07	0,63	0,83	0,13	1,04	0,00	0,90	0,55	10,40	4,91	7,90
DECIONIE AUTIOC	CONT N	47)													
REGIONI E AUT.LOC. (	CCNL NA	<b>AZ.</b> )													
Afficaioni o pubblicito															
Affissioni e pubblicita,	65,29	0,18	0,43	0,05	7,00	0,35	0,35	0,06	0,12	0,16	0,33	0,42	11,69	8,88	0,59
fiere, mercati, mattatoio															
e servizi connessi e															
A maio oltrono	ı 														
Agricoltura	82,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00
Agricoltura	, 														
Agricoltura	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	J														

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Altri servizi di rete	48,57	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	38,43	11,43	0,00
Altri servizi di rete	32,92	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	3,85	3,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	95,27	0,00	0,05	0,03	2,75	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,03	0,01	0,45	0,06	0,18
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	66,65	4,68	0,91	0,35	3,35	0,44	0,44	0,26	1,07	0,26	0,14	0,31	9,35	2,50	5,93
Diritto allo studio	75,23	0,24	3,38	0,05	5,36	0,53	0,53	0,38	3,91	0,27	0,07	0,06	5,23	0,74	1,23
Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-	67,66	0,18	6,61	0,67	4,31	0,36	0,36	0,24	0,96	2,14	1,79	0,56	4,83	2,34	0,94
Farmacie comunali	17,77	0,00	5,24	0,12	4,75	2,89	2,89	0,11	2,03	7,07	7,36	17,74	4,68	19,04	9,52
Formazione professionale	36,88	1,27	12,14	0,57	7,05	1,78	1,78	1,46	6,34	2,36	1,03	0,38	12,35	4,87	5,01

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Gestione del personale	96,76	0,00	0,03	0,02	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,04	0,04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	74,40	0,09	0,09	0,52	4,32	0,26	0,26	0,00	0,05	0,06	0,85	0,63	10,84	4,60	0,44
Gestione e smaltimento di rifiuti	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	1,00	0,00	0,00
Gestione e smaltimento di rifiuti	85,69	0,72	0,00	0,33	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	1,48	4,59	4,28	0,82	0,41
Gestione economica, finanziaria, programmazione,	87,69	0,10	0,02	0,54	3,20	0,02	0,02	0,02	0,08	0,02	0,03	0,05	3,97	0,59	0,52
Giovani	57,77	4,07	1,20	0,22	4,83	0,37	0,37	0,50	1,57	0,62	0,17	0,18	10,88	6,04	6,55
Indirizzo politico	95,65	0,44	0,00	0,16	0,00	0,09	0,09	0,11	0,11	0,00	0,56	0,20	0,41	0,03	1,41
Interventi a seguito di calamita' naturali	52,03	0,73	1,63	0,25	7,43	0,18	0,18	0,26	2,41	0,17	0,16	0,17	19,83	2,10	4,57

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Interventi per gli anziani	33,11	0,21	1,17	0,12	9,39	13,48	13,48	3,85	2,41	4,06	0,93	0,44	12,78	2,37	1,75
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	41,07	0,15	1,23	0,13	9,32	13,87	13,87	3,85	2,43	3,92	0,99	0,30	6,83	1,19	1,43
Interventi per la disabilita'	31,35	0,14	1,64	0,12	9,52	14,11	14,11	4,21	2,63	4,45	0,98	0,39	12,06	1,92	1,91
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	33,43	0,23	1,27	0,13	8,30	11,65	11,65	3,64	2,61	4,11	0,89	0,36	14,85	3,39	1,43
Istruzione primaria	50,98	0,11	5,46	0,03	5,84	0,41	0,41	0,36	6,19	0,50	0,14	0,37	21,78	1,40	1,42
Istruzione secondaria inferiore	47,63	0,12	6,24	0,04	5,97	0,77	0,77	0,44	6,73	0,54	0,28	0,45	19,84	1,40	1,82
Istruzione secondaria superiore	33,75	0,09	16,07	0,02	8,27	0,53	0,53	0,73	16,13	0,77	0,49	0,38	10,50	2,48	4,70
Lavori pubblici	27,50	1,07	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	3,79	0,00	0,00	0,14	5,71	60,14	0,14	0,00

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Lavori pubblici	39,29	0,00	0,01	0,05	0,00	0,06	0,06	0,18	0,00	0,00	0,00	2,62	55,23	1,19	0,48
Messi comunali	90,93	0,05	0,07	0,03	4,73	0,05	0,05	0,01	0,03	0,02	0,01	0,04	1,07	0,19	0,30
Organi istituzionali	94,47	0,06	0,01	0,09	2,49	0,02	0,02	0,05	0,22	0,01	0,01	0,01	0,56	0,06	0,43
Polizia locale	71,92	0,12	0,16	0,06	12,60	0,67	0,67	0,06	0,08	0,05	0,23	0,05	1,03	0,18	0,66
Promozione e gestione tutela ambientale	81,50	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	11,75	2,33	0,00	0,00
Promozione e gestione tutela ambientale	85,01	0,51	0,91	0,15	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,56	1,44	5,44	4,91	0,00	0,53
Protezione Civile	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	5,00	11,09	0,00	0,00
Protezione Civile	84,46	1,48	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,46	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	4,63

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	59,46	0,22	2,08	0,13	4,84	0,83	0,83	0,16	1,72	0,48	1,15	0,99	22,01	1,78	1,18
Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	47,40	0,19	14,61	0,31	5,26	1,02	1,02	0,90	6,57	4,06	2,94	1,22	6,70	2,65	4,06
Rapporti con l'esterno	93,09	0,51	0,06	0,44	0,00	0,20	0,20	0,13	0,74	0,00	0,58	0,23	2,34	0,06	0,06
Regolazione di attivita pubbliche e private	91,96	0,20	0,63	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	3,62	0,84	0,67
Relazioni con altri soggetti pubblici e privati	91,89	0,74	0,06	0,14	0,00	0,09	0,09	1,28	0,78	0,01	0,16	1,09	2,30	0,16	0,01
Risorse umane	82,15	0,05	0,09	0,30	5,50	0,06	0,06	0,02	0,09	0,02	0,00	0,01	7,50	1,02	0,43
Scuola dell'infanzia	48,06	0,14	5,36	0,02	5,95	0,50	0,50	0,37	5,25	0,56	0,19	0,38	20,74	1,94	2,08
Servizi ausiliari all'istruzione	45,34	0,10	1,10	0,07	6,05	0,58	0,58	0,29	2,14	1,10	0,35	0,58	34,06	2,81	1,04

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Servizi del mercato del lavoro	78,24	0,00	0,06	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,35	0,00	3,88	0,00	0,00
Servizi di pianificazione e controllo	93,91	0,27	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,18	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	2,16
Servizi di protezione civile	50,62	0,87	1,47	0,18	14,25	0,21	0,21	0,30	2,21	0,23	0,19	0,13	3,59	1,57	6,66
Servizi di supporto	89,68	0,11	0,02	0,21	2,54	0,01	0,01	0,03	0,08	0,04	0,02	0,13	4,29	0,79	0,63
Servizi di supporto	86,92	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,58	0,61	11,18	0,00	0,33
Servizi economico- finanziari	95,76	0,01	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	3,59	0,16	0,00
Servizi idrici integrati	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00
Servizi idrici integrati	80,90	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	11,58	2,58	0,00	1,74	0,00	1,13

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Servizi informativi	57,78	0,07	0,09	0,54	7,14	0,10	0,10	0,05	0,11	0,06	0,60	0,23	26,74	3,22	0,81
Servizi legali	26,53	5,59	0,11	7,89	2,62	0,02	0,02	0,00	0,06	0,03	0,01	0,00	44,65	7,16	2,78
Servizi legali	78,61	3,97	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	1,48
Servizi per la cultura	64,61	6,47	0,33	1,83	0,00	0,38	0,38	1,23	1,18	0,76	0,76	1,58	13,70	0,79	2,05
Servizi per l'istruzione e la formazione professionale	74,88	0,71	1,23	0,49	0,00	0,07	0,07	0,00	1,59	5,45	0,00	1,58	6,19	2,14	2,72
Servizi per lo sport, attivita ricreative e turismo	67,13	3,66	0,32	0,32	0,00	0,11	0,11	0,28	0,00	0,00	1,43	1,32	13,17	3,53	0,77
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	35,61	1,07	18,50	0,19	6,54	2,31	2,31	1,97	9,39	3,34	0,32	0,23	3,89	3,07	5,78
Servizi sociali, non profit e sanita	66,75	3,62	0,33	0,17	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,43	0,00	0,00	17,57	2,50	3,93

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Servizi statistici	90,19	0,07	0,51	0,16	5,75	0,00	0,00	0,00	0,30	0,04	0,02	0,01	1,11	0,26	0,50
Servizi statistici	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	2,35
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	58,65	5,69	2,23	0,18	4,87	1,05	1,05	0,35	1,44	0,30	0,61	0,48	6,79	4,24	8,21
Servizio idirico integrato	17,52	0,02	3,05	0,04	2,03	6,54	6,54	0,34	0,58	3,94	34,40	8,42	9,50	9,69	1,22
Servizio necroscopico e cimiteriale	56,44	0,03	0,15	0,02	2,87	0,71	0,71	0,09	0,23	0,33	0,75	1,32	30,73	4,10	0,75
Sicurezza urbana, attivita di polizia locale e servizio di notifica	93,85	0,38	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,27	0,51	0,13	0,00	1,01	2,00	0,00	0,00
Sicurezza urbana, attivita di polizia locale e servizio di notifica	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	3,50	0,00	1,21	3,57	0,71
Sistemi informativi	70,79	0,00	0,01	0,10	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,25	0,68	2,31	22,92	0,42	0,10

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Sostegno all'occupazione	43,45	1,00	12,11	0,18	5,57	2,95	2,95	2,69	6,94	3,41	0,74	0,31	5,30	2,31	4,62
Sport e tempo libero	54,59	4,89	0,59	0,13	3,01	0,17	0,17	0,10	0,85	0,15	0,22	0,39	7,45	13,12	6,14
Trasporto pubblico ferroviario	4,74	0,23	42,63	0,00	8,63	1,21	1,21	0,70	8,63	2,10	3,51	1,63	3,18	7,38	14,49
Trasporto pubblico per vie d'acqua	6,24	0,00	40,29	0,06	10,03	0,85	0,85	0,29	8,88	1,72	1,22	1,45	3,49	6,46	17,85
Trasporto pubblico su strada	17,41	0,19	12,92	0,06	3,99	1,75	1,75	3,58	1,76	2,37	10,72	3,85	22,14	10,54	3,21
Trattamento dei rifiuti	14,47	0,00	0,33	0,02	6,41	10,07	10,07	0,21	0,17	1,87	18,90	6,18	32,75	4,20	0,48
Tributi	92,82	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,94	2,19	1,01
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	33,72	0,25	18,70	0,33	7,33	0,11	0,11	0,44	16,04	0,49	0,00	0,28	2,22	2,77	9,79

CONTRATTO:	% Economia Diretta	% Patrocini	% Enti Auto.mi	% Co.Co.Co ·	% Unione Comuni	% Consorzi	% Convenz.ni	% Accordi Progr.ma	% Istituzioni	% Aziende Speciali Municip.te	% Società Partec.te fino 50%	% Società Partec.te oltre 50%	% Appalti	% Conces.ni a terzi	% Altro
Ufficio tecnico-sue	79,32	0,25	0,14	1,23	5,45	0,23	0,23	0,06	0,13	0,12	0,11	0,10	5,96	0,50	0,57
Urbanistica	95,01	0,06	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,10	2,82	0,00	0,69
Urbanistica e programmazione del territorio	77,55	0,45	0,12	1,84	4,58	0,05	0,05	0,08	0,12	0,03	0,04	0,04	9,59	1,00	0,62
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	65,73	2,33	1,87	0,34	3,65	0,43	0,43	0,26	2,09	0,22	0,15	0,35	11,67	2,94	4,24
Verifiche catastali e tributarie	74,45	0,07	2,36	0,62	6,44	0,17	0,17	0,02	0,77	0,07	0,28	0,24	5,93	2,02	0,69
Viabilita', circolazione stradale e illuminazione pubblica	55,85	0,05	0,27	0,15	3,40	0,08	0,08	0,03	0,07	0,17	0,50	0,69	32,37	3,75	0,40
Media contratto:	63,98	0,80	3,11	0,43	3,40	1,20	1,20	0,62	1,76	1,27	1,39	1,61	11,66	2,49	2,24

Anche per l'anno 2020, la maggior parte degli enti locali ha dichiarato di aver rispettato l'equilibrio di bilancio. Rispetto al precedente censimento si è registrato un lieve decremento del personale in servizio a tempo indeterminato. In diminuzione (45%) anche i contratti di collaborazione di natura autonoma.

Si registra una diminuzione del personale a tempo determinato (24%), effetto, anche, della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Si evidenzia, inoltre, un sensibile incremento del telelavoro e dello smart working da n. 2.837 a n. 134.337.

Un lieve aumento si riscontra per le unità di personale dirigenziale in servizio, circa l'1%, permanendo una significativa prevalenza di uomini rispetto alle donne di circa il 32%.

Si rileva, inoltre, un incremento del personale assunto con concorso pubblico che risulta pari a n.16.161 di cui n. 7.125 uomini e n. 9.036 donne. Risultano aumentate le stabilizzazioni, n. 5.786 di cui: ex LSU, pari a n. 3.097 unità (n. 2.833 nell'anno 2019), n. 498 LPU/ LSU ai sensi dell'art. 1 comma 495 della L. 160/2019 e da contratto a tempo determinato n. 2.689 unità (n. 4.515 nel 2019).

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2019 e del relativo D.M. 17.3.2020 si è registrato un tendenziale incremento della capacità assunzionale dei Comuni.

Infine, dai dati pervenuti emerge un aumento del personale cessato dal servizio, n. 27.797 unità (18%) di personale, di cui n. 14.635 unità ha presentato domanda di dimissioni volontarie prima del raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia o per aver maturato quota 100.



www.interno.gov.it